

Muzinich Firstlight Middle Market ELTIF SICAV, S.A.

Prospetto Informativo

una società d'investimento a capitale variabile (*société d'investissement à capital variable – SICAV*) del Lussemburgo, costituita e autorizzata ai sensi della Parte II della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 in materia di Organismi d'investimento collettivo e successive modifiche, con la forma giuridica di “public limited company” (società di capitali a sottoscrizione pubblica, *société anonyme – S.A.*) e soggetta alle disposizioni del Regolamento (UE) 2015/760 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine

Febbraio 2019

Muzinich & Co

AVVISO IMPORTANTE

Il presente prospetto (il “**Prospetto**”) è emesso da Muzinich Firstlight Middle Market ELTIF SICAV, S.A. (il “**Fondo**”), una società d’investimento a capitale variabile (*société d’investissement à capital variable – SICAV*) del Lussemburgo, costituita in data 20 febbraio 2019 e autorizzata dalla *Commission de Surveillance du Secteur Financier* (la “**CSSF**”) ai sensi della Parte II della legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 in materia di Organismi di investimento collettivo e successive modifiche (la “**Legge del 2010**”), con la forma giuridica di “public limited company” (società di capitali a sottoscrizione pubblica, *société anonyme – S.A.*) e soggetta alle disposizioni del Regolamento (UE) 2015/760 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (il “**Regolamento ELTIF**”). Il Fondo è in fase di registrazione presso il *Registre de Commerce et des Sociétés* (“**RCS**”) del Lussemburgo. La sede legale del Fondo è 6d, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo. Il Fondo è presente nell’elenco ufficiale degli organismi di investimento collettivo, è approvato dalla CSSF e presenta i requisiti di un fondo d’investimento alternativo ai sensi dell’Articolo 1 della legge del Lussemburgo del 12 luglio 2013 sui Gestori di fondi d’investimento alternativi. L’inserimento nell’elenco equivale a un’autorizzazione e l’inserimento e il mantenimento nell’elenco sono subordinati all’osservanza di tutte le disposizioni delle leggi, dei regolamenti o degli accordi relativi all’organizzazione e alla gestione di organismi d’investimento collettivo e alla distribuzione, collocamento o vendita delle loro azioni. Tuttavia l’inserimento nell’elenco ufficiale non richiede un’approvazione o una disapprovazione della CSSF circa l’idoneità o l’esattezza del presente Prospetto, il quale non può in alcun caso essere interpretato come una valutazione positiva effettuata dalla CSSF circa la qualità delle azioni offerte in vendita. Qualsiasi dichiarazione contraria non deve essere ritenuta autorizzata né legittima.

Muzinich & Co. (Ireland) Limited (il “**GEFIA**”), una società di capitali irlandese, è il gestore di fondi d’investimento alternativi del Fondo in conformità alle disposizioni del Regolamento 2013 dell’Unione Europea (Gestori di fondi d’investimento alternativi) e a tale riguardo è debitamente autorizzata e regolamentata dalla Banca centrale d’Irlanda.

Il GEFIA intende delegare la gestione del portafoglio relativa al Fondo a Muzinich & Co. Limited, una società di capitali inglese; tuttavia il GEFIA potrà a sua discrezione nominare in alternativa Muzinich & Co. (Dublin) Limited, una società di capitali irlandese (tale delegata, “**Muzinich**” o il “**Gestore di portafoglio**”) e, insieme al GEFIA, i “**Gestori del Fondo**”).

1. Investitori destinatari

La commercializzazione del Fondo sarà rivolta sia a investitori privati che professionali che presentano i requisiti di Investitori idonei (secondo la definizione di cui al presente Prospetto). Si invitano i potenziali investitori a leggere attentamente tutto il presente Prospetto. In conformità ai requisiti del Regolamento ELTIF, è responsabilità del distributore o subdistributore applicabile offrire un’appropriata consulenza d’investimento a qualsiasi investitore privato. Gli investitori privati dovrebbero investire nel Fondo soltanto qualora abbiano ricevuto tale consulenza d’investimento.

2. Rischi di investimento

L’investimento nel Fondo implicherà rischi significativi dovuti, tra le altre cose, alla natura dei suoi investimenti. Quale fondo d’investimento europeo a lungo termine (“**ELTIF**”) conforme al Regolamento ELTIF, il Fondo può investire in attività a lungo termine, ossia attività di natura generalmente illiquida, che implicano un capitale cosiddetto “paziente” sulla base degli impegni assunti per un periodo di tempo considerevole, offrono spesso un rendimento tardivo dell’investimento e generalmente hanno un profilo economico di natura a lungo termine.

Non può essere in alcun modo garantito che il Fondo raggiungerà i propri obiettivi o che genererà un rendimento del capitale. Gli investitori dovrebbero avere una capacità finanziaria sufficiente per, ed essere disposti ad, assumere i rischi (compresi, tra le altre cose, i rischi di perdita dell’investimento e di mancanza di liquidità) caratteristici dell’investimento descritto nel presente documento e dovrebbero inoltre rivolgersi ai propri consulenti circa le questioni legali, fiscali e di altra natura concernenti un investimento nel Fondo. **Le azioni del Fondo offerte tramite il presente Prospetto (“Azioni”) sono adatte esclusivamente a potenziali investitori per i quali un investimento nel Fondo costituisce soltanto una piccola percentuale del proprio portafoglio complessivo e che**

comprendono appieno, sono disposti ad assumere e hanno le risorse finanziarie necessarie per affrontare i rischi associati al programma d'investimento che il Fondo intraprenderà. Ogni investitore sarà tenuto a rilasciare determinate dichiarazioni al Fondo, tra cui (a titolo puramente esemplificativo) dichiarazioni circa le intenzioni d'investimento, il grado di esperienza, l'accesso alle informazioni concernenti il Fondo e la capacità di assumere il rischio economico dell'investimento.

Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che essi potranno esercitare i loro diritti di investitori in maniera diretta nei confronti del Fondo, in particolare il diritto di partecipare ad Assemblee generali dei detentori di Azioni ("**Azionisti**"), soltanto qualora essi siano registrati a proprio nome nel registro degli Azionisti. Nel caso in cui un investitore investa nel Fondo tramite un intestatario o altro intermediario che a sua volta investe nel Fondo a proprio nome, ma per conto dell'investitore, potrebbe non sempre essere possibile per quest'ultimo esercitare taluni diritti degli Azionisti direttamente nei confronti del Fondo. Si consiglia agli investitori di informarsi in merito ai propri diritti.

3. Considerazioni relative alle leggi sui valori mobiliari

Il presente Prospetto non costituisce, e non può essere utilizzato ai fini di, un'offerta di Azioni o un invito a presentare richiesta di partecipazione nel Fondo da parte di alcun soggetto in giurisdizioni in cui detta offerta o invito non siano autorizzati o in cui il proponente degli stessi non abbia le necessarie qualifiche o laddove detta offerta o invito vengano rivolti a soggetti a cui sia illecito proporli. I potenziali investitori hanno la responsabilità di accertarsi della totale conformità con le leggi e i regolamenti vigenti in qualsiasi territorio in relazione all'eventuale sottoscrizione nel Fondo, tra cui l'ottenimento di autorizzazioni governative obbligatorie o di altro genere e l'espletamento di altre formalità prescritte in tale territorio.

La promozione del Fondo e la distribuzione del presente Prospetto sono soggette a limitazioni di legge. Le azioni possono essere offerte nell'Unione Europea soltanto in conformità al Regolamento ELTIF e all'AIFMD.

Si richiama l'attenzione di tutti i potenziali investitori sulle restrizioni di vendita illustrate nella sezione "Restrizioni di vendita".

4. Base e stato delle informazioni

I potenziali investitori devono basarsi sul proprio esame delle conseguenze legali, fiscali, finanziarie e di altro genere di un investimento nel Fondo, compresi i benefici e i rischi a esso associati. Si consiglia ai potenziali investitori di non considerare il contenuto del presente Prospetto come una consulenza legale, fiscale o d'investimento e in particolare di condurre una propria due diligence che comprenda, a titolo puramente esemplificativo, le conseguenze legali e fiscali per se stessi dell'investimento nel Fondo e di rivolgersi ai propri consulenti professionali per quanto concerne l'acquisizione, la detenzione o la cessione di Azioni.

Subordinatamente a quanto segue, il Fondo ha adottato tutte le ragionevoli precauzioni per assicurare che i fatti riportati nel presente Prospetto siano corretti, chiari e non fuorvianti sotto tutti gli aspetti sostanziali e che, per quanto a conoscenza del Fondo, non vi sono altri fatti importanti la cui omissione renderebbe fuorvianti eventuali dichiarazioni rilasciate nel presente Prospetto. Il Fondo se ne assume di conseguenza la responsabilità.

Nel caso in cui le descrizioni o i termini di cui al presente Prospetto non siano compatibili con o siano contrari ai termini di cui allo statuto del Fondo (lo "**Statuto**"), farà fede lo Statuto. Lo Statuto sarà inviato agli investitori su richiesta. Saranno inoltre messi gratuitamente a disposizione degli investitori su richiesta il presente Prospetto, il documento contenente le informazioni chiave conforme al Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e successive modifiche, nonché le ultime relazioni annuali e semestrali disponibili. Agli investitori privati saranno inoltre fornite copie cartacee e il documento contenente informazioni chiave (disponibile anche sul sito web di Muzinich, www.muzinich.com) a tempo debito prima che tali investitori siano vincolati da contratti od offerte relativi al Fondo.

Il Fondo accetta di offrire ai potenziali investitori la possibilità di porre domanda e ricevere risposte dal Fondo e da persone agenti per conto dello stesso in relazione al Fondo e al presente Prospetto. Il

Fondo accetta di mettere a disposizione degli investitori eventuali informazioni aggiuntive necessarie a verificare l'esattezza delle informazioni riportate nel presente Prospetto nella misura in cui il Fondo sia in possesso di o possa acquisire tali informazioni senza sforzi o spese irragionevoli; tuttavia il Fondo non ha alcun obbligo di divulgare informazioni proprietarie, incluse le tecniche proprietarie di negoziazione.

Talune informazioni, compresi i dati statistici e altri resoconti, contenute nel presente Prospetto sono state ottenute da fonti pubblicate redatte da altre parti considerate generalmente attendibili. Tuttavia i Gestori del Fondo, eventuali affiliate dei Gestori del Fondo o loro rispettivi amministratori, soci, dirigenti, dipendenti o agenti (insieme, il "**Gruppo di gestione**") non si assumono alcuna responsabilità circa l'esattezza di tali informazioni. Non si rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, esplicita o implicita, circa l'esattezza, l'adeguatezza o la completezza di tali informazioni utilizzate nel presente Prospetto.

Tutte le opinioni e/o convinzioni personali contenute nel presente Prospetto, tutti i pareri espressi e tutte le proiezioni, previsioni e dichiarazioni concernenti eventi futuri, aspettative o performance o rendimenti futuri rappresentano la valutazione e l'interpretazione proprie del Fondo delle informazioni a sua disposizione alla data del presente Prospetto. Nella misura consentita dalla legge o dai requisiti normativi, non viene rilasciata alcuna dichiarazione o garanzia, esplicita o implicita, né si garantisce che tali dichiarazioni, convinzioni, opinioni, proiezioni o previsioni siano corrette o si verificheranno. I potenziali investitori devono stabilire per se stessi il livello del loro eventuale affidamento su tali dichiarazioni, convinzioni, opinioni, proiezioni o previsioni; il Fondo non si assume alcuna responsabilità al riguardo.

Alcuni fattori di rilievo che potrebbero causare una netta divergenza dei risultati effettivi da quelli indicati nelle dichiarazioni previsionali comprendono, a titolo puramente esemplificativo, incertezze di mercato, finanziarie o legali. Di conseguenza, la presenza di proiezioni nel presente documento non deve essere considerata una dichiarazione, da parte del Gruppo di gestione o di qualsiasi altro soggetto o entità, dei risultati che saranno effettivamente conseguiti dal Fondo.

Nessuna dichiarazione o informazione relativa a o concernente un investimento nel Fondo non inclusa nel presente Prospetto può essere considerata come se fosse stata rilasciata o data con l'autorità del Fondo e il Fondo o qualsiasi membro del Gruppo di gestione o loro rispettivi amministratori, soci, dirigenti, dipendenti o agenti non si assumono alcuna responsabilità al riguardo.

5. Normativa antiriciclaggio

Ai sensi delle leggi e dei regolamenti del Lussemburgo attuativi delle direttive dell'Unione Europea, a tutti i professionisti del settore finanziario è stato imposto l'obbligo di impedire l'utilizzo di organismi d'investimento collettivo a scopo di riciclaggio del denaro e finanziamento del terrorismo.

Le misure mirate alla prevenzione del riciclaggio di denaro, previste (a titolo puramente esemplificativo) dalla legge del Lussemburgo del 12 novembre 2004 in materia di contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo e successive modifiche (la "**Legge del 2004**"), dal regolamento granducale del 1° febbraio 2010 che specifica in dettaglio alcune disposizioni della Legge del 2004 e dai relativi regolamenti e circolari della CSSF, possono prevedere una minuziosa verifica dell'identità di un potenziale investitore.

In conformità a tali disposizioni, l'attuazione di tali procedure di verifica dell'identità e, ove applicabile, lo svolgimento della minuziosa verifica sono, nel caso di sottoscrizioni dirette di Azioni, sotto la supervisione e la responsabilità dell'Agente amministrativo (come definito nel presente documento). Per quanto concerne tutti i potenziali investitori che sottoscrivono Azioni tramite un distributore o un subdistributore o un intestatario nominato da tale distributore o subdistributore in conformità ai termini del suo contratto di distribuzione (ove esistente), dette procedure di identificazione possono essere implementate e, ove applicabile, tale distributore o subdistributore può eseguire la minuziosa verifica purché esso sia un istituto di credito o un'istituzione finanziaria soggetto/a ad obblighi equivalenti a quelli previsti dalla Legge del 2004.

Il Fondo, il GEFIA e l'Agente amministrativo si riservano il diritto di richiedere tali informazioni nella misura necessaria a verificare l'identità di un potenziale investitore. In caso di ritardata o mancata

produzione, da parte del potenziale investitore, delle informazioni richieste a scopo di verifica, il Fondo può rifiutarsi di accogliere la richiesta di sottoscrizione del potenziale investitore e non avrà alcuna responsabilità in merito a eventuali interessi, costi o compensi dovuti.

Agli azionisti potrebbe essere chiesto di presentare di volta in volta documenti di identità aggiuntivi o aggiornati in conformità ai requisiti di due diligence della clientela previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Eventuali informazioni fornite al Fondo, al GEFIA e/o all'Agente amministrativo in questo contesto sono raccolte a scopo di contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo ma potrebbero essere utilizzate anche per conformità con altri requisiti normativi (come ad esempio, a titolo puramente esemplificativo, la legislazione FATCA o CRS).

6. Data del presente Prospetto

Al fine di tenere conto di variazioni sostanziali intervenute nel Fondo (come ad esempio, a titolo puramente esemplificativo, l'emissione di nuove classi di Azioni), il presente Prospetto sarà aggiornato quando necessario. Si invitano pertanto i potenziali investitori a informarsi circa l'esistenza di una nuova versione del presente Prospetto. La consegna del presente Prospetto e l'accettazione di una richiesta di sottoscrizione relativa a un investimento nel Fondo non implicheranno in alcun caso che le informazioni contenute nel presente Prospetto sono corrette in qualsiasi momento successivo alla data del medesimo.

7. Reclami

Il Fondo ha istituito procedure e accordi per la gestione dei reclami presentati dagli investitori privati ai sensi del Regolamento CSSF 16/07 in materia di risoluzione extragiudiziale delle controversie. Gli investitori possono presentare reclami al Fondo contattando il consiglio di amministrazione presso la sede legale dello stesso (riportata nella sezione "Cariche sociali e indirizzi").

Il distributore o subdistributore applicabile predisporrà apposite strutture mirate a ricevere i reclami degli investitori e farà in modo in particolare che tali reclami siano presentati in una delle lingue ufficiali dello stato membro UE dell'investitore privato (ove applicabile).

INDICE

| | |
|---|----|
| 1. GLOSSARIO DEI TERMINI..... | 1 |
| 2. RELAZIONE DI SINTESI..... | 4 |
| 3. PANORAMICA DEL FONDO..... | 6 |
| 4. PROGRAMMA D'INVESTIMENTO..... | 10 |
| 5. CONDIZIONI DEL FONDO..... | 13 |
| 6. ALCUNI FATTORI DI RISCHIO E POTENZIALI CONFLITTI D'INTERESSE..... | 22 |
| 7. ALCUNE CONSIDERAZIONI FISCALI..... | 37 |
| 8. PROTEZIONE DEI DATI..... | 41 |
| 9. RESTRIZIONI ALLA VENDITA..... | 42 |
| 10. ELENCO..... | 44 |
| APPENDICE A: INFORMATIVE PER INVESTITORI PREVISTE DALL'AIFMD..... | 46 |
| APPENDICE B: ULTERIORI REQUISITI DI COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO..... | 54 |
| APPENDICE C: STATUTO DEL FONDO..... | 58 |

1 GLOSSARIO DEI TERMINI

I termini riportati con l'iniziale maiuscola non diversamente definiti nel presente Prospetto hanno il significato a essi attribuito in questo Glossario. Per facilità di consultazione, il presente Glossario riporta inoltre determinati termini definiti usati di frequente.

| | |
|------------------------------|--|
| Legge del 1915 | La legge del Lussemburgo del 10 agosto 1915 in materia di società commerciali e successive modifiche. |
| Legge del 2010 | La legge del Lussemburgo del 17 dicembre 2010 in materia di Organismi d'investimento collettivo e successive modifiche. |
| Legge del 2013 | La legge del Lussemburgo del 12 luglio 2013 in materia di Organismi d'investimento collettivo e successive modifiche. |
| Agente Amministrativo | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| Comitato consultivo | Come definito nelle "Condizioni del Fondo", nel paragrafo "Comitato consultivo". |
| GEFIA | Muzinich & Co. (Ireland) Limited. |
| AIFMD | Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011 sui Gestori di fondi d'investimento alternativi e recante modifica delle Direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e dei Regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (EUR) n. 1095/2010. |
| Statuto | Lo statuto del Fondo. |
| Società di revisione | Deloitte Luxembourg |
| Entità autorizzate | Il Fondo e altre società direttamente o indirettamente affiliate al Fondo, all'Agente amministrativo, al Depositario, al GEFIA, al Gestore di portafoglio e ad altri agenti del Fondo e/o a qualsiasi agente di collocamento. |
| Consiglio | il Consiglio di amministrazione del Fondo. |
| CFTC | US Commodity Futures Trading Commission. |
| Codice | Indica lo U.S. Internal Revenue Code del 1986 e successive modifiche. |
| Impegno | Relativamente a ogni investitore, l'importo che quell'investitore ha accettato di sottoscrivere in ordine alle Azioni. |
| Legge CRS | Legge nazionale del Lussemburgo del 18 dicembre 2015 che recepisce la DAC 2 nel diritto lussemburghese. |
| CSSF | La <i>Commission de Surveillance du Secteur Financier</i> del Lussemburgo. |
| DAC 2 | Direttiva del Consiglio 2014/107/UE recante modifica della Direttiva 2011/16/UE. |
| Danni | Tutte le pretese, le passività, i costi e le spese, tra cui le spese legali, giudiziarie e gli importi pagati per la difesa e il regolamento. |
| Depositario | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| Investitore idoneo | Un investitore che soddisfa i criteri di idoneità previsti dal Regolamento ELTIF, ossia (i) un investitore professionale e (ii) un investitore privato; tuttavia qualora il portafoglio di strumenti finanziari di tale investitore privato (composto da depositi liquidi e strumenti finanziari, con l'esclusione di strumenti finanziari dati in garanzia) non superi EUR 500.000, tale investitore privato non potrà investire un importo complessivo superiore al 10% del suo portafoglio di strumenti finanziari nel Fondo e in qualsiasi altro |

| | |
|--------------------------------------|--|
| | ELTIF e l'importo iniziale investito nel Fondo e in qualsiasi altro ELTIF non potrà essere inferiore a EUR 10.000. |
| Giurisdizioni idonee | (i) Stati membri UE; o (i) paesi terzi, purché il paese terzo interessato (a) non sia una giurisdizione ad alto rischio e non cooperativa identificata dal Gruppo di Azione Finanziaria e (b) abbia firmato un accordo con l'Irlanda (quale stato membro UE proprio del GEFIA) e con ogni altro stato membro UE in cui sia prevista la commercializzazione delle Azioni al fine di assicurare che il paese terzo soddisfi totalmente gli standard previsti dall'Articolo 26 del Modello OCSE di convenzione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e assicuri un efficace scambio di informazioni fiscali, compresi eventuali accordi fiscali multilaterali. |
| ELTIF | Un fondo d'investimento europeo a lungo termine. |
| Attività idonee ai fini ELTIF | Attività di cui all'Articolo 10 del Regolamento ELTIF, come specificato nell'Appendice B. |
| Regolamento ELTIF | Regolamento (UE) 2015/760 sui Fondi d'investimento europei a lungo termine. |
| ERISA | La legge statunitense Employee Retirement Income Security Act del 1974 e successive modifiche. |
| EuSEF | Fondo europeo per l'imprenditoria sociale. |
| EuVECA | Fondo europeo di venture capital. |
| FATCA | Insieme, la legge Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), come codificata nelle sezioni 1471-1474 del Codice, ed eventuali Regolamenti, normative o altre linee guida sui Treasury statunitensi emanati ai sensi di detta legge (anche dopo la data del presente Prospetto) e i termini di qualsiasi accordo intergovernativo, nonché l'eventuale legislazione o normativa attuativa e leggi analoghe, comprese le leggi simili adottate da un governo estero. |
| Ritenuta FATCA | Una ritenuta alla fonte del 30% imposta su alcune forme di reddito di origine statunitense conseguito da FFI che omettono di osservare le disposizioni FATCA. |
| FFI | Istituti finanziari esteri al di fuori degli USA. |
| Fondo | Muzinich Firstlight Middle Market ELTIF SICAV, S.A. |
| Gestori del Fondo | Il GEFIA e il Gestore di portafoglio. |
| HMRC | HM Revenue & Customs (autorità tributaria del Regno Unito). |
| IGA | Un accordo intergovernativo. |
| Soggetti indennizzati | Insieme, ogni membro del Consiglio e ogni membro del Gruppo di gestione e ogni loro rispettivo partner, amministratore, socio, gestore, dipendente, agente, consulente, affiliata e membro del personale. |
| Investment Company Act | la legge statunitense "Investment Company Act" (Legge sulle società di investimento) del 1940 e successive modifiche. |
| Proventi d'investimento | Come definito nelle "Condizioni del Fondo", nel paragrafo "Reinvestimento". |
| IRS | US Internal Revenue Service (autorità tributaria degli Stati Uniti). |
| Attività liquide | Le attività menzionate nell'Articolo 50(i) della Direttiva 2009/65/CE. |

| | |
|---|---|
| Legge FATCA del Lussemburgo | La legge nazionale del Lussemburgo che ha recepito l'IGA il 24 luglio 2015. |
| Commissione di gestione | Come definita nel capitolo "Panoramica del Fondo", nel paragrafo "Commissione di gestione e commissione amministrativa". |
| Gruppo di gestione | I Gestori del Fondo, eventuali affiliate dei Gestori del Fondo o loro rispettivi amministratori, soci, dirigenti, dipendenti o agenti. |
| Prodotti Muzinich | Fondi e conti gestiti sponsorizzati, gestiti e/o soggetti a consulenza da parte di membri del Gruppo di gestione. |
| Reddito netto da investimenti | Come definito nelle "Condizioni del Fondo", nel paragrafo "Politica di distribuzione". |
| Agenti di Pagamento | Agenti di pagamenti, rappresentanti e/o banche corrispondenti. |
| Importo di rimborso anticipato ammissibile | Il valore delle Attività liquide, compresi i contanti e i Proventi d'investimento non reinvestiti o già distribuiti. |
| Dati personali | Tutti i dati personali dell'investitore contenuti in qualsiasi documento da esso fornito e ulteriori dati personali raccolti nel corso del suo rapporto con il Fondo, l'Agente amministrativo e/o il Depositario. |
| Regolamento sulle attività a servizio del piano (Plan Asset) | Come definito nella sezione "Rischi relativi al Fondo", nel paragrafo "Considerazioni ERISA". |
| Fondo di attività a servizio del piano | Come definito nella sezione "Rischi relativi al Fondo", nel paragrafo "Considerazioni ERISA". |
| Gestore di portafoglio o Muzinich | Muzinich & Co. Limited oppure, a discrezione del GEFIA, Muzinich & Co. (Dublin) Limited. |
| Prospetto Informativo | Il presente prospetto. |
| Attività in portafoglio ammissibili | Come definito nell'Articolo 11 del Regolamento ELTIF. |
| Periodo di lancio | Come definito nelle "Condizioni del Fondo", nel paragrafo "Periodo di lancio". |
| Data di rimborso | Come definito nella sezione "Panoramica del Fondo", nel paragrafo "Rimborsi". |
| RESA | Il <i>Recueil Electronique des Sociétés et Associations</i> del Lussemburgo. |
| Securities Act | La legge statunitense sui valori mobiliari Securities Act del 1933 e successive modifiche. |
| Azionisti | Investitori con la facoltà di esercitare i diritti dell'investitore direttamente nei confronti del Fondo, compreso il diritto di partecipare alle assemblee generali dei detentori di Azioni. |
| Azioni | Le azioni del Fondo offerte tramite il presente Prospetto. |

2 RELAZIONE DI SINTESI

La presente relazione di sintesi dovrebbe essere interpretata come un'introduzione al presente prospetto (il presente "Prospetto"), di cui non ne sostituisce la lettura completa. La decisione di investire in azioni di Muzinich Firstlight Middle Market ELTIF SICAV, S.A. (il "Fondo") in base all'offerta presentata nel presente Prospetto ("Azioni") dovrebbe essere basata su un esame completo del Prospetto da parte dell'investitore. Qualora sia presentato un ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria in merito alle informazioni contenute nel presente Prospetto, l'investitore ricorrente potrebbe essere tenuto, a norma della legislazione nazionale degli stati membri, UE a sostenere le spese di traduzione del presente Prospetto prima dell'inizio del procedimento legale. Il Fondo potrebbe incorrere in responsabilità civile in quanto entità che ha predisposto la presente sintesi esecutiva, compresa un'eventuale traduzione, e ha presentato domanda per la sua divulgazione, ma soltanto qualora la presente sintesi esecutiva sia fuorviante, inesatta o incompatibile se letta unitamente alle altre parti del presente Prospetto.s

2.1 Fondo

Muzinich Firstlight Middle Market ELTIF SICAV, S.A. è una società d'investimento a capitale variabile (*société d'investissement à capital variable – SICAV*) del Lussemburgo, costituita in data 20 febbraio 2019 e autorizzata dalla *Commission de Surveillance du Secteur Financier* (la "**CSSF**") ai sensi della Parte II della legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 in materia di Organismi di investimento collettivo e successive modifiche (la "**Legge del 2010**"), con la forma giuridica di "public limited company" (società di capitali a sottoscrizione pubblica, *société anonyme – S.A.*) e soggetta alle disposizioni del Regolamento (UE) 2015/760 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (il "**Regolamento ELTIF**"). Il Fondo è in fase di registrazione presso il *Registre de Commerce et des Sociétés* del Lussemburgo. La sede legale del Fondo è 6d, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo. Il Fondo è presente nell'elenco ufficiale degli organismi di investimento collettivo, è approvato dalla CSSF e presenta i requisiti di un fondo d'investimento alternativo ai sensi dell'Articolo 1 della legge del Lussemburgo del 12 luglio 2013 sui Gestori di fondi d'investimento alternativi (la "**Legge del 2013**"). Lo statuto del Fondo (lo "**Statuto**") è stato depositato presso la RCS e sarà pubblicato nella *Recueil Electronique des Sociétés et Associations* (la "**RESA**") del Lussemburgo.

Il Fondo è costituito per un periodo di sei anni dalla sua data di chiusura finale, fatta salva una possibile estensione di un anno o la chiusura anticipata.

Il capitale minimo del Fondo, previsto dalla legge e che deve essere conseguito entro sei mesi dalla data della sua autorizzazione come organismo di investimento collettivo soggetto alla Parte II della Legge del 2010, è pari a EUR 1.250.000. Il capitale iniziale del Fondo è di EUR 30.000 euro, rappresentati da 300 azioni interamente liberate. Il capitale sociale del Fondo corrisponde sempre al suo patrimonio netto totale.

2.2 Gestori del Fondo

Muzinich & Co. (Ireland) Limited (il "**GEFIA**"), una società di capitali irlandese, è il gestore di fondi d'investimento alternativi del Fondo in conformità alle disposizioni del Regolamento 2013 dell'Unione Europea (Gestori di fondi d'investimento alternativi) e a tale riguardo è debitamente autorizzata e regolamentata dalla Banca centrale d'Irlanda.

Il GEFIA intende delegare la gestione del portafoglio relativa al Fondo a Muzinich & Co. Limited, una società di capitali inglese; tuttavia il GEFIA potrà a sua discrezione nominare in alternativa Muzinich & Co. (Dublin) Limited, una società di capitali irlandese (tale delegata, "**Muzinich**" o il "**Gestore di portafoglio**") e, insieme al GEFIA, i "**Gestori del Fondo**").

2.3 Programma di investimento

Il Fondo raccoglierà e investirà il capitale in linea con l'obiettivo UE di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Il Fondo cercherà di investire prevalentemente in prestiti sindacati e in

strumenti di debito privato (entrambi i quali pagano generalmente un tasso d'interesse variabile) e potrà investire altresì in obbligazioni e opportunità d'investimento di livello subordinato. Si prevede che il Fondo avrà un portafoglio ben diversificato.

Al Fondo sarà consentito investire, direttamente o indirettamente tramite società veicolo (ciascuna, una "SPV"), in organismi di portafoglio costituiti in: (i) stati membri UE; o (ii) paesi terzi, purché il paese terzo interessato (a) non sia una giurisdizione ad alto rischio e non cooperativa identificata dal Gruppo di Azione Finanziaria e (b) abbia firmato un accordo con l'Irlanda (quale stato membro UE proprio del GEFIA) e con ogni altro stato membro UE in cui sia prevista la commercializzazione delle Azioni al fine di assicurare che il paese terzo soddisfi totalmente gli standard previsti dall'Articolo 26 del Modello OCSE di convenzione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e assicuri un efficace scambio di informazioni fiscali, compresi eventuali accordi fiscali multilaterali ("**Giurisdizioni idonee**"). Alla data del presente Prospetto, tra i paesi terzi che soddisfano tali criteri figurano (a titolo puramente esemplificativo) Norvegia e Svizzera.

Tutte le società veicolo utilizzate dal Fondo in relazione ai suoi investimenti saranno controllate dal Fondo, avranno lo stesso revisore del Fondo (nella misura in cui è richiesta una revisione di tali società veicolo) e faranno riferimento allo stesso anno finanziario del Fondo.

Gli investimenti del Fondo presenteranno i requisiti di investimenti idonei per un fondo d'investimento europeo a lungo termine ("**ELTIF**"), con particolare riguardo ad attività idonee e alla diversificazione dei rischi d'investimento in conformità al Capitolo II del Regolamento ELTIF.

Quale ELTIF, il Fondo può investire in attività a lungo termine, ossia attività di natura generalmente illiquida, che implicano un capitale cosiddetto "paziente" sulla base degli impegni assunti per un periodo di tempo considerevole, offrono spesso un rendimento tardivo dell'investimento e generalmente hanno un profilo economico di natura a lungo termine.

2.4 Rischi di investimento

L'investimento nel Fondo implicherà rischi significativi dovuti, tra le altre cose, alla natura dei suoi investimenti, i quali possono comprendere attività a lungo termine. I rischi associati agli investimenti in attività a lungo termine sono descritti nella sezione "Alcuni fattori di rischio e potenziali conflitti d'interesse", paragrafo "Natura a lungo termine degli investimenti". Il Fondo sarà esso stesso, e un investimento nel Fondo dovrebbe essere considerato come, di natura a lungo termine. Non può essere in alcun modo garantito che il Fondo raggiungerà i propri obiettivi o che genererà un rendimento del capitale. Gli investitori dovrebbero avere una capacità finanziaria sufficiente per, ed essere disposti ad, assumere i rischi (compresi, tra le altre cose, i rischi di perdita dell'investimento e di mancanza di liquidità) caratteristici dell'investimento descritto nel presente documento e dovrebbero inoltre rivolgersi ai propri consulenti circa le questioni legali, fiscali e di altra natura concernenti un investimento nel Fondo.

3 PANORAMICA DEL FONDO

3.1 Gestore di portafoglio

Muzinich & Co. Limited, una società a responsabilità limitata inglese con sede legale in 8 Hanover Street, London W1S 1YQ e con numero di registrazione 03852444; tuttavia il GEFIA può a sua discrezione nominare in alternativa Muzinich & Co. (Dublin) Limited, una società a responsabilità limitata irlandese con sede legale in 56 Fitzwilliam Square, Dublin 2, Irlanda, e registrata presso la Banca centrale d'Irlanda con il numero 625717.

3.2 GEFIA

Muzinich & Co. (Ireland) Limited, una società di capitali irlandese con sede legale in 32 Molesworth Street, Dublin 2, Irlanda, e registrata presso la Banca centrale d'Irlanda con il numero C30119.

3.3 Fondo

Muzinich Firstlight Middle Market ELTIF SICAV, S.A. è una società d'investimento a capitale variabile (*société d'investissement à capital variable – SICAV*) del Lussemburgo, costituita in data 20 febbraio 2019 e autorizzata ai sensi della Parte II della Legge del 2010, con la forma giuridica di "public limited company" (società di capitali a sottoscrizione pubblica, *société anonyme – S.A.*) e soggetta alle disposizioni del Regolamento ELTIF. Il Fondo è in fase di registrazione presso il *Registre de Commerce et des Sociétés* del Lussemburgo. La sede legale del Fondo è 6d, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo. Il Fondo è presente nell'elenco ufficiale degli organismi di investimento collettivo, è approvato dalla CSSF e presenta i requisiti di un fondo d'investimento alternativo ai sensi dell'Articolo 1 della Legge del 2013. Lo Statuto è stato depositato presso l'RCS e sarà pubblicato nella RESA.

3.4 Distributori, subdistributori e Agenti di pagamento

Distributori e subdistributori

Il Fondo può nominare uno o più distributori, ciascuno relativamente a una o più classi di Azioni. Tali distributori possono essere affiliate del Fondo e/o dei Gestori del Fondo. Muzinich & Co. Limited agirà in qualità di distributore globale iniziale del Fondo e si prevede che nominerà uno o più subdistributori, ciascuno relativamente a una o più classi di Azioni. Oltre ai requisiti generalmente applicabili alla distribuzione di strumenti finanziari, ogni distributore o subdistributore, a seconda del caso, avrà la responsabilità di accertarsi che i potenziali investitori soddisfino i criteri di idoneità sanciti dal Regolamento ELTIF e che gli investimenti del Fondo siano idonei agli investitori privati con riguardo alla loro esperienza, situazione finanziaria e obiettivi d'investimento e di implementare le politiche "know your customer" (conosci i tuoi clienti, KYC) e antiriciclaggio.

Agenti di Pagamento

Il Fondo può nominare uno o più agenti di pagamento, rappresentanti e banche corrispondenti ("**Agenti di pagamento**"), ciascuno relativamente a una o più classi di Azioni.

3.5 Closing, durata del Fondo e rimborsi

| | |
|---|---|
| Closing | Il primo closing del Fondo si terrà il prima possibile. Ulteriori closing possono verificarsi entro un anno dal primo closing. Si prevede che il 100% dell'impegno di ciascun investitore in relazione al Fondo (" Impegno ") sarà prelevato alla data (o in prossimità della stessa) in cui l'Impegno dell'investitore è accettato dal Fondo. |
| Periodo entro cui esercitare il diritto di recesso | Durante un periodo di due settimane a cominciare dalla sua ammissione nel Fondo, un investitore privato può, dandone avviso scritto al Fondo, annullare il proprio Impegno. In tal caso, eventuali importi precedentemente prelevati da tale investitore privato gli saranno restituiti senza alcuna penale. Per maggiore chiarezza onde evitare dubbi, per "ammissione nel Fondo" di cui sopra si intende l'emissione di Azioni a favore di un investitore. |
| Durata | Il Fondo durerà fino al sesto anniversario dalla sua data del closing finale, ma la sua durata potrà essere estesa per un ulteriore anno a discrezione del consiglio di amministrazione del Fondo (il " Consiglio "), fatta salva una chiusura anticipata in caso di totale realizzo del portafoglio del Fondo oppure qualora le opportunità di mercato siano inadeguate a sostenerne la sua gestione corrente. |
| Rimborsi | <p>A decorrere dal 1° gennaio 2022, gli investitori saranno in grado di chiedere il rimborso delle proprie Azioni con cadenza semestrale. I rimborsi potranno essere effettuati nel rispetto delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none">• Il Fondo può onorare le richieste di rimborso sulla base del valore patrimoniale netto al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno (ciascuna, una "Data di rimborso").• Le richieste di rimborso devono pervenire almeno 28 giorni solari prima della Data di rimborso pertinente.• Gli investitori le cui Azioni siano rimborsate su loro richiesta prima della liquidazione del Fondo saranno soggetti a una spesa di rimborso anticipato, che sarà dovuta al Fondo. Tale spesa di rimborso anticipato sarà pari al:<ul style="list-style-type: none">• 2,0% per le Date di rimborso nel 2022;• 1,5% per le Date di rimborso nel 2023;• 1,0% per le Date di rimborso nel 2024; e• 0,5% per le Date di rimborso nel 2025.• A ogni Data di rimborso, i rimborsi complessivi saranno limitati al valore delle attività del Fondo della tipologia di cui all'Articolo 50(1) della Direttiva 2009/65/CE ("Attività liquide"), compresi i contanti e i proventi d'investimento (come definiti nel capitolo "Condizioni del Fondo", paragrafo "Reinvestimento") non reinvestiti o già distribuiti (l'"Importo di rimborso anticipato ammissibile").• Nel caso in cui in un periodo di rimborso le richieste di rimborso superino l'Importo di rimborso anticipato ammissibile, tali richieste saranno evase in misura proporzionale e le richieste in sospeso saranno posticipate alla Data di rimborso successiva.• I proventi di rimborso saranno pagati non appena ragionevolmente possibile dopo aver accertato il valore patrimoniale netto alla Data di rimborso pertinente. |

3.6 Commissioni

Commissione di gestione e commissione amministrativa

Per quanto concerne gli Impegni corrispondenti alle classi di Azioni del Fondo, il Fondo pagherà al GEFIA anche una commissione di gestione annua (la “**Commissione di gestione**”), come specificato di seguito. La Commissione di gestione sarà calcolata in percentuale del valore patrimoniale netto della classe in oggetto e sarà versata al GEFIA posticipatamente ogni trimestre.

| Classe di Azioni | Commissione di gestione massima |
|------------------|---------------------------------|
| H | 0,60% |
| A | 1,00% |
| R | 1,20% |
| P | 1,50% |

La Commissione di gestione sarà ridotta del 100% (senza doppio conteggio) di eventuali: (i) compensi di amministratori, compensi di consulenza finanziaria, compensi di consulenza, compensi di monitoraggio o altre operazioni, versati al GEFIA o a sue affiliate, relativamente agli investimenti del Fondo e (ii) spese di interruzione o annullamento relativamente a operazioni del Fondo non completate pagate al GEFIA o a sue affiliate.

Il GEFIA pagherà la commissione del Gestore di portafoglio a valere sulla Commissione di gestione. Il GEFIA può inoltre pagare la totalità o una parte della Commissione di gestione e/o il Gestore di portafoglio può pagare la totalità o una parte della propria commissione a qualsiasi soggetto che investa nel o fornisca servizi al GEFIA o al Gestore di portafoglio, oppure nei confronti del Fondo, inclusi eventuali distributori o subdistributori.

Oltre a quanto precede, il Fondo pagherà al GEFIA, posticipatamente ogni trimestre, una commissione amministrativa annua pari allo 0,15% del proprio valore patrimoniale netto. La commissione amministrativa sarà calcolata in percentuale del valore patrimoniale netto della classe in oggetto e sarà versata al GEFIA posticipatamente ogni trimestre. Per maggiore chiarezza onde evitare dubbi, tale commissione è aggiuntiva rispetto alle commissioni dovute dal Fondo all’Agente amministrativo.

3.7 Programma di investimento

Orientamento d’investimento

Il Fondo raccoglierà e investirà il capitale in linea con l’obiettivo UE di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Il Fondo cercherà di investire prevalentemente in prestiti sindacati e in strumenti di debito privato (entrambi i quali pagano generalmente un tasso d’interesse variabile) e potrà investire altresì in obbligazioni e opportunità d’investimento di livello subordinato. Si prevede che il Fondo avrà un portafoglio ben diversificato.

Orientamento geografico

Al Fondo sarà consentito investire, direttamente o indirettamente tramite SPV, in organismi di portafoglio costituiti in Giurisdizioni idonee.

Natura a lungo termine Quale ELTIF, il Fondo può investire in attività a lungo termine, ossia attività di natura generalmente illiquida, che implicano un capitale cosiddetto “paziente” sulla base degli impegni assunti per un periodo di tempo considerevole, offrono spesso un rendimento tardivo dell’investimento e generalmente hanno un profilo economico di natura a lungo termine. Il Fondo sarà esso stesso, e un investimento nel Fondo dovrebbe essere considerato come, di natura a lungo termine.

4 PROGRAMMA D'INVESTIMENTO

4.1 Obiettivo d'investimento

Il Fondo raccoglierà e investirà il capitale in linea con l'obiettivo UE di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Il Fondo cercherà di investire prevalentemente in prestiti sindacati e in strumenti di debito privato (entrambi i quali pagano generalmente un tasso d'interesse variabile) e potrà investire altresì in obbligazioni e opportunità d'investimento di livello subordinato. Per maggiore chiarezza, il Fondo può concedere prestiti in modalità diretta. Si prevede che il Fondo avrà un portafoglio ben diversificato. Al Fondo sarà consentito investire, direttamente o indirettamente tramite SPV, in organismi di portafoglio costituiti in Giurisdizioni idonee. Quale ELTIF, il Fondo può investire in attività a lungo termine, ossia attività di natura generalmente illiquida, che implicano un capitale cosiddetto "paziente" sulla base degli impegni assunti per un periodo di tempo considerevole, offrono spesso un rendimento tardivo dell'investimento e generalmente hanno un profilo economico di natura a lungo termine. Il Fondo sarà esso stesso, e un investimento nel Fondo dovrebbe essere considerato come, di natura a lungo termine.

Gli investimenti del Fondo presenteranno i requisiti di investimenti idonei per un ELTIF, con particolare riguardo ad attività idonee e alla diversificazione dei rischi d'investimento in conformità al Capitolo II del Regolamento ELTIF, come illustrato in dettaglio nell'Appendice B.

Tutte le società veicolo utilizzate dal Fondo in relazione ai suoi investimenti saranno controllate dal Fondo, avranno lo stesso revisore del Fondo (nella misura in cui è richiesta una revisione di tali società veicolo) e faranno riferimento allo stesso anno finanziario del Fondo.

La performance del Fondo non sarà determinata con riferimento ad alcun benchmark.

4.2 Restrizioni agli investimenti

Al Fondo si applicheranno le seguenti restrizioni agli investimenti:

- (i) A meno che sia consentito dal Comitato consultivo (come definito nel capitolo "Condizioni del Fondo", paragrafo "Comitato consultivo"), il Fondo investirà non oltre il 5% degli Impegni complessivi nei prestiti, titoli, warrant, obbligazioni non garantite o altri strumenti di qualsiasi singolo organismo di portafoglio. Qualora il Fondo investa oltre il 5% degli Impegni complessivi nei prestiti, titoli, warrant, obbligazioni non garantite o altri strumenti di qualsiasi singolo organismo di portafoglio, il Gestore di portafoglio compirà ogni ragionevole sforzo per vendere o altrimenti alienare una porzione di tale investimento entro 12 mesi dalla sua acquisizione in misura necessaria affinché la partecipazione del Fondo in tale investimento non superi il 5% degli Impegni complessivi.
- (ii) Il Fondo non investirà in alcun credito al consumo o nel finanziamento di capitale circolante (*Betriebsmittelkredite*).

Tali restrizioni agli investimenti si applicheranno nel momento in cui viene effettuato l'investimento pertinente.

Oltre a quanto precede, dovranno essere osservati anche alcuni requisiti relativi alla composizione del portafoglio applicabili agli ELTIF e ai fondi autorizzati ai sensi della Parte II della Legge del 2010, come illustrato in dettaglio nell'Appendice B.

4.3 Allocazione di opportunità d'investimento

Le opportunità d'investimento in linea con l'obiettivo d'investimento del Fondo e reperite dai Gestori del Fondo, da qualsiasi loro affiliata o da loro rispettivi amministratori, soci, funzionari, dipendenti o agenti (insieme il "**Gruppo di gestione**") saranno generalmente allocate al Fondo e ad altri fondi e conti gestiti sponsorizzati, gestiti e/o soggetti a consulenza da parte di membri del Gruppo di gestione ("**Prodotti Muzinich**") nell'ambito delle cui strategie rientra anche l'opportunità d'investimento in proporzione al loro rispettivo capitale disponibile complessivo; tuttavia le allocazioni potranno essere effettuate non in proporzione al capitale disponibile complessivo qualora tali allocazioni siano

eseguite in buona fede e non determinino uno svantaggio improprio per il Fondo o qualsiasi altro Prodotto Muzinich. Tra le motivazioni di tale allocazione non proporzionale possono figurare (a titolo puramente esemplificativo): considerazioni fiscali, normative e giuridiche; la giurisdizione della società partecipata; l'importo del potenziale successivo investimento che potrebbe essere richiesto per tale investimento e gli altri investimenti del Fondo o per qualsiasi altro Prodotto Muzinich; la dimensione dell'investimento (compresa la dimensione minima del lotto); l'orizzonte temporale dell'investimento; l'accantonamento del capitale in ordine a opportune riserve e circostanze imprevedute; concentrazione di portafoglio (ad esempio, qualora sia determinato in buona fede che un'aggiunta proporzionale determinerà una concentrazione eccessiva (ad esempio, settoriale o valutaria) alle luce delle politiche di diversificazione e di altre opportunità disponibili per il Fondo o qualsiasi altro prodotto Muzinich); cambiamento di esigenze o circostanze di liquidità; la porzione del periodo d'investimento del Fondo o di qualsiasi altro Prodotto Muzinich è passata; e l'obiettivo del tasso di rendimento interno o altro profilo di rendimento del Fondo o di qualsiasi altro Prodotto Muzinich. Muzinich può modificare di volta in volta le summenzionate dinamiche di allocazione degli investimenti, purché tali modifiche non incidano in misura sostanzialmente negativa sul Fondo.

4.4 Ricorso al prestito

Il Fondo può assumere in prestito fino al 30% del valore del suo capitale a scopo d'investimento in Attività idonee ai fini ELTIF (come definite nell'Appendice B) come consentito dal Regolamento ELTIF, con l'eccezione dei prestiti descritti nel punto (iii) della descrizione di Attività idonee ai fini ELTIF riportata nell'Appendice B, e purché le partecipazioni in contanti o in strumenti liquidi equivalenti del Fondo non siano sufficienti a effettuare l'investimento interessato. Eventuali prestiti assunti devono essere contratti nella stessa valuta delle attività da acquisire con la liquidità presa in prestito; devono avere una scadenza non superiore alla vita del Fondo e devono comprendere attività che rappresentino non oltre il 30% del valore patrimoniale netto del capitale del Fondo.

Fatto salvo l'Articolo 16 del Regolamento ELTIF, il Fondo può, direttamente o indirettamente tramite una società veicolo, perfezionare garanzie, indennizzi, pattuizioni e intese in relazione agli investimenti da esso effettuati. Il Fondo può garantire tali assunzioni di prestiti, garanzie, indennizzi, pattuizioni e intese con ipoteche, oneri, pegni o cessioni di garanzie reali sulla totalità o su qualsiasi attività del Fondo.

L'assunzione di prestiti da parte del Fondo può avvenire soltanto da professionisti di prim'ordine specializzati in questo tipo di operazioni, fatte salve le restrizioni di seguito indicate:

- (i) Il rischio di controparte risultante dalla differenza tra (a) il valore delle attività trasferite a garanzia dal Fondo a un prestatore nell'ambito di operazioni di assunzione di prestiti, e (b) l'importo dovuto dal Fondo a tale prestatore, non può superare il 20% delle attività del Fondo. Il Fondo può inoltre fornire garanzia ricorrendo ad accordi di garanzia che non determinino un trasferimento di proprietà o che limitino il rischio di controparte con altri mezzi.
- (ii) Il rischio di controparte risultante dalla somma di (a) la differenza tra il valore delle attività trasferite a garanzia nell'ambito di operazioni di prestito titoli (come definite nell'Appendice B) e gli importi dovuti come da ultimo comma del capitolo "Requisiti della composizione del portafoglio applicabili a fondi autorizzati ai sensi della Parte II della Legge del 2010" nell'appendice B, paragrafo "Vendite allo scoperto", e (b) la differenza tra le attività trasferite a garanzia e gli importi assunti in prestito sopra menzionati, non può, relativamente a un unico prestatore, superare il 20% delle attività del Fondo.

4.5 Politica di copertura

Muzinich intende coprire l'esposizione del Fondo al rischio di cambio dovuto a investimenti denominati in valute diverse dall'euro (o valuta diversa dall'euro in cui è stato effettuato un Impegno). Tuttavia si fa notare agli investitori che Muzinich non ha alcun obbligo di impegnarsi in tali accordi di copertura.

Il Fondo può acquistare e vendere valuta estera congiuntamente all'acquisto o alla vendita di investimenti in fondi sottostanti nell'ambito della propria strategia di copertura. Le operazioni in valuta estera del Fondo possono essere condotte a pronti al fine di soddisfare il regolamento degli

investimenti. Il Fondo può inoltre perfezionare contratti per il regolamento a termine di valute estere tramite contratti a termine, contratti di opzione o altri strumenti di copertura valutaria. Il Fondo perfezionerà operazioni in valuta estera come strumento di copertura e non acquisterà né venderà autonomamente valute estere.

Per finalità di copertura il Fondo può inoltre ricorrere all'uso di credit default swap (sia "single-name" che su indici) e future su tassi d'interesse.

Gli strumenti finanziari derivati possono essere utilizzati soltanto a scopo di copertura dei rischi insiti in altri investimenti del Fondo.

5 CONDIZIONI DEL FONDO

Le seguenti informazioni sono qualificate nella loro interezza dallo Statuto. Nel caso in cui le descrizioni o i termini di cui al presente Prospetto non siano compatibili con o siano contrari ai termini di cui allo Statuto, farà fede lo Statuto. Per eventuali informazioni non trattate nella seguente descrizione dei termini del Fondo, si rimandano gli investitori all'Appendice A: Informativa per investitori previste dall'AIFMD.

| | |
|---------------------------------------|---|
| Fondo | Muzinich Firstlight Middle Market ELTIF SICAV, S.A., una società d'investimento a capitale variabile (société d'investissement à capital variable – SICAV) del Lussemburgo, costituita in data 20 febbraio 2019 e autorizzata dalla CSSF ai sensi della Parte II della Legge del 2010, con la forma giuridica di “public limited company” (società di capitali a sottoscrizione pubblica, société anonyme – S.A.) e soggetta alle disposizioni del Regolamento ELTIF. Il Fondo è in fase di registrazione presso il Registre de Commerce et des Sociétés del Lussemburgo. La sede legale del Fondo è 6d, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo. Il Fondo è presente nell'elenco ufficiale degli organismi di investimento collettivo, è approvato dalla CSSF e presenta i requisiti di un fondo d'investimento alternativo ai sensi dell'Articolo 1 della Legge del 2013. Lo Statuto è stato depositato presso l'RCS e sarà pubblicato nella RESA. |
| GEFIA | Muzinich & Co. (Ireland) Limited, una società di capitali irlandese con sede legale in 32 Molesworth Street, Dublin 2, Irlanda, e registrata presso la Banca Centrale d'Irlanda con il numero C30119, è il gestore di fondi d'investimento alternativi del Fondo in conformità alle disposizioni del Regolamento 2013 dell'Unione Europea (gestori di fondi d'investimento alternativi). Sotto questo aspetto Muzinich & Co. (Ireland) Limited è debitamente autorizzata e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda. |
| Gestore di portafoglio | Il GEFIA intende delegare la gestione del portafoglio relativa al Fondo a Muzinich & Co. Limited; tuttavia il GEFIA potrà a sua discrezione nominare in alternativa Muzinich & Co. (Dublin) Limited. Sotto questo aspetto Muzinich & Co. Limited è debitamente autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito e Muzinich & Co. (Dublin) Limited è debitamente autorizzata e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda. |
| Distributori e subdistributori | Il Fondo può nominare uno o più distributori, ciascuno relativamente a una o più classi di Azioni. Tali distributori possono essere affiliate del Fondo e/o dei Gestori del Fondo. Muzinich & Co. Limited agirà in qualità di distributore globale iniziale del Fondo e si prevede che nominerà uno o più subdistributori, ciascuno relativamente a una o più classi di Azioni. Oltre ai requisiti generalmente applicabili alla distribuzione di strumenti finanziari, ogni distributore o subdistributore, a seconda del caso, avrà la responsabilità di accertarsi che i potenziali investitori soddisfino i criteri di idoneità sanciti dal Regolamento ELTIF e che gli investimenti del Fondo siano idonei agli investitori privati con riguardo alla loro esperienza, situazione finanziaria e obiettivi d'investimento e di implementare le politiche “know your customer” (conosci i tuoi clienti, KYC) e antiriciclaggio. |
| Impegni | Gli Impegni saranno accettati se denominati in euro; tuttavia il Consiglio può a sua discrezione scegliere di accettare Impegni denominati in valute diverse dall'euro. In conseguenza di ciò, sono disponibili Azioni per ciascuna delle categorie di classi di Azioni illustrate nella tabella sottostante nelle seguenti valute: CHF, DKK, EUR, GBP, NOK, SEK e USD. Le Azioni in tali valute sono disponibili anche come classi con copertura e classi senza copertura. L'Impegno minimo di un investitore è il seguente (o importo corrispondente nella valuta di sottoscrizione applicabile): |

| Classe di Azioni | Impegno minimo |
|------------------|----------------|
| H* | € 5.000.000 |
| A | €1.000.000 |
| R | €100.000 |
| P | €10.000 |

* Le Azioni H sono destinate agli investitori istituzionali (per gli investitori nell'Unione Europea si intendono le "controparti idonee", come definite dalla Direttiva 2014/65/UE (MiFID II) che investono per proprio conto. Le Azioni H sono inoltre disponibili per investitori a cui non è consentito accettare e trattenere commissioni a causa di requisiti normativi oppure di singoli accordi commissionali con i propri clienti.

A sua sola discrezione, il Consiglio può accettare singoli Impegni di importi inferiori, fatta salva l'osservanza dell'Articolo 30(3) del Regolamento ELTIF.

Closing

Il primo closing del Fondo si terrà il prima possibile. Ulteriori closing possono verificarsi entro un anno dal primo closing. Si prevede che il 100% dell'Impegno di ciascun investitore sarà prelevato alla data (o in prossimità della stessa) in cui l'Impegno dell'investitore è accettato dal Fondo.

Investitori idonei

Le Azioni possono essere acquisite soltanto da Investitori idonei. Per "**Investitore idoneo**" si intende un investitore che soddisfa i criteri di idoneità previsti dal Regolamento ELTIF, ossia (i) un investitore professionale¹ e (ii) un investitore privato; tuttavia qualora il portafoglio di strumenti finanziari di tale investitore privato (composto da depositi liquidi e strumenti finanziari, con l'esclusione di strumenti finanziari dati in garanzia) non superi EUR 500.000, tale investitore privato non potrà investire un importo complessivo superiore al 10% del suo portafoglio di strumenti finanziari nel Fondo e in qualsiasi altro ELTIF e l'importo iniziale investito nel Fondo e in qualsiasi altro ELTIF non potrà essere inferiore a EUR 10.000.

Qualora il Consiglio stabilisca che un investitore non è più un Investitore idoneo o qualora l'investitore sia inadempiente rispetto ai propri obblighi oppure abbia violato le sue dichiarazioni o garanzie nei confronti del Fondo, oppure ometta di rilasciare tali dichiarazioni o garanzie o di fornire informazioni (ad esempio quelle richieste dalla legge Foreign Account Tax Compliance Act statunitense ("**FATCA**") o legge analoga) come eventualmente richiesto dal Consiglio, quest'ultimo può (i) chiedere/imporre a tale investitore di vendere la totalità o parte delle proprie Azioni in conformità allo Statuto, o (ii) rimborsare le Azioni di tale investitore in conformità allo Statuto.

L'Agente amministrativo, Agente di pagamento, distributore o subdistributore (ove appropriato) verificherà che ogni investitore sia un Investitore idoneo.

Periodo entro cui esercitare il diritto di recesso

Durante un periodo di due settimane a cominciare dalla sua ammissione nel Fondo, un investitore privato può, dandone avviso scritto al Fondo, annullare il proprio Impegno. In tal caso, eventuali importi precedentemente prelevati da tale investitore privato gli saranno restituiti senza alcuna

¹ Per investitore professionale si intende un investitore considerato un cliente professionale o che potrebbe, su richiesta, essere trattato come un cliente professionale in conformità all'Allegato II della Direttiva 2014/65/UE

penale. Per maggiore chiarezza onde evitare dubbi, per “ammissione nel Fondo” di cui sopra si intende l’emissione di Azioni a favore di un investitore.

Obiettivo di dimensione del Fondo

Il Fondo punterà a raggiungere Impegni totali per un importo di EUR 200 milioni, tuttavia il Consiglio può a sua esclusiva discrezione accettare un importo superiore o inferiore.

Durata

Il Fondo durerà fino al sesto anniversario dalla sua data del closing finale, ma la sua durata potrà essere estesa per un ulteriore anno a discrezione del Consiglio, fatta salva una chiusura anticipata in caso di piena realizzazione del portafoglio del Fondo oppure qualora le opportunità di mercato siano inadeguate a sostenerne la sua gestione corrente. Lo Statuto consente una regolare alienazione delle attività del Fondo al fine di rimborsare le Azioni successivamente alla chiusura dello stesso. I rimborsi agli investitori avranno inizio il giorno successivo alla data di chiusura del Fondo. In conformità all’articolo 21 del Regolamento ELTIF, almeno un anno prima della data di chiusura del Fondo sarà adottato un calendario dettagliato.

Periodo di lancio

Il periodo di lancio del Fondo avrà inizio al primo closing e terminerà nel primo anniversario del closing finale (il “**Periodo di lancio**”); il Consiglio può comunque estendere il Periodo di massimo un anno, con l’obbligo tuttavia di non prolungarlo fin oltre la metà della vita del Fondo.

Relazioni agli investitori

Il Fondo fornirà ai propri investitori (i) bilanci sottoposti a revisione con frequenza annuale, a cominciare dal primo anno intero di attività del Fondo e (ii) relazioni semestrali non sottoposte a revisione. Il Fondo pubblicherà ogni anno una relazione dettagliata della propria attività e della gestione del proprio patrimonio, comprensiva di uno stato patrimoniale e di un conto economico, della composizione dettagliata del suo patrimonio e della relazione della società di revisione.

Comitato consultivo

Il Fondo creerà un comitato consultivo (il “**Comitato consultivo**”) composto da rappresentanti degli investitori selezionati dal consiglio (che possono, per maggiore chiarezza, comprendere distributori, subdistributori e/o affiliate degli stessi).

Oltre alle sue funzioni, il Comitato consultivo fornirà la consulenza e i suggerimenti richiesti dal Consiglio o dal GEFIA in relazione a investimenti, potenziali conflitti d’interesse e altre questioni. Il GEFIA o il Consiglio, a seconda del caso, avranno la responsabilità ultima di tutte le decisioni relative alle attività operative e alla gestione del Fondo.

Politica di distribuzione

Dopo la data del closing finale del Fondo, si prevede che il Fondo distribuirà almeno l’85% del Reddito netto da investimenti con frequenza semestrale (al 31 marzo e al 30 settembre di ogni anno (oppure, qualora tali date non cadessero in un giorno lavorativo, il giorno lavorativo successivo) (ognuna, una “**data di distribuzione**”). Il “**Reddito netto da investimenti**” comprende tutti gli interessi o i proventi delle commissioni percepiti in contanti relativamente agli investimenti sottostanti, salvo nella misura in cui tale reddito sia impiegato in ordine a Commissioni di gestione o altre spese del Fondo, nonché opportune riserve. Le distribuzioni saranno corrisposte non appena ragionevolmente possibile dopo aver accertato il valore patrimoniale netto alla data di distribuzione pertinente.

Reinvestimento

Il Gestore di portafoglio può, a sua discrezione, scegliere di reinvestire eventuali Proventi d’investimento. I “**Proventi d’investimento**” comprendono tutti i proventi percepiti relativamente agli investimenti (compreso il Reddito netto da investimenti) salvo nella misura in cui tale

reddito sia impiegato in ordine a Commissioni di gestione o altre spese del Fondo, nonché opportune riserve.

Investimenti in closing successivi

Gli investitori che effettuano Impegni in qualsiasi closing dopo il primo closing, oppure gli investitori che aumentano il proprio Impegno dopo il primo closing, acquisiranno generalmente le Azioni a un prezzo per Azione basato sul valore patrimoniale netto della classe di Azioni interessata alla data successiva in cui è calcolato il valore patrimoniale netto della classe di Azioni in oggetto successivamente all'accettazione dell'Impegno dell'investitore da parte del Fondo.

Costi di istituzione del Fondo

Il Fondo rimborserà al GEFIA le spese organizzative e di costituzione, compresi i costi per l'istituzione di entità appartenenti alla struttura del fondo più ampia, le spese legali, di viaggio, contabili, di deposito di documenti, di stampa, di raccolta del capitale e altre spese organizzative e ammorterà tali costi nell'arco dei primi tre esercizi finanziari. Il GEFIA si farà carico (tramite una compensazione con la Commissione di gestione o in altro modo) di tutte le spese organizzative superiori all'1% degli eventuali Impegni complessivi del Fondo.

Costi relativi all'acquisizione di attività

Il Fondo pagherà tutti i propri costi e spese associati all'acquisizione, detenzione, osservanza e alienazione dei propri investimenti, comprese le spese straordinarie, come ad esempio in relazione a eventuali contenziosi, salvo in ogni caso nella misura in cui tali spese siano rimborsate da società in portafoglio (rimborsi che possono essere a titolo di viaggio, sussistenza e altre spese vive sostenute in relazione all'effettuazione, monitoraggio, osservanza e/o alienazione degli investimenti di tale società in portafoglio, compresi investimenti successivi e nuovi finanziamenti).

Commissione di gestione

Per quanto concerne gli Impegni corrispondenti alle classi di Azioni del Fondo, il Fondo pagherà al GEFIA la Commissione di gestione annua, come specificato di seguito. La Commissione di gestione sarà calcolata in percentuale del valore patrimoniale netto della classe in oggetto e sarà versata al GEFIA posticipatamente ogni trimestre.

| Classe di Azioni | Commissione di gestione massima |
|-------------------------|--|
| H | 0,60% |
| A | 1,00% |
| R | 1,20% |
| P | 1,50% |

La Commissione di gestione sarà ridotta del 100% (senza doppio conteggio) di eventuali (i) compensi di amministratori, compensi di consulenza finanziaria, compensi di consulenza, compensi di monitoraggio o altre operazioni, versati al GEFIA o a sue affiliate, relativamente agli investimenti del Fondo e (ii) spese di interruzione o annullamento relativamente a operazioni del Fondo non completate pagate al GEFIA o a sue affiliate.

Non sono dovute commissioni legate alla performance.

Il GEFIA pagherà la commissione del Gestore di portafoglio a valere sulla Commissione di gestione. Il GEFIA può inoltre pagare la totalità o una parte della Commissione di gestione e/o il Gestore di portafoglio può pagare la

totalità o una parte della propria commissione a qualsiasi soggetto che investa nel o fornisca servizi al GEFIA o al Gestore di portafoglio, oppure nei confronti del Fondo, inclusi eventuali distributori o subdistributori.

Altri costi

Il Fondo pagherà al GEFIA, posticipatamente ogni trimestre, una commissione amministrativa annua pari allo 0,15% del proprio valore patrimoniale netto. La commissione amministrativa sarà calcolata in percentuale del valore patrimoniale netto della classe in oggetto e sarà versata al GEFIA posticipatamente ogni trimestre. Per maggiore chiarezza onde evitare dubbi, tale commissione è aggiuntiva rispetto alle commissioni dovute dal Fondo all'Agente amministrativo.

Il Depositario avrà diritto a ricevere, a valere sulle attività del Fondo, una commissione annua non superiore allo 0,10% del valore patrimoniale netto di ciascun Fondo, maturata giornalmente e pagabile mensilmente in via posticipata. Il Depositario ha il diritto di ottenere il rimborso delle proprie ragionevoli spese vive dal Fondo.

L'Agente Amministrativo avrà diritto a ricevere una commissione annua, fino allo 0,10% del valore patrimoniale netto del Fondo, maturata giornalmente e pagabile mensilmente in via posticipata, a valere sulle attività del Fondo. L'Agente Amministrativo ha il diritto di ottenere il rimborso delle proprie ragionevoli spese vive dal Fondo.

Fatto salvo quanto precede, il GEFIA pagherà tutte le spese amministrative e generali ordinarie sostenute in relazione al mantenimento e alla gestione dei propri uffici, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, gli stipendi dei dipendenti, i canoni di affitto e le utenze.

Oltre alla Commissione di gestione, il Fondo pagherà tutti i propri altri costi e spese, comprese tutte le spese generali del Consiglio e del GEFIA sostenute in relazione alle attività del Fondo, come ad esempio spese legali, di revisione contabile, consulenza, deposito, amministrazione, agenzia di trasferimento, finanziamento, copertura, contabilità, marketing e le commissioni di custodia; i compensi e le spese corrisposti ai membri del consiglio; le spese associate al bilancio del Fondo, alle dichiarazioni dei redditi e a eventuali obblighi di rendicontazione o presentazione di documenti in relazione al Fondo; spese vive sostenute in relazione a operazioni non perfezionate; spese relative al Comitato consultivo e ad assemblee degli investitori, nonché a eventuali altri incontri con qualsiasi investitore; spese assicurative (compresa l'assicurazione per amministratori e dirigenti); compensi di agenti di pagamento, rappresentanti e banche corrispondenti ed eventuali imposte, diritti o altri oneri governativi imposti nei confronti del Fondo.

Il distributore o subdistributore applicabile potrà addebitare una commissione di sottoscrizione fino al 2% dell'Impegno di un investitore.

Rapporto totale dei costi

Il rapporto totale dei costi del Fondo rispetto al capitale dello stesso sarà prevedibilmente compreso nella fascia 0,35%-0,55% in aggiunta alla commissione di gestione della classe di azioni.

Veicoli d'investimento alternativi

Per motivi legali, fiscali, normativi o di altra natura, il Fondo potrebbe costituire una o più entità d'investimento alternative al fine di effettuare, ristrutturare o altrimenti detenere investimenti al di fuori del Fondo. In linea generale, in tal caso ogni investitore partecipante a tale veicolo d'investimento alternativo parteciperà a termini e condizioni sostanzialmente identici a quelli con cui partecipa al Fondo.

Trasferimenti

Un investitore può liberamente vendere, cedere o trasferire qualsiasi azione del Fondo, a condizione che il cedente soddisfi tutte le procedure antiriciclaggio/KYC e altri requisiti legali.

Principi contabili, valutazioni e valore patrimoniale netto

Tutti i bilanci del Fondo saranno redatti conformemente agli International Financial Reporting Standard.

Le attività e passività del Fondo saranno valutate in ogni suo momento di valutazione, come di seguito indicato:

- Le attività illiquide del Fondo saranno valutate al valore equo in conformità alle International Private Equity and Venture Capital Guidelines (linee guida internazionali su private equity e venture capital), Edizione dicembre 2014 (e successive modifiche o nuove pubblicazioni). La società di revisione del Fondo esaminerà ed esprimerà un parere sul valore equo degli investimenti del Fondo alla fine di ogni anno solare; e
- Le attività quotate o negoziate su una borsa valori riconosciuta per cui le quotazioni di mercato siano prontamente disponibili saranno valutate all'ultimo prezzo di mercato medio. Laddove un titolo sia quotato o negoziato in più borse valori riconosciute, la borsa valori o il mercato pertinente sarà la borsa valori o il mercato principale in cui il titolo in questione è quotato o negoziato ovvero la borsa valori o il mercato che a giudizio del GEFIA offre i criteri più equi ai fini della determinazione del valore dell'investimento in oggetto.

Il valore patrimoniale netto del Fondo e il valore patrimoniale netto per Azione saranno determinati dall'Agente amministrativo nell'ultimo giorno di ogni mese solare e messi a disposizione degli investitori generalmente entro l'ultimo giorno del mese solare successivo.

Il Consiglio può temporaneamente sospendere la determinazione del valore patrimoniale netto del Fondo e del valore patrimoniale netto per Azione nelle circostanze indicate nello Statuto.

Investitori inadempienti

Un investitore che ometta per qualsiasi motivo (i) di anticipare un importo oggetto di un avviso di prelievo o (ii) di eseguire od osservare qualsiasi altro termine, pattuizione, condizione, dichiarazione o garanzia specificati nel suo contratto di sottoscrizione, sarà considerato un investitore inadempiente e soggetto alle disposizioni e ai provvedimenti descritti in maggiore dettaglio nello Statuto.

Rimborsi

A decorrere dal 1° gennaio 2022, gli investitori saranno in grado di chiedere il rimborso delle proprie Azioni con cadenza semestrale. I rimborsi potranno essere effettuati nel rispetto delle seguenti condizioni:

- Il Fondo può onorare le richieste di rimborso sulla base del valore patrimoniale netto ad ogni Data di rimborso.
- Le richieste di rimborso devono pervenire almeno 28 giorni solari prima della Data di rimborso pertinente.
- Gli investitori le cui Azioni siano rimborsate su loro richiesta prima della liquidazione del Fondo saranno soggetti a una spesa di rimborso anticipato, che sarà dovuta al Fondo. Tale spesa di rimborso anticipato sarà pari al:
 - 2,0% per le Date di rimborso nel 2022;
 - 1,5% per le Date di rimborso nel 2023;

- 1,0% per le Date di rimborso nel 2024; e
 - 0,5% per le Date di rimborso nel 2025.
- A ogni Data di rimborso, i rimborsi complessivi saranno limitati all'Importo di rimborso anticipato ammissibile.
 - I proventi di rimborso saranno pagati generalmente in contanti non appena ragionevolmente possibile dopo aver accertato il valore patrimoniale netto alla Data di rimborso pertinente. I proventi di rimborso possono essere pagati anche mediante una consegna in natura dei titoli o di altre attività detenuti dal Fondo, tenendo in debita considerazione il principio di pari trattamento di tutti gli Azionisti e fatto salvo il consenso degli Azionisti interessati.

Nel caso in cui in un periodo di rimborso le richieste di rimborso superino l'Importo di rimborso anticipato ammissibile, tali richieste saranno evase in misura proporzionale e le richieste in sospeso saranno posticipate alla Data di rimborso successiva.

Indennizzo e discolpa

Il Fondo terrà ogni membro del Consiglio e ogni membro del Gruppo di gestione e i loro rispettivi singoli partner, amministratori, soci, gestori, dipendenti, agenti, consulenti, affiliate e membri del personale (insieme, i "**Soggetti indennizzati**") indenni e manlevati nei confronti di tutte le pretese, passività, costi e spese, comprese le spese legali, di giudizio e gli importi pagati per la difesa e il regolamento da essi sostenuti (insieme, i "**Danni**"), a causa delle loro attività svolte per conto del Fondo o degli investitori, salvo (i) in caso di frode, negligenza grave o comportamento doloso del Soggetto indennizzato interessato, o (ii) in relazione a qualsivoglia questione direttamente risultante da una violazione sostanziale, da parte del Soggetto indennizzato, del contratto di gestione del fondo d'investimento alternativo che prevede la nomina del GEFIA o del contratto di gestione del portafoglio che prevede la nomina di Muzinich, in ogni caso (a) a cui non sia posto rimedio nei 30 giorni successivi a tale violazione e (b) su cui un tribunale di giurisdizione competente si pronunci in seguito.

Nessun Soggetto indennizzato sarà tenuto a rispondere nei confronti del Fondo per Danni in ragione delle sue attività svolte per conto del Fondo o degli investitori, salvo se (i) derivanti da frode, negligenza grave o comportamento doloso, oppure (ii) in relazione a qualsiasi questione derivante da una violazione sostanziale, da parte del Soggetto indennizzato, del contratto di gestione del fondo d'investimento alternativo, in ogni caso (a) cui non sia posto rimedio nei 30 giorni successivi a tale violazione e (b) su cui un tribunale di giurisdizione competente si pronunci in seguito.

Categorie di azioni

Fatta salva l'approvazione della CSSF e l'emissione di una versione opportunamente aggiornata del presente Prospetto, il Consiglio avrà la facoltà di emettere una o più ulteriori classi di azioni del Fondo, le cui condizioni applicabili potrebbero differire da quelle descritte nel presente Prospetto (tra cui, a titolo puramente esemplificativo, la valuta di sottoscrizione e/o la Commissione di gestione e/o la commissione di distribuzione dovuta in ordine a tale classe o classi).

Conversioni

Agli Azionisti non è consentito convertire Azioni di una classe in Azioni di un'altra classe.

Assemblee degli investitori

L'assemblea generale annuale degli Azionisti del Fondo si terrà presso la sede legale del Fondo in Lussemburgo entro sei mesi dalla fine di ogni esercizio finanziario. I dettagli di convocazione relativamente a ogni assemblea generale saranno forniti con la modalità prescritta dallo Statuto.

I lavori di qualsivoglia assemblea generale straordinaria convocata per deliberare su modifiche allo Statuto saranno validi soltanto qualora siano rappresentati Azionisti detentori di almeno la metà del capitale del Fondo e l'ordine del giorno indichi le modifiche proposte allo Statuto e, ove applicabile, il testo di quelle riguardanti l'oggetto sociale o la forma giuridica del Fondo. Qualora la prima di queste condizioni non sia soddisfatta, dovrà essere convocata una seconda assemblea con la modalità prescritta dallo Statuto. I lavori della seconda assemblea saranno validi indipendentemente dalla percentuale del capitale del Fondo rappresentata. In entrambe le assemblee le delibere saranno validamente adottate soltanto se approvate dai due terzi dei voti espressi. Nei voti espressi non sono compresi quelli relativi ad Azioni rappresentate all'assemblea, ma in ordine alle quali gli Azionisti non hanno preso parte al voto, si sono astenuti o hanno espresso un voto in bianco o nullo.

Diritti di voto

Ogni Azione conferisce all'Azionista presente o rappresentato all'assemblea generale pertinente il diritto a un voto. I voti relativi a frazioni di Azioni non sono consentiti. Nell'avviso di convocazione di qualsivoglia assemblea generale il Consiglio può stabilire che agli Azionisti sia consentito votare soltanto qualora essi confermino la loro partecipazione entro una determinata ora e data prima dell'assemblea generale in oggetto.

Consiglio

In conformità alla legge del Lussemburgo, gli Azionisti determineranno il numero di membri del consiglio e conferiranno al Consiglio, in un'assemblea degli Azionisti, un mandato non superiore a sei anni; tuttavia un membro del Consiglio può essere nominato soltanto con la previa approvazione della CSSF. I membri del Consiglio possono essere rieletti. In un'assemblea degli Azionisti, questi ultimi possono destituire qualsiasi membro del Consiglio.

Liquidazione

In conformità alla Legge del Lussemburgo, qualora il capitale del Fondo scenda al di sotto di due terzi del suo capitale minimo di EUR 1.250.000, il Consiglio deve sottoporre la questione dello scioglimento del Fondo a un'assemblea generale degli Azionisti per la quale potrebbe non essere previsto alcun quorum e nella quale le decisioni saranno adottate dagli Azionisti detentori della maggioranza semplice delle Azioni rappresentate. Se il capitale del Fondo scende al di sotto di un quarto del capitale minimo di EUR 1.250.000, il Consiglio dovrà sottoporre la questione dello scioglimento del Fondo a un'assemblea generale per la quale potrebbe non essere previsto alcun quorum e nella quale le decisioni saranno adottate dagli Azionisti detentori di un quarto delle Azioni rappresentate.

Gli Azionisti possono, in conformità allo Statuto e alla Legge del 1915, decidere di liquidare il Fondo in un'assemblea generale.

Una liquidazione del Fondo che il Consiglio possa proporre in qualsiasi momento agli Azionisti, sarà eseguita in conformità alle disposizioni della Legge del 2010. Tale legge specifica le misure da intraprendere al fine di consentire agli Azionisti di partecipare alla distribuzione dei proventi di liquidazione e prevede, al momento della finalizzazione della liquidazione, che le attività siano depositate a garanzia presso la *Caisse de Consignation* lussemburghese da detenersi a beneficio degli Azionisti interessati. Le somme del deposito in garanzia non reclamate durante il periodo di prescrizione pertinente sono destinate a decadere conformemente alle disposizioni del diritto lussemburghese.

Valuta

La valuta del Fondo è l'euro (EUR).

Consulente legale

Macfarlanes LLP per quanto concerne il diritto dell'Unione Europea e inglese; Loyens & Loeff Luxembourg S.à.r.l. per quanto concerne il diritto lussemburghese.

| | |
|--|--|
| Società di revisione | I dati contabili riportati nella relazione annuale del Fondo saranno esaminati da una società di revisione indipendente autorizzata (<i>réviseur d'entreprises agréé</i>) nominata e remunerata dal Fondo. La società di revisione dovrà adempiere a tutti gli obblighi prescritti dalla Legge del 2010. Il Fondo ha nominato Deloitte Luxembourg quale propria società di revisione indipendente. |
| Agente Amministrativo | Il Fondo ha nominato State Street Bank Luxembourg S.C.A. suo agente Amministrativo; tuttavia il Fondo può, in qualsiasi momento, nominare un agente amministrativo alternativo e conserva la discrezionalità assoluta per nominare un'affiliata per lo svolgimento di tale funzione. Il cambio del fornitore di servizi sarà soggetto alla previa approvazione della CSSF. |
| Depositario | Il Fondo ha nominato State Street Bank Luxembourg S.C.A. suo depositario; tuttavia il Fondo può, in qualsiasi momento, nominare un depositario alternativo e conserva la discrezionalità assoluta per nominare un'affiliata per lo svolgimento di tale funzione. Il cambio del fornitore di servizi sarà soggetto alla previa approvazione della CSSF. |
| Agenti di Pagamento | Il Fondo può nominare uno o più Agenti di pagamento, ciascuno relativamente a una o più classi di Azioni. |
| Agenti per i servizi (Facilities agent) | <p>In conformità al Regolamento ELTIF, in ogni stato membro dell'UE In cui il Fondo è commercializzato il GEFIA ha predisposto alcune strutture dedicate agli investitori privati per lo svolgimento delle seguenti mansioni:</p> <ul style="list-style-type: none">• evadere richieste di sottoscrizione, pagamenti e ordini di riacquisto e rimborso relativi ad Azioni e fornire informazioni circa la modalità di inoltro di tali ordini e di pagamento dei proventi di riacquisto e di rimborso;• agevolare il trattamento delle informazioni relative all'esercizio, da parte degli Azionisti, dei propri diritti derivanti dal loro investimento nel Fondo nello stato membro in cui il Fondo è commercializzato;• mettere a disposizione apposite strutture mirate a ricevere i reclami degli investitori e accertarsi in particolare che i reclami degli investitori privati siano presentati in una delle lingue ufficiali dello stato membro UE degli stessi (ove applicabile);• mettere a disposizione per consultazione e per l'ottenimento di copie lo Statuto, la relazione annuale ed eventuali relazioni semestrali non sottoposte a revisione più recenti, se del caso; e• fornire agli Azionisti, con un supporto durevole, informazioni concernenti le mansioni svolte dall'agente per i servizi. <p>I dati di contatto degli agenti per i servizi del Fondo sono riportati nella sezione "Cariche sociali e indirizzi".</p> |

6 ALCUNI FATTORI DI RISCHIO E POTENZIALI CONFLITTI D'INTERESSE

Un investimento nel Fondo implica un elevato grado di rischio. Si invitano i potenziali investitori a valutare attentamente, tra gli altri fattori, i punti sotto descritti, ciascuno dei quali potrebbe produrre effetti sfavorevoli sul valore di un investimento nel Fondo. Tuttavia il presente Prospetto non intende rappresentare un'informazione completa di tutti i rischi che possono essere rilevanti ai fini di una decisione di investire nel Fondo. I rischi non sono in alcun modo classificati in base alla loro probabilità o al loro danno potenziale. In conseguenza di tali fattori, nonché di altri rischi insiti in qualsiasi investimento, non può essere in alcun modo garantito che il Fondo raggiungerà i propri obiettivi o che non si verificheranno perdite operative significative. I rendimenti di un investimento nel Fondo possono essere imprevedibili e, di conseguenza, un potenziale investitore dovrebbe investire nel Fondo soltanto nell'ambito di una strategia d'investimento complessiva.

6.1 Natura a lungo termine degli investimenti

I prestiti sindacati che, insieme agli strumenti di debito privato, costituiranno prevedibilmente la maggior parte del portafoglio di investimenti del Fondo, non sono generalmente negoziati su mercati riconosciuti. Essi sono invece generalmente negoziati da banche e altri investitori istituzionali partecipanti ai mercati dei prestiti. La liquidità degli investimenti del Fondo dipenderà pertanto dalla liquidità di tali mercati. La negoziazione di prestiti è basata sulla convenzione del mercato dei prestiti europeo (European Loan Market) di T+10, ma è anche soggetta a ritardi nel regolamento, in quanto i trasferimenti possono richiedere una documentazione complessa, costi ragguardevoli e il consenso della banca agente o dell'obbligato sottostante. Anche i prestiti ad associazioni, il debito privato e le opportunità d'investimento di livello subordinato sono soggetti a limitazioni sulla liquidità. Alcuni investimenti potrebbero essere inoltre soggetti a restrizioni o requisiti legali o contrattuali che limitano la capacità del Fondo di trasferirli o venderli in cambio di contanti. Le obbligazioni emesse da società middle-market possono essere scarsamente negoziate oppure potrebbe non esservi affatto un mercato pubblico per tali obbligazioni. Di conseguenza, gli investimenti del Fondo possono essere di natura a lungo termine e non può essere in alcun modo garantito che il Fondo riuscirà a realizzare investimenti a prezzi allettanti o che altrimenti sarà in grado di perseguire un'efficace strategia di realizzo o di uscita. Potrebbe inoltre non essere possibile stabilire in qualsiasi momento il loro valore corrente. La natura a lungo termine di alcune attività incluse nel portafoglio del Fondo potrebbe impedire allo stesso di reagire a variazioni sfavorevoli dell'andamento delle attività e potrebbe incidere negativamente sul valore di un investimento nel Fondo.

6.2 Rischi associati al Fondo

6.2.1. Nessuna garanzia di conseguire rendimenti o di raggiungere gli obiettivi d'investimento

Muzinich non può garantire che riuscirà a selezionare, effettuare e/o a realizzare investimenti. Non vi è alcuna garanzia che il Fondo riuscirà a generare i rendimenti per gli investitori o che i rendimenti saranno commisurati al rischio di investimento nelle tipologie di attività e operazioni descritte nel presente Prospetto. Non può essere in alcun modo garantito che il Fondo raggiungerà i propri obiettivi o che gli investitori riceveranno un rendimento dell'intero loro Impegno prelevato. Un potenziale investitore dovrebbe pertanto investire nel Fondo soltanto qualora possa fare fronte a una perdita totale del proprio investimento. La performance d'investimento passata delle entità a cui Muzinich è stata associata non può essere considerata una garanzia di risultati futuri di qualsiasi investimento nel Fondo. Gli investitori devono stabilire in autonomia quale peso eventualmente attribuire a tale performance d'investimento passata. In generale, non è possibile garantire che il Fondo riuscirà a evitare perdite.

6.2.2. Assenza di storia operativa

Il Fondo non ha storia operativa ed è stato costituito al fine di effettuare investimenti della tipologia descritta nel presente Prospetto. Sebbene Muzinich abbia un'esperienza recente relativa all'originazione, acquisizione, detenzione e alienazione di investimenti della tipologia descritta nel presente Prospetto, il Fondo non ha una storia d'investimento e nessuna base su cui effettuare una valutazione delle sue prospettive.

6.2.3. Un singolo investitore potrebbe assumere il controllo del Fondo

Un singolo investitore e sue affiliate potrebbero detenere la maggioranza (o una percentuale maggiore) delle Azioni e pertanto essere in grado, agendo da soli, di adottare una delibera relativa al Fondo che richieda la maggioranza (o la percentuale maggiore) delle Azioni. Gli investitori devono essere consapevoli del fatto che tale investitore non avrà alcun obbligo di diligenza relativamente agli interessi di altri investitori e avrà il diritto di esprimere voti attribuibili al proprio investimento nel Fondo soltanto in relazione ai propri interessi.

6.2.4. Investitori diversi

Gli investitori possono avere interessi contrastanti in termini finanziari, fiscali e di altro genere relativamente ai propri investimenti nel Fondo. Gli interessi contrastanti dei singoli investitori possono riguardare o derivare da, tra le altre cose, la natura degli investimenti effettuati dal Fondo, la strutturazione dell'originazione o dell'acquisizione di investimenti e la tempistica dell'alienazione degli investimenti. Di conseguenza, potrebbero sorgere conflitti d'interesse in relazione a decisioni assunte dai Gestori del Fondo, anche in relazione alla natura o alla strutturazione degli investimenti, i quali potrebbero essere più proficui per un investitore rispetto a un altro, in particolare per quanto concerne le situazioni fiscali specifiche degli investitori. Nel selezionare e strutturare investimenti appropriati, i Gestori del Fondo terranno in considerazione gli obiettivi d'investimento e fiscali del Fondo e dei suoi investitori complessivamente considerati, anziché gli obiettivi d'investimento, fiscali o di altro genere dei singoli investitori.

6.2.5. Variazioni di leggi o regolamenti

Il Fondo è regolamentato dalle disposizioni di leggi a livello locale e nazionale e in molteplici giurisdizioni. Tali leggi e regolamenti, nonché la loro interpretazione, possono essere modificate di volta in volta in modo tale da poter aver un effetto sostanziale negativo sulle operazioni del Fondo. Ad esempio, le modifiche delle leggi o delle prassi fiscali in qualsiasi giurisdizione fiscale o relative a un trattato fiscale attinente al Fondo o a suoi investimenti potrebbero ripercuotersi negativamente sul valore degli investimenti detenuti dal Fondo e sulla sua capacità di realizzare il proprio obiettivo d'investimento. Inoltre, la regolamentazione finanziaria è in costante cambiamento e il Fondo potrebbe subire adattamenti a scopo di conformità con tali modifiche, oppure potrebbe risentire delle stesse in misura sostanzialmente negativa.

6.2.6. Divulgazione di informazioni riservate

Gli investitori possono comprendere entità soggette a leggi sugli archivi pubblici statali o a leggi analoghe che potrebbero obbligare la divulgazione al pubblico di informazioni riservate concernenti il Fondo, i suoi investimenti e i suoi investitori. Non può essere in alcun modo garantito che tali informazioni non saranno divulgate al pubblico o a regolatori, o ad altri soggetti.

6.2.7. Considerazioni fiscali

Si prevede che il Fondo sarà strutturato in modo tale da non essere soggetto a imposta sul reddito netto. Qualora il Fondo o una sua affiliata fossero trattati come residenti oppure come se avessero una stabile organizzazione, oppure come se fossero impegnati in un'attività commerciale o di altro genere, in qualsiasi paese in cui esso investe o in cui sono gestiti i suoi investimenti, tutto il reddito o i guadagni del Fondo, o parte degli stessi, attribuibili o effettivamente connessi a tale stabile organizzazione o attività commerciale o di altro genere, potrebbero essere soggetti a imposta. Inoltre, un investimento nel Fondo implica complesse considerazioni fiscali che potrebbero essere diverse per ogni investitore; si suggerisce quindi a ciascun potenziale investitore di rivolgersi ai propri consulenti fiscali. La legislazione fiscale e la sua interpretazione, nonché i regimi legali e normativi applicabili in relazione a un investimento nel Fondo, potrebbero cambiare durante la vita dello stesso, anche con effetto retroattivo. Anche la prassi contabile potrebbe cambiare e ciò potrebbe incidere in particolare sulla modalità con cui gli investimenti del Fondo sono valutati e/o sul modo in cui il reddito o le plusvalenze sono riconosciuti e/o allocati dal Fondo.

6.2.8. Considerazioni FATCA

Il Fondo è soggetto a determinate normative imposte dai regolatori di molteplici giurisdizioni, compresa la legge statunitense Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), codificata nelle sezioni 1471-1474 dell'Internal Revenue Code statunitense del 1986 e successive modifiche (il "Codice") e ai Regolamenti sui Treasury statunitensi, normative o altre linee guida emanati ai sensi di dette leggi (anche dopo la data del presente Prospetto), nonché ai termini di qualsiasi accordo

intergovernativo, e all'eventuale legislazione o normativa attuativa e leggi analoghe, comprese le leggi simili adottate da un governo estero (insieme, la "**Normativa FATCA**"). Molto in generale, la Normativa FATCA richiede la segnalazione all'IRS di determinati istituti finanziari non statunitensi non conformi alla Normativa FATCA e del possesso diretto e indiretto, da parte di determinati soggetti statunitensi, di conti ed entità non statunitensi. La mancata comunicazione delle informazioni richieste o altrimenti la mancata conformità ai requisiti della Normativa FATCA potrebbero determinare l'applicazione di una ritenuta fiscale del 30% su un determinato reddito di origine statunitense (compresi dividendi e interessi) e sui proventi lordi della vendita o di altra alienazione di beni che possono produrre interessi o dividendi di origine statunitense. Tale ritenuta fiscale è generalmente in vigore, sebbene la ritenuta sui proventi lordi non inizierà prima del 1° gennaio 2019.

Ogni entità che costituisce il Fondo sarà trattata come un "Istituto finanziario estero" ai sensi delle disposizioni FATCA e di conseguenza, al fine di evitare l'imposizione della ritenuta fiscale del 30% sopra descritta, tale siffatta entità deve (i) perfezionare (o essere idonea a un'esenzione dal perfezionamento di), e osservare le condizioni di, un "Accordo FATCA" con l'IRS o (ii) soddisfare i requisiti di (comprese eventuali normative o regolamenti implementati ai sensi di) un accordo intergovernativo (insieme, un "**IGA**"). Ciò premesso, il Fondo chiede a tutti gli investitori di fornire prove documentali della loro residenza fiscale e tutte le altre informazioni ritenute necessarie ai fini della conformità alla Normativa FATCA. Si rimanda al successivo paragrafo "Alcune considerazioni fiscali" per ulteriori informazioni sulle disposizioni FATCA e la loro applicazione.

Nonostante quanto altro previsto nel presente documento e nella misura consentita dal diritto del Lussemburgo, il Fondo può:

- trattenere eventuali imposte od oneri analoghi che è legalmente tenuto a trattenere, sia in virtù della legge o di altre normative, relativamente a qualsiasi investitore del Fondo;
- chiedere a qualsiasi investitore o proprietario effettivo di un Interesse di fornire tempestivamente i dati personali eventualmente richiesti dal Consiglio a sua discrezione al fine di osservare eventuali leggi e/o stabilire tempestivamente l'ammontare della ritenuta da applicare;
- divulgare tali informazioni personali a qualsiasi autorità tributaria, come eventualmente richiesto dalla legge o da tale autorità; e
- trattenere il pagamento di dividendi o proventi di rimborso destinati a un investitore fino a quando detenga informazioni sufficienti a consentirgli di stabilire il corretto importo da trattenere.

6.2.9. Fluttuazioni valutarie

Il Fondo può effettuare e realizzare investimenti denominati in più di una valuta. Di conseguenza, le variazioni dei tassi di cambio dell'euro nei confronti di altre valute potrebbero produrre un effetto sfavorevole sul valore, prezzo o rendimento degli investimenti del Fondo. Tra i fattori che possono incidere sui tassi di cambio vi sono la bilancia commerciale, il livello dei tassi d'interesse a breve termine, le differenze di valore relativo di attività analoghe in valute differenti, le opportunità a lungo termine per l'investimento e l'apprezzamento del capitale e gli sviluppi politici. Si fa notare agli investitori che, sebbene Muzinich intenda coprire l'esposizione del Fondo al rischio di cambio dovuto a investimenti denominati in valute diverse dall'euro (o valuta diversa dall'euro in cui è stato effettuato un Impegno), non ha alcun obbligo di perfezionare tali accordi di copertura. Inoltre, qualora il Fondo detenga determinati strumenti di copertura, potrebbe essere tenuto a rilasciare una garanzia o un margine superiore in caso di fluttuazioni delle valute interessate, riducendo le attività del Fondo disponibili per l'investimento.

6.2.10. Considerazioni ERISA

Il Fondo intende limitare l'investimento da parte di "investitori in un piano di benefici" (ai sensi del regolamento del Dipartimento del lavoro statunitense 29 C.F.R Sezione 2510.3-101, modificato dalla Sezione 3(42) di ERISA (il "**Regolamento sulle attività a servizio del piano**")) in modo tale che la loro partecipazione nel Fondo non sia "significativa" (ai sensi del Regolamento sulle attività a servizio del piano). Ove non riesca in tale intento, le attività sottostanti del Fondo potrebbero essere ritenute le attività degli investitori nel piano di benefici, assoggettando il Fondo ai requisiti di responsabilità di fiduciario previsti da ERISA (un "**Fondo di attività a servizio del piano**"). Ciò potrebbe rendere le operazioni del Fondo vietate ai sensi di ERISA e della sezione 4975 del Codice, soggette ad accise o altre sanzioni previste da ERISA e dal Codice. Ove in qualsiasi momento il Fondo determini che le proprie attività possano essere ritenute "attività a servizio del piano" soggette a ERISA e alla sezione 4975 del Codice, il Fondo potrebbe porre in essere determinate azioni da esso

ritenute necessarie o appropriate, come ad esempio il rimborso di azioni di uno o più investitori o altrimenti la richiesta a tali investitori di alienare la totalità o parte delle proprie Azioni o la chiusura e liquidazione del Fondo. Inoltre, qualora il Fondo sia ritenuto detentore di attività a servizio del piano, Muzinich potrebbe di volta in volta astenersi dall'effettuare investimenti o altri accordi per conto del Fondo che sarebbero stati altrimenti auspicabili per il Fondo o alienare investimenti in un momento in cui il Fondo potrebbe aver continuato a detenerli. Sebbene il Fondo intenda essere gestito in modo tale da minimizzare l'esposizione a questi rischi, non può essere esclusa la possibilità che possa diventare un Fondo di attività a servizio del piano.

6.2.11. Dichiarazioni e modelli previsionali

Alcune dichiarazioni contenute nel presente Prospetto costituiscono "dichiarazioni previsionali". Quando utilizzati nel presente Prospetto, i termini "prevedere", "anticipare", "ritenere", "stimare", "aspettarsi" ed espressioni analoghe identificano generalmente dichiarazioni previsionali. Tali dichiarazioni previsionali, comprese le azioni mirate e gli obiettivi di performance del Fondo, implicano rischi conosciuti e sconosciuti, incertezze e altri fattori importanti che potrebbero determinare una sostanziale differenza tra i risultati, la performance o traguardi effettivi del Fondo e i risultati, performance o traguardi futuri esplicitamente o implicitamente inclusi in tali dichiarazioni previsionali. Si invitano gli investitori a stabilire in autonomia quale peso attribuire eventualmente a tali dichiarazioni previsionali.

Oltre ad altri strumenti analitici, per valutare le opportunità d'investimento Muzinich può utilizzare modelli finanziari. L'esattezza e l'efficacia di tali modelli non possono essere garantite. In tutti i casi, le proiezioni sono soltanto stime di risultati futuri basate su ipotesi elaborate nel momento in cui tali proiezioni sono sviluppate. Le proiezioni sono intrinsecamente incerte e soggette a fattori che esulano dal controllo di Muzinich e delle società in portafoglio interessate. L'inesattezza di alcune ipotesi, il mancato soddisfacimento di determinati requisiti finanziari e il verificarsi di eventi imprevedibili potrebbero pregiudicare la capacità di Muzinich di realizzare i valori e/o i flussi finanziari previsti relativamente a un investimento. Non può essere pertanto in alcun modo garantito che i risultati previsti saranno raggiunti e i risultati effettivi potrebbero divergere in misura significativa dalle proiezioni. Le condizioni economiche generali e di settori specifici, non prevedibili, possono anch'esse ripercuotersi negativamente sull'attendibilità delle proiezioni.

6.2.12. Agenti di Pagamento

Le leggi e/o i regolamenti locali degli stati membri UE possono contemplare la nomina di Agenti di pagamento e la conservazione di conti da parte degli stessi tramite i quali possono essere pagati i proventi di sottoscrizione e rimborso o le distribuzioni. Gli Azionisti che, ai sensi di regolamenti locali, scelgono di o sono obbligati a pagare o ricevere proventi di sottoscrizione o rimborso o distribuzioni tramite un'entità intermediaria (ad esempio un Agente di pagamento in una giurisdizione locale) anziché direttamente al o dal Depositario, sono soggetti al rischio di credito nei confronti di detta entità intermediaria in ordine a (i) importi di sottoscrizione prima della trasmissione degli stessi al Depositario per conto del Fondo e (ii) importi di rimborso dovuti da tale entità intermediaria all'Azionista interessato.

6.2.13. Rischio a livello di classe di Azioni

Sebbene non si preveda di intraprendere una gestione degli investimenti o un'attività di negoziazione sostanziale a livello di classe di Azioni di un Fondo, salvo che per finalità di copertura, si fa notare che tale attività potrebbe esporre il Fondo a un rischio di contaminazione incrociata, in quanto potrebbe non essere possibile assicurare (contrattualmente o in altro modo) che il diritto di rivalsa di una controparte in tali accordi sia limitato alle attività della classe interessata.

6.2.14. Rischi operativi (compreso il rischio relativo alla sicurezza informatica e al furto d'identità)

Come con qualsiasi fondo, un investimento nel Fondo può implicare rischi operativi derivanti da fattori come errori di elaborazione, errori umani, processi interni o esterni inadeguati o inefficaci, carenza di sistemi e tecnologie, avvicendamenti del personale, infiltrazione da parte di persone non autorizzate ed errori causati da fornitori di servizi, come ad esempio il Gestore di portafoglio o l'Agente amministrativo. Sebbene il Fondo cerchi di minimizzare tali eventi tramite controlli e supervisione, potrebbero esservi comunque carenze che potrebbero determinare perdite a carico del Fondo.

Il GEFIA, il Gestore di portafoglio, l'Agente amministrativo e il Depositario (e loro rispettivi gruppi) mantengono ciascuno sistemi informatici appropriati. Tuttavia, come qualsiasi altro sistema, questi

sistemi potrebbero essere soggetti ad attacchi informatici o minacce analoghe che comportano violazioni della sicurezza e furti di dati, un'interruzione del servizio fornito dal GEFA, dal Gestore degli investimenti, dall'Agente amministrativo e/o dal Depositario o la capacità di chiudere posizioni e la divulgazione o corruzione di informazioni sensibili e riservate. Ferma restando l'esistenza di politiche e procedure concepite per individuare e prevenire tali violazioni e garantire la sicurezza, integrità e riservatezza di dette informazioni, nonché l'esistenza della continuità aziendale e misure di disaster recovery concepite per attenuare gli effetti di tale violazione o interruzione a livello del Fondo e dei suoi delegati, le suddette violazioni della sicurezza potrebbero potenzialmente determinare anche la perdita di attività e creare una significativa esposizione finanziaria e/o giuridica per il Fondo.

6.3 Rischi associati agli investimenti del Fondo: investimenti di debito

6.3.1. Struttura degli investimenti

Gli investimenti del Fondo possono essere effettuati tramite holding o altre società veicolo interessate. Non si garantisce in alcun modo che una particolare struttura sarà idonea per tutti gli investitori e, in alcune circostanze, dette strutture potrebbero determinare costi aggiuntivi od obblighi di segnalazione in capo ad alcuni o a tutti gli investitori. Inoltre alcune leggi fiscali potrebbero cambiare o essere soggette a interpretazioni differenti, anche con effetto retroattivo, e ciò potrebbe avere un impatto negativo sul Fondo. Il trattamento fiscale di una particolare società veicolo potrebbe cambiare dopo aver effettuato un investimento o dopo la creazione di tale società e di conseguenza l'emittente degli investimenti detenuti da, o il debitore in ordine a prestiti originati da, una società veicolo diventa soggetto a imposta. Infine, le società veicolo stesse potrebbero essere sempre più soggette a imposta o essere tenute a prelevare imposte alla fonte su pagamenti o distribuzioni erogati al Fondo oppure potrebbero dover essere liquidate o ristrutturate, in ogni caso con la conseguente riduzione dei rendimenti del Fondo. Il Fondo e le società veicolo potrebbero essere soggetti a tali rischi nella giurisdizione della loro rispettiva creazione o costituzione e in ogni giurisdizione delle loro rispettive attività operative.

6.3.2. Rischio di credito

Il Fondo è soggetto al rischio di credito, ossia il rischio che un debitore sottostante non sia in grado di rimborsare il capitale e pagare gli interessi alla scadenza. Alcuni investimenti del Fondo potrebbero non avere un rating attribuito da un'agenzia di rating e Muzinich sarà tenuta a formulare le proprie opinioni sul rischio di credito. Di conseguenza, il Fondo potrebbe dipendere dal giudizio di Muzinich circa la qualità creditizia dei debitori sottostanti. Il Fondo potrebbe in particolare dipendere dai sistemi di analisi fondamentale interni di Muzinich. Un inadempimento o un deterioramento del credito di uno degli investimenti del Fondo potrebbe determinare una perdita significativa o anche totale dell'investimento.

6.3.3. Prestiti concessi a società private

Una percentuale significativa del portafoglio del Fondo può essere impiegata per l'originazione o l'acquisto di prestiti a piccole e medie imprese di proprietà di privati. Rispetto ad aziende più grandi e pubbliche, tali società hanno generalmente risorse finanziarie limitate, un accesso ridotto al capitale e costi di finanziamento superiori. Potrebbero trovarsi in una posizione finanziaria più debole e potrebbero avere bisogno di ulteriore capitale per espandersi o per essere competitive. Queste società hanno spesso storie operative più brevi, linee prodotti più esigue e quote di mercato più piccole rispetto alle imprese più grandi, e questo le rende più vulnerabili alle azioni dei concorrenti e alle condizioni di mercato, nonché alle crisi economiche generali. Su queste società potrebbero non esservi le informazioni di pubblico dominio disponibili per le società pubbliche e tali informazioni potrebbero non essere della stessa qualità. Queste società dipenderanno inoltre più probabilmente dal talento della direzione e da sforzi di un piccolo gruppo di persone e, di conseguenza, la morte, la disabilità, le dimissioni o il licenziamento di una o più di queste persone potrebbe incidere negativamente sulla capacità di queste società di adempiere ai propri obblighi. Le suddette difficoltà aumentano il rischio di inadempienza di queste società rispetto ai propri obblighi.

6.3.4. Immobili e infrastrutture

Alcuni investimenti effettuati dal Fondo possono essere soggetti ai rischi insiti nelle proprietà immobiliari o nelle infrastrutture, anche se rilasciati a garanzia a fronte di prestiti anticipati dal Fondo. Gli immobili e le infrastrutture risentono di diversi fattori, tra cui le variazioni del clima economico generale, le condizioni locali (come ad esempio un'eccessiva offerta di spazi o una riduzione della domanda di spazi), la qualità e filosofia del management, la concorrenza basata sugli affitti, appetibilità e ubicazione degli immobili, condizioni finanziarie di locatari, acquirenti e venditori di

immobili, qualità della manutenzione, assicurazione e servizi di gestione e variazioni dei costi operativi. Gli immobili e le infrastrutture risentono anche di fattori quali la regolamentazione governativa (comprese quelle che disciplinano l'uso, le migliorie, l'urbanistica e le imposte), i livelli dei tassi d'interesse, la disponibilità di finanziamenti, potenziali passività dovute a variazioni delle leggi ambientali e di altro genere, sinistri non assicurati, l'esercizio del diritto di espropriazione per pubblica utilità da parte di entità governative, eventi di forza maggiore e altri fattori esulanti dal controllo dei Gestori del Fondo.

Le autorità governative a tutti i livelli operano attivamente per promulgare e far rispettare leggi e normative concernenti la tassazione, l'utilizzo di terreni e i vincoli urbanistici, i piani regolatori, la sicurezza e la protezione ambientale e altre questioni. La promulgazione e l'osservanza di tali regolamenti potrebbe avere l'effetto di aumentare le spese e ridurre il reddito o il tasso di rendimento, nonché incidere sfavorevolmente sul valore di qualsiasi prestito interessato da tali regolamenti. Le variazioni di tali regimi nell'arco della vita del Fondo potrebbero ripercuotersi negativamente sul Fondo o sui suoi investimenti.

6.3.5. Modifiche alle condizioni degli investimenti

I termini e condizioni dei contratti di prestiti e la relativa documentazione possono essere emendati, modificati o derogati soltanto con l'accordo dei creditori. In generale, tale accordo deve comprendere la maggioranza o una maggioranza qualificata (misurata con i prestiti o gli impegni in essere) o, in alcuni casi, il voto unanime dei prestatori. Di conseguenza, i termini e le condizioni dell'obbligo di pagamento derivanti dai contratti di prestito potrebbero essere modificati, emendati o derogati in modo contrario alle preferenze del Fondo qualora un numero sufficiente degli altri prestatori concordi con tale modifica, emendamento o deroga. Non può essere in alcun modo garantito che eventuali obblighi derivanti da un contratto di prestito manterranno i termini e le condizioni che il Fondo aveva originariamente accettato.

Anche l'esercizio di rimedi può essere sottoposto al voto di una percentuale specifica di prestatori ai sensi di tale contratto. Muzinich avrà il potere di indurre il Fondo ad acconsentire a determinati emendamenti, deroghe o modifiche agli investimenti in portafoglio richiesti da obbligato o dai principali agenti per i contratti di sindacazione dei prestiti. Muzinich può, in conformità ai propri standard di gestione degli investimenti, indurre il Fondo a estendere o prorogare la scadenza, modificare il saldo in essere di qualsiasi investimento, ridurre o abbuonare interessi o commissioni, rilasciare collaterale o garanzia sostanziali o altrimenti emendare, modificare o derogare ai termini dei contratti di prestito, compresi i termini di pagamento previsti dagli stessi. Muzinich effettuerà tali determinazioni in conformità ai propri standard di gestione degli investimenti. Eventuali emendamenti, deroghe o modifiche di un investimento potrebbero incidere negativamente sui rendimenti d'investimento del Fondo.

6.3.6. Investimenti in titoli di debito e operazioni su cambi

Il Fondo ha un ampio mandato d'investimento che gli conferisce il potere di effettuare investimenti in una vasta gamma di prestiti, strumenti, titoli, obbligazioni non garantite, warrant e altre attività. Tuttavia Muzinich prevede che il portafoglio del Fondo sarà orientato verso investimenti garantiti nei livelli più alti delle strutture di capitale delle società in cui investe.

Di seguito è riportata una panoramica dei principali investimenti che possono essere effettuati nell'ambito del mandato d'investimento del Fondo.

- Prestiti garantiti senior. I prestiti garantiti senior sono strumenti di debito che rappresentano generalmente il credito di grado più alto sulle attività e sui flussi finanziari di una società. Tali prestiti hanno generalmente una scadenza compresa tra tre e otto anni. Sono emessi spesso in diverse tranche (A, B e C), hanno tutti parità di grado tra di essi, ma hanno date di scadenza e spread differenti.
- Prestiti unitranche. I prestiti unitranche sono prestiti garantiti senior strutturati per offrire il controllo sulla struttura del capitale di una società come soluzione di finanziamento a 360°, eliminando la necessità di negoziati con altre classi di credito in caso di un processo di ristrutturazione. In linea con l'obiettivo di preservazione del capitale, i prestiti unitranche evidenziano generalmente un tasso di recupero più alto rispetto alle preliezioni di secondo grado (second lien) e mezzanini.
- Titoli di debito junior. Il debito junior comprende prestiti o note che hanno spesso una preliezione di secondo grado e sono di grado subordinato rispetto al debito garantito senior in una struttura

di capitale, ma hanno grado superiore rispetto al debito mezzanino non garantito o ai titoli azionari. In alcuni casi, gli investitori nel debito junior possono partecipare al rialzo di performance di un'impresa tramite il beneficio dei warrant.

- Prestiti mezzanini. I prestiti mezzanini sono strumenti di debito subordinato che rappresentano un credito nei confronti delle attività di una società di grado superiore (senior) soltanto per quanto riguarda le azioni ordinarie e privilegiate del debitore, ma subordinato a prestiti senior o a prelazioni di secondo grado. I prestiti mezzanini generalmente scadono dopo i finanziamenti senior e secondari.
- Club Loan. Un club loan è uno strumento di debito emesso da un gruppo di finanziatori che è valutato su base primaria con un prezzo secondario limitato oppure senza alcuna previsione di un prezzo secondario.
- Obbligazioni. Si veda il successivo paragrafo "Obbligazioni".
- Strumenti azionari. I prestiti acquistati od originati dal Fondo possono includere anche una componente azionaria (generalmente riferita come "kicker"), come ad esempio azioni ordinarie, azioni privilegiate, warrant, diritti di partecipazione agli utili o altre partecipazioni azionarie di minoranza. Gli investimenti del Fondo non si concentreranno generalmente su questi strumenti azionari.
- Investimenti in liquidità e strumenti liquidi equivalenti. Il Fondo può investire anche in liquidità o strumenti liquidi equivalenti e titoli a breve termine, compresi i titoli a reddito fisso e/o del mercato monetario di qualità investment grade (compresi fondi che investono in tali attività) ritenuti prudenti da Muzinich alla luce delle condizioni di mercato attuali per gestire la liquidità in attesa di un reinvestimento o di distribuzioni da parte del Fondo.
- Operazioni di copertura. Il Fondo può acquistare e vendere valuta estera congiuntamente all'acquisto o alla vendita di investimenti in fondi sottostanti nell'ambito della propria strategia di copertura. Le operazioni in valuta estera del Fondo possono essere condotte a pronti al fine di soddisfare il regolamento degli investimenti. Il Fondo può inoltre perfezionare contratti per il regolamento a termine di valute estere tramite contratti a termine, contratti di opzione o altri strumenti di copertura valutaria. Il Fondo perfezionerà operazioni in valuta estera come strumento di copertura e non acquisterà né venderà autonomamente valute estere. Per finalità di copertura il Fondo può inoltre ricorrere all'uso di credit default swap (sia "single-name" che su indici) e future su tassi d'interesse.

6.3.7. Obbligazioni

Il Fondo può investire in qualsiasi momento in titoli di debito (obbligazioni) di qualità investment grade e inferiore a investment grade (sub-investment grade). I titoli di debito sub-investment grade sono soggetti a un rischio superiore di perdita del capitale e interessi rispetto a titoli di debito con rating più elevati. Il Fondo può investire in titoli di debito di grado subordinato rispetto ad altri titoli e obbligazioni in essere dell'emittente, la totalità o una parte significativa dei quali potrebbe essere garantita a fronte di sostanzialmente tutte le attività dell'emittente in questione. Il Fondo può investire in titoli di debito non protetti da clausole finanziarie o limitazioni a ulteriori indebitamenti. Gli emittenti dei titoli di debito potrebbero non adempiere ai propri obblighi a causa di insolvenza, fallimento, frode o per altri motivi e tale omissione nell'effettuare i pagamenti previsti potrebbe determinare perdite significative a carico del Fondo. Il Fondo sarà pertanto soggetto a rischi di credito, liquidità e del tasso d'interesse.

La Società può inoltre essere soggetta al rischio di credito, ossia il rischio dovuto all'incapacità di un emittente di titoli di rimborsare il capitale e pagare gli interessi alle rispettive scadenze oppure al calo del valore di un titolo a causa del fatto che gli investitori attribuiscono all'emittente minori capacità di pagare. Questo rischio è generalmente misurato dai rating creditizi dei titoli in cui investe il Fondo. Tuttavia i rating rappresentano soltanto le opinioni delle agenzie che li emettono, possono cambiare meno rapidamente delle circostanze pertinenti e non sono garanzie assolute della qualità dei titoli. Alcuni investimenti del Fondo potrebbero inoltre non avere un rating attribuito da un'agenzia di rating o potrebbero essere di qualità inferiore a investment grade, oppure il Fondo potrebbe formulare le sue proprie opinioni sul rischio di credito. Il Fondo dipenderà principalmente dal giudizio dei Gestori del Fondo circa la qualità creditizia dei titoli con rating e privi di rating. Un inadempimento, un declassamento o deterioramento del credito di uno degli investimenti del Fondo potrebbe determinare una perdita significativa o persino totale dell'investimento.

Inoltre i titoli convertibili possono comportare rischi aggiuntivi specifici dei singoli titoli a causa di termini e condizioni complessi definiti nei loro rispettivi prospetti. Oltre ai rischi di insolvenza del debitore, il Fondo sarà soggetto a una varietà di rischi in relazione a tali strumenti di debito, compresi i rischi derivanti da una cattiva gestione o da un calo del valore della garanzia, pignoramenti contestati, fallimento del debitore, crediti per responsabilità del finanziatore e l'imposizione della common law o di restrizioni di legge all'esercizio di rimedi contrattuali da parte del Fondo per le insolvenze su tali investimenti. Inoltre, il mercato dei titoli di debito potrebbe essere inefficiente e illiquido, rendendo difficile valutare accuratamente gli strumenti finanziari.

6.3.8. Investimenti in strumenti in sofferenza

Il Fondo non perseguirà attivamente investimenti in strumenti in sofferenza come sua strategia principale, ma potrebbe acquisire (o in alcune circostanze aggiungere) uno strumento di una società che stia potenzialmente affrontando problemi di liquidità o di solvibilità, che successivamente dichiarino fallimento o che altrimenti avvii una ristrutturazione di tipo fallimentare.

6.3.9. Rischio di mercato generale

Gli investimenti in prestiti, titoli, obbligazioni non garantite, warrant e altre attività o partecipazioni sono soggetti a vari gradi di rischio. I rendimenti offerti da tali investimenti dipendono generalmente dalla struttura dell'investimento e dall'affidabilità creditizia del debitore o dell'emittente. Il reddito derivante dagli investimenti del Fondo e il valore degli stessi possono risentire negativamente di molti fattori che esulano dal controllo del Fondo, come ad esempio variazioni sfavorevoli delle condizioni economiche e di mercato nazionali e locali, variazioni dei tassi d'interesse e disponibilità, costi e condizioni di finanziamento; modifiche di leggi e regolamenti governativi, politiche fiscali e costi di conformità a leggi e regolamenti; variazioni delle spese di esercizio e disordini civili, atti di guerra o attacchi terroristici e disastri naturali, compresi terremoti e inondazioni, i quali potrebbero determinare danni non assicurati o non sufficientemente assicurati.

Una decelerazione economica generale potrebbe produrre un effetto sfavorevole sul Fondo. Inadempienze, eventi di insolvenza dei debitori e perdite generalmente aumentano durante le decelerazioni o le recessioni economiche. Qualsiasi periodo prolungato di aumento di inadempienze, insolvenze di debitori o emittenti o perdite inciderà probabilmente in modo negativo sulla capacità del Fondo di finanziare prestiti in futuro. Inoltre, vari eventi internazionali hanno causato un'incertezza significativa nei mercati finanziari globali. Sebbene gli effetti a lungo termine di tali eventi e le loro potenziali conseguenze siano sconosciuti, essi potrebbero avere ripercussioni negative sulle condizioni economiche generali, sulla fiducia dei consumatori e sulla liquidità di mercato.

6.3.10. Adeguamenti dei tassi d'interesse

Al fine di acquisire investimenti con scadenze a lungo termine, il Fondo può fare ricorso a finanziamenti a breve termine. Alcuni investimenti del Fondo possono essere costituiti da strumenti a tasso variabile i cui tassi d'interesse variano nel tempo, in base alle variazioni di indici di riferimento (ad es. il LIBOR), che generalmente riflettono i tassi d'interesse a breve termine. I tassi d'interesse sui finanziamenti del Fondo cambiano in modo analogo alle variazioni di un indice oggettivo, ma possono essere adeguati con frequenza maggiore rispetto ai tassi d'interesse degli investimenti del Fondo.

6.3.11. Rimborsi anticipati

il valore delle attività di un Fondo può essere condizionato dai tassi di rimborso anticipato sui prestiti. I tassi di rimborso anticipato risentono delle variazioni dei tassi d'interesse e di vari fattori economici, geografici e di altra natura che esulano dal controllo del Fondo. Pertanto la frequenza con la quale si verificano tali rimborsi anticipati (compresi i rimborsi anticipati volontari di debitori e liquidazioni dovute a insolvenze e fallimenti) in relazione agli investimenti del Fondo potrebbe incidere negativamente sul Fondo e i tassi di rimborso anticipato non possono essere previsti con certezza, rendendo impossibile proteggere totalmente il Fondo dal rischio di rimborso anticipato o di altri rischi analoghi. I rimborsi anticipati aumentano il rischio di reinvestimento, in quanto il Fondo potrebbe realizzare un'eccedenza di liquidità prima del previsto. In caso di aumento dei tassi di rimborso anticipato, come ad esempio quando il livello prevalente dei tassi d'interesse scende, il Fondo potrebbe non essere in grado di reinvestire la liquidità in un nuovo investimento con un tasso di rendimento previsto almeno pari a quello dell'investimento rimborsato.

6.3.12. Esposizione sottostante al mercato del consumo

Una porzione del portafoglio del Fondo potrebbe essere direttamente o indirettamente esposta al mercato del consumo. La condizione finanziaria dei consumatori è difficile da valutare e prevedere in quanto molti debitori consumatori non hanno una storia creditizia o ne hanno una molto limitata. Sussiste un rischio di insolvenza maggiore in relazione al mercato del consumo, il che potrebbe incidere indirettamente sui rendimenti del Fondo.

6.3.13. Accordi di finanziamento

Il Fondo può ottenere una o più linee di credito o perfezionare altri contratti di finanziamento per finanziare investimenti oppure a scopo di liquidità o ai fini del capitale circolante. Tali contratti includono generalmente un diritto di rivalsa o una componente di supporto al credito. Inoltre, tali finanziamenti devono dare al finanziatore la possibilità di effettuare richieste di margini e possono limitare il periodo di tempo durante il quale una determinata attività può essere utilizzata come garanzia idonea.

6.3.14. Imposte

Il reddito da interessi e dividendi, il fatturato lordo e i proventi di alienazione del Fondo possono essere soggetti a ritenuta e ad altre imposte applicabili nella giurisdizione del creditore o dell'emittente. Il Fondo può strutturare gli investimenti al fine di ridurre al minimo tale assoggettamento a imposta, tuttavia non può esservi alcuna garanzia che riuscirà in tale intento oppure, in ogni caso, che tali imposte non avranno un effetto sfavorevole sui rendimenti del Fondo.

6.3.15. Assicurazione

L'assicurazione sulle attività a garanzia degli investimenti del Fondo potrebbe non coprire tutte le perdite. Alcuni tipi di danni, generalmente di natura catastrofica, come terremoti, inondazioni, uragani, attacchi terroristici o azioni di guerra, potrebbero non essere assicurabili o non economicamente assicurabili. Anche fattori quali inflazione, considerazioni ambientali e di altro genere, compresi gli attacchi terroristici o gli atti di guerra, potrebbero rendere i proventi assicurativi insufficienti a riparare o sostituire un'attività qualora essa sia danneggiata o distrutta. In tali circostanze, i proventi assicurativi ricevuti potrebbero non essere adeguati a ripristinare la posizione economica del Fondo relativamente alle attività interessate. Eventuali danni non assicurati potrebbero comportare la perdita di flussi finanziari derivanti dall'attività interessata e il calo del valore della stessa.

6.3.16. Frodi commesse da debitori

Una frode commessa da potenziali debitori potrebbe determinare perdite a carico del Fondo. Un potenziale debitore potrebbe defraudare il Fondo, tra le altre cose: dirigendo i proventi degli incassi dei propri crediti verso conti bancari al di fuori delle cassette di sicurezza stabilite del Fondo, omettendo di registrare accuratamente i crediti in scadenza, enfatizzando o falsificando i registri in cui sono iscritti i crediti, o fornendo rapporti inesatti di altre informazioni finanziarie. La mancata esatta comunicazione, da parte di un potenziale debitore, della propria posizione finanziaria, la sua mancata osservanza di clausole di finanziamento o la sua mancata idoneità a ulteriori finanziamenti potrebbe determinare la perdita di una parte o dell'intero capitale di un particolare prestito o di più prestiti.

6.3.17. Fallimento di debitori

I debitori in ordine a strumenti, titoli, obbligazioni non garantite, warrant, prestiti e altre attività o partecipazioni costituenti le attività del Fondo potrebbero cercare di ottenere le protezioni offerte dalle leggi fallimentari, concorsuali e altre leggi che prevedono sgravi per debitori. Una delle protezioni offerte in alcune giurisdizioni in tali procedimenti è una sospensione dei pagamenti richiesti su tali attività del Fondo. Una sospensione dei pagamenti sulle attività del Fondo potrebbe incidere negativamente sul valore di tali attività e sul Fondo stesso. Tra le altre protezioni offerte in tali procedimenti figurano la remissione del debito, la capacità di creare pegni di assoluta priorità a favore di alcuni creditori del debitore e alcune procedure relative a crediti ben definiti. Inoltre, i numerosi rischi insiti nel processo fallimentare creano per il Fondo un potenziale rischio di perdita totale dell'intero importo da esso investito in una determinata attività.

6.3.18. Rischio di passività connesse

Il Fondo potrebbe diventare soggetto a inattese passività accidentali dopo l'anticipo o l'acquisto di un prestito o l'acquisto di un titolo o di un'altra obbligazione. Tra gli esempi figurano le passività

ambientali o, in alcuni paesi europei, passività sociali relative all'attenuazione dell'effetto delle ristrutturazioni societarie sui dipendenti.

6.3.19. Le garanzie potrebbero non essere applicabili

Gli investimenti potrebbero essere garantiti da partecipazioni immobiliari, ipoteche, oneri, privilegi, pegni o altre garanzie reali, tra cui privilegi su garanzie ad alto rischio, oppure note o pegni emessi da debitori ad alto rischio, compresi prestiti sub-prime e sofferenze. A seconda della giurisdizione in cui sono create tali garanzie reali, far valere le stesse potrebbe essere un processo complicato e difficile. Ad esempio, far valere una garanzia reale in alcune giurisdizioni potrebbe richiedere l'ordinanza di un tribunale e la vendita della proprietà garantita tramite offerta o asta pubblica. Inoltre in alcune giurisdizioni i tribunali hanno il potere di dichiarare nulli gli accordi relativi a garanzie reali qualora essi ritengano eccessive tali garanzie.

Gli investimenti del Fondo e la garanzia sottostante gli stessi saranno soggetti a varie leggi a tutela dei creditori nella giurisdizione di costituzione dei debitori interessati e, se diverse, nelle giurisdizioni in cui essi svolgono la propria attività commerciale e/o detengono attività. Anche tali differenze di legge potrebbero incidere negativamente sui diritti del Fondo in qualità di finanziatore subordinato relativamente ad altri creditori. Inoltre, il Fondo, in qualità di creditore, potrebbe avere un trattamento meno favorevole in base ai diversi regimi di insolvenza rispetto a quelli applicabili ad esempio nel Regno Unito, anche nei casi in cui esso cerchi di far valere una garanzia che potrebbe detenere in qualità di creditore.

6.3.20. Rischio di subordinazione

Alcuni investimenti di debito originati o acquisiti dal Fondo saranno soggetti a determinati rischi aggiuntivi. Tali investimenti potrebbero non essere garantiti e strutturalmente o contrattualmente subordinati a importi consistenti di debiti senior, che potrebbero essere interamente o in gran parte garantiti. Inoltre, gli investimenti suddetti potrebbero non essere protetti da obblighi finanziari o limitazioni a ulteriori indebitamenti.

6.3.21. Considerazioni relative alla responsabilità del creditore

In alcune giurisdizioni i debitori possono avanzare pretese nei confronti degli istituti di finanziamento sulla base di varie teorie giuridiche in continua evoluzione, compresa la teoria della "equitable subordination" (subordinazione equitativa) (insieme definite la "responsabilità del creditore"). In linea generale, la responsabilità del creditore si basa sulla premessa che il creditore istituzionale abbia violato un obbligo (implicito o contrattuale) di buona fede e correttezza nei confronti del debitore o abbia assunto un grado di controllo sul debitore con la conseguente creazione di un obbligo fiduciario nei confronti dello stesso. Il Fondo, in qualità di creditore, potrebbe essere soggetto ad accuse concernenti la responsabilità del creditore. Inoltre, il Fondo potrebbe non essere in grado di controllare la condotta dei creditori ai sensi di un contratto di sindacazione dei prestiti che non preveda l'unanimità del voto e ciò nonostante potrebbe essere soggetto a responsabilità del creditore per tale condotta.

6.3.22. Controparti

Alcuni istituti (comprese le società di intermediazione e le banche) con cui il Fondo opererà o a cui saranno affidati i titoli in custodia e/o a scopo di prime brokerage, potrebbero subire difficoltà finanziarie, fallire o altrimenti non essere in grado di far fronte ai propri obblighi. In situazioni di turbolenza di mercato, la condizione finanziaria di tali istituti finanziari (nonché di quella del Fondo) potrebbe essere colpita negativamente ed essi potrebbero essere soggetti a rischi legali, normativi, reputazionali e ad altri rischi non previsti che potrebbero ripercuotersi sulle attività e sulle operazioni del Fondo. In caso di fallimento o insolvenza di una controparte, un Fondo potrebbe subire ritardi nella liquidazione della posizione e perdite significative - compresa la perdita della porzione del proprio portafoglio detenuta da tale controparte - che potrebbero sorgere a seguito del calo del valore di un investimento in un periodo in cui il Fondo cerca di far valere i propri diritti, dell'impossibilità di realizzare eventuali guadagni su un investimento durante tale periodo, nonché dei costi e spese sostenuti nell'intento di far valere i propri diritti. Il Fondo è soggetto al rischio che tali controparti possano e o non possano avere accesso a finanziamenti e/o attività nel momento opportuno e potrebbero non adempiere ai propri obblighi previsti dagli accordi in oggetto.

6.3.23. Partecipazioni e titoli sintetici

Il Fondo può acquistare partecipazioni in prestiti o strumenti di debito, oppure titoli sintetici come swap (compresi i totali return swap), operazioni OTC e altri strumenti derivati, che non conferiscono direttamente al loro detentore alcun diritto nei confronti dell'obbligato. In tali situazioni, il Fondo avrà di norma un rapporto contrattuale soltanto con il venditore o la controparte interessato/a (a seconda del caso) e non con l'obbligato sottostante. Ciò premesso, in ordine a una partecipazione, il Fondo avrà soltanto il diritto di ricevere il rimborso del capitale, il pagamento degli interessi ed eventuali commissioni cui ha diritto soltanto dal venditore e soltanto alla ricezione, da parte di tale venditore, dei pagamenti effettuati dall'obbligato; inoltre, in ordine a partecipazioni e titoli sintetici, il Fondo non avrà generalmente alcun diritto di far imporre l'osservanza, da parte del debitore sottostante, dei termini del relativo contratto di finanziamento o dell'obbligazione sottostante (a seconda del caso), né alcun diritto di compensazione nei confronti dell'obbligato sottostante, né avrà alcun diritto di voto o altro diritto convenzionale di proprietà relativamente al contratto di prestito o all'obbligazione sottostante (a seconda del caso). In simili circostanze, il Fondo potrebbe non beneficiare direttamente della garanzia a supporto del prestito o dello strumento di debito in cui ha acquistato la partecipazione o l'obbligazione sottostante. Di conseguenza, il Fondo assumerà il rischio di credito sia dell'obbligato che del venditore o della controparte. In caso di insolvenza di tale venditore o controparte, il Fondo potrebbe essere trattato come un creditore generale degli stessi e potrebbe non beneficiare di alcuna compensazione tra il venditore e l'obbligato né avere un diritto di titolarità relativamente all'obbligazione sottostante. Di conseguenza, le concentrazioni di titoli sintetici perfezionati con una controparte assoggetteranno il Fondo a un grado di rischio aggiuntivo relativamente alle insolvenze di tale controparte, nonché a quelle del debitore sottostante. Quando il Fondo detiene una partecipazione in un prestito o in uno strumento di debito, potrebbe non avere il diritto di votare in relazione a una deroga all'osservanza di qualsiasi clausola restrittiva violata da un obbligato oppure, qualora il Fondo non voti come richiesto dal venditore, potrebbe essere tenuto a riacquistare la partecipazione alla pari. I venditori che votano in relazione a una potenziale deroga a una clausola restrittiva potrebbero avere interessi diversi da quelli del Fondo e tali istituti di vendita potrebbero non tenere in considerazione gli interessi del Fondo in relazione ai propri voti.

6.3.24. Responsabilità successiva all'alienazione di investimenti

Sebbene il Fondo intenda detenere la maggior parte dei propri investimenti in prestiti alla scadenza, in alcune circostanze potrebbe alienarli prima della scadenza e, a tale riguardo, potrebbe essere tenuto a pagare danni nella misura in cui eventuali dichiarazioni o garanzie rilasciate in relazione a tali investimenti si rivelino inesatte. Il Fondo potrebbe essere coinvolto in controversie o contenziosi concernenti tali dichiarazioni e garanzie e potrebbe essere tenuto a effettuare pagamenti a terzi in conseguenza di dette controversie o contenziosi. Tali siffatti pagamenti potrebbero incidere negativamente sulla sua capacità di effettuare distribuzioni. Il Fondo potrebbe essere costretto a vendere investimenti per ottenere fondi e tali vendite potrebbero essere effettuate a condizioni non soddisfacenti.

6.3.25. Valutazione

Il valore di mercato degli investimenti del Fondo di norma fluttuerà in funzione, tra le altre cose, di fattori quali condizioni economiche generali, eventi politici mondiali, sviluppi o tendenze di un particolare settore, condizioni dei mercati finanziari e condizioni finanziarie delle società in cui sono effettuati gli investimenti. Inoltre, alcuni investimenti possono avere tassi d'interesse che restano costanti fino alla loro scadenza. Di conseguenza, il loro valore di mercato generalmente fluttuerà insieme alle variazioni dei tassi d'interesse di mercato. Per alcuni investimenti del Fondo non vi sarà un mercato liquido, oppure ve ne sarà uno limitato. Di conseguenza, il valore equo di tali investimenti potrebbe non essere prontamente determinabile.

Tali valutazioni, e in particolare le valutazioni relative a prestiti, strumenti, titoli, obbligazioni non garantite, warrant e altre attività o partecipazioni di società private, sono intrinsecamente incerte e pertanto potrebbero fluttuare nell'arco di brevi periodi di tempo e potrebbero essere basate su stime. Di conseguenza, le determinazioni del valore equo del GEFIA potrebbero differire in misura sostanziale dai valori effettivi ottenibili nella vendita, basata sul principio di piena concorrenza, di tali investimenti a una terza parte. Le condizioni finanziarie e i risultati operativi del Fondo potrebbero essere colpiti negativamente qualora le determinazioni del valore equo del Fondo siano sostanzialmente superiori rispetto ai valori che il Fondo realizza nell'alienare tali investimenti.

6.4 Rischi associati agli investimenti del Fondo: aspetti generali

6.4.1. Rischi economici europei

Gli stati membri UE e le imprese, gli istituti finanziari e le controparti risentono attualmente, alcune in modo consistente, di gravi difficoltà e preoccupazioni politiche ed economiche, anche in relazione al finanziamento del debito sovrano e non sovrano. Sono già stati prorogati e/o contemplati accordi di finanziamento di emergenza europei, del FMI e bilaterali in ordine a stati membri UE e a istituti finanziari con sede in Europa. Inoltre, alcuni stati membri UE (compreso il Regno Unito, come descritto di seguito) sono arrivati a prendere in considerazione l'uscita totale dall'Unione Europea.

Questi sviluppi hanno generato effetti negativi in termini politici e anche economici: i mercati finanziari, il clima di fiducia degli investitori e i rating creditizi degli istituti e degli stati membri UE ne hanno già risentito e potrebbero continuare a farlo. Inoltre l'attività d'investimento si è ridotta, così come la disponibilità degli istituti finanziari a estendere il credito e a ottenere finanziamenti.

Tra alcuni stati membri UE all'interno dell'Eurozona e altri stati membri UE è in corso un dibattito mirato a raggiungere un accordo su controlli finanziari più rigidi. Tuttavia non è ancora chiaro se tale accordo sarà raggiunto e, se anche fosse raggiunto, se saranno adottate misure adeguate nel breve-medio termine.

Si teme che uno o più stati membri dell'Eurozona possano non essere in grado di adempiere ai propri obblighi di rimborso del debito o di rispettare i requisiti di finanziamento. Il debole contesto economico e il costo del finanziamento potrebbero determinare in queste economie un'espansione dei disavanzi di bilancio a breve e medio termine, aumentando ulteriormente il rischio di insolvenza. Un disavanzo sovrano avrà verosimilmente conseguenze sfavorevoli per l'economia dello stato membro UE e per quella dell'Europa, nonché per l'economia mondiale più ampia. L'effetto sui creditori di un disavanzo sovrano sarà probabilmente negativo.

Rimane la possibilità che gli stati membri UE che hanno adottato l'euro abbandonino o siano costretti a ritirarsi dalla moneta unica. È difficile prevedere la natura esatta delle conseguenze di uno stato membro UE che lascia l'euro, in quanto non è stato messo in atto alcun sistema giuridico ben definito in preparazione per un tale evento. Tuttavia è probabile che eventuali attività od obbligazioni denominate in euro acquisite dal Fondo e convertite in una nuova valuta nazionale subirebbero una significativa riduzione di valore qualora la nuova valuta nazionale si deprezzasse nei confronti dell'euro o di altre valute.

Questi sviluppi economici e le loro conseguenze in Europa e nell'economia mondiale più ampia hanno aumentato considerevolmente il rischio di turbolenze di mercato e di intervento governativo nei mercati. Tali turbolenze e interventi potrebbero determinare fluttuazioni sfavorevoli dei tassi di cambio, restrizioni su investimenti esteri, imposizioni di normative di controllo sui cambi da parte dei governi, equilibri e squilibri commerciali e instabilità sociale, economica o politica.

È difficile prevedere le conseguenze di sviluppi di questo genere. Gli eventi che incidono sull'euro potrebbero determinare nuove valute nazionali separate oppure una nuova valuta unica europea e di conseguenza la ridenominazione di attività e passività attualmente denominate in euro. In tali circostanze, vi sarebbe un rischio concreto che gli investimenti del Fondo denominati in euro diventino difficili da valutare e questo potrebbe determinare potenziali conseguenze negative per il Fondo. Qualora la ridenominazione di conti, contratti e obblighi divenga litigiosa, sorgerebbero verosimilmente difficili questioni di conflitto di legge.

Sviluppi avversi di questa natura potrebbero ripercuotersi in misura considerevole sul valore degli investimenti del Fondo. Potrebbero inoltre incidere sulla capacità del Fondo di perfezionare operazioni anche con controparti finanziarie, gestire il rischio d'investimento e coprire il rischio di cambio e altri rischi concernenti il portafoglio del Fondo. Le fluttuazioni del tasso di cambio tra l'euro e il dollaro statunitense o altre valute potrebbero avere un effetto negativo sulla performance degli investimenti.

6.4.2. Brexit

Il 30 marzo 2017 il Regno Unito ha invocato l'Articolo 50 del Trattato di Lisbona che prevede l'uscita del paese dall'Unione Europea entro due anni (a meno che il Consiglio Europeo, in accordo con il Regno Unito, decida all'unanimità di estendere questo periodo di tempo). Il ritiro del Regno Unito dall'Unione Europea è comunemente noto come "Brexit". Sebbene gli effetti economici a lungo termine della Brexit per il Regno Unito potrebbero essere positivi così come negativi, è comunque probabile che ne conseguirà un periodo di considerevole incertezza politica, normativa e commerciale. La Brexit potrebbe

inoltre indurre altri stati membri dell'Unione Europea a riconsiderare la loro appartenenza, dando luogo a una maggiore instabilità politica, normativa e commerciale nell'intera Unione Europea. Tra le altre cose, l'incertezza relativa alla Brexit potrebbe colpire negativamente la capacità dei debitori di rimborsare i prestiti, nonché il prezzo, la volatilità e/o la liquidità di altri investimenti del Fondo, in particolare nel Regno Unito ma anche nell'intera Unione Europea e nei mercati globali più ampi. È possibile che i fornitori di servizi con sede nel Regno Unito possano trasferirsi in altre giurisdizioni. Il costo del perfezionamento di operazioni di copertura relativamente alla valuta potrebbe aumentare. Le discrepanze normative tra il Regno Unito e il resto d'Europa potrebbero determinare un periodo di incertezza normativa e aumentare le spese normative del Fondo e/o dei Gestori del Fondo. Tutte le circostanze sopra descritte, nonché eventuali altre conseguenze della Brexit, potrebbero compromettere la redditività del Fondo, determinare perdite e/o incidere in misura sostanziale sulla sua capacità di perseguire il suo approccio e raggiungere il suo obiettivo d'investimento. È impossibile prevedere quale sarà l'effetto complessivo della Brexit sul Fondo.

6.5 Rischi associati a Gestori del Fondo

6.5.1. Dipendenza dal personale chiave

Il successo del Fondo sarà fortemente dipendente dall'esperienza e dalla performance dei Gestori del Fondo e dei loro team e professionisti dell'investimento. Non può essere in alcun modo garantito che queste persone continueranno a essere associate ai Gestori del Fondo per l'intera durata dello stesso. La perdita dei servizi di una o più di queste persone potrebbe avere effetti negativi sostanziali sulla performance del Fondo. Inoltre, sebbene i membri del team di Muzinich dirigeranno una porzione significativa dei loro sforzi commerciali verso il Fondo, non sono tenuti a dedicare tutto il loro tempo professionale agli affari del Fondo. Continueranno a essere coinvolti con altre attività dei Gestori del Fondo, che potrebbero comprendere la consulenza o la gestione di investimenti per altri fondi e conti gestiti sponsorizzati, gestiti e/o soggetti a consulenza da parte di membri del Gruppo di gestione.

6.5.2. Capacità di Muzinich di reperire investimenti

Oltre alla possibilità che le opportunità d'investimento possano essere allocate tra vari Prodotti Muzinich, alcune altre entità saranno in competizione con il Fondo nell'effettuare investimenti della tipologia che il Fondo intende effettuare; Muzinich ritiene che nel tempo la concorrenza relativa agli investimenti previsti dal Fondo aumenterà. Il Fondo sarà in concorrenza con fondi pubblici e privati, banche commerciali e d'investimento e società di finanziamento commerciale. La concorrenza per le opportunità d'investimento è inoltre generalmente aumentata tra i veicoli d'investimento alternativo, come ad esempio gli hedge fund, anche relativamente ad attività in cui il Fondo intende investire. Per effetto di questi nuovi partecipanti, la concorrenza relativa alle opportunità d'investimento si è intensificata e Muzinich prevede che questa tendenza proseguirà.

Molti concorrenti esistenti e potenziali del Fondo sono sostanzialmente più grandi e hanno risorse finanziarie, tecniche e di marketing nettamente superiori rispetto a quelle a disposizione dei Gestori del Fondo. Alcuni concorrenti, come le banche commerciali, potrebbero avere costi di finanziamento inferiori e un accesso a fonti di finanziamento che non sono a disposizione del Fondo. Alcuni concorrenti del Fondo potrebbero inoltre avere tolleranze al rischio superiori o valutazioni del rischio differenti, che potrebbe consentire loro di prendere in considerazione una varietà più ampia di investimenti e istituire maggiori relazioni con il Fondo. Di conseguenza, Muzinich potrebbe non essere in grado di individuare un numero sufficiente di opportunità allettanti per raggiungere gli obiettivi d'investimento del Fondo.

6.5.3. Conservazione del personale

Come accade presso la maggior parte dei gestori degli investimenti, la retribuzione del personale dei Gestori del Fondo include significative componenti legate alla performance. La debole situazione patrimoniale di un Gestore del Fondo o la scarsa performance di qualsiasi Prodotto Muzinich potrebbe ridurre l'importo disponibile per pagare le retribuzioni legate alla performance ai membri del personale, i quali potrebbero cercare e ottenere altri posti di lavoro. In tal caso, la debole performance del Fondo potrebbe essere ulteriormente aggravata dall'uscita dei membri del personale.

6.6 Potenziali conflitti d'interesse

Le attività complessive di consulenza, d'investimento e di altro genere del Gruppo di gestione e di loro rispettivi clienti potrebbero dare luogo a vari conflitti d'interesse potenziali ed effettivi. Di seguito è riportata una breve sintesi di tali conflitti, la quale non intende rappresentare un elenco esaustivo di tutti i conflitti. Effettuando un investimento nel Fondo, ogni investitore accetta che sarà ritenuto (a) aver preso

atto dell'esistenza di conflitti d'interesse effettivi e potenziali relativi al Gruppo di gestione e (b) aver preso atto che tali conflitti d'interesse effettivi e potenziali potrebbero incidere sulle operazioni del Fondo e di altri Prodotti Muzinich. Effettuando un investimento nel Fondo, ogni investitore accetta che, fermi restando tali conflitti, sarà ritenuto aver rinunciato a eventuali pretese relative all'esistenza degli stessi.

6.6.1. Interessi conflittuali concernenti altri Prodotti Muzinich

I membri del Gruppo di gestione e loro rispettivi clienti potrebbero investire in prestiti, titoli e/o altri strumenti che sarebbero appropriati per il Fondo. Tali investimenti potrebbero essere diversi da quelli effettuati in ordine al Fondo. I membri del Gruppo di gestione hanno relazioni costanti con, rendono servizi a e perfezionano operazioni con, altri Prodotti Muzinich. Tali altri Prodotti Muzinich possono avere strategie, investimenti e/o posizioni diversi dalle o persino opposti alle strategie, agli investimenti e alle posizioni del Fondo. I membri del Gruppo di gestione potrebbero in futuro agire in qualità di gestori, gestori degli investimenti, consulenti o subconsulenti (o ruolo analogo) per altri Prodotti Muzinich. I membri del Gruppo di gestione potrebbero in alcuni momenti cercare simultaneamente di acquistare o alienare investimenti per proprio conto, per conto del Fondo, di qualsiasi entità analoga a cui offrono servizi in qualità di consulenti per gli investimenti o per loro clienti o affiliate. Inoltre, i membri del Gruppo di gestione potrebbero fornire consulenza ad altri Prodotti Muzinich relativamente a parti diverse della struttura di capitale dello stesso debitore o emittente, o su classi di titoli subordinati, di pari grado e/o di grado superiore rispetto a titoli prestiti o altri strumenti in cui il Fondo investe. Di conseguenza, i membri del Gruppo di gestione potrebbero perseguire o far valere diritti o attività, o astenersi dal perseguire o far valere diritti o attività, per conto di altri Prodotti Muzinich relativamente a un particolare debitore o emittente in cui il Fondo ha investito. Il Fondo potrebbe subire perdite durante periodi in cui i membri del Gruppo di gestione e/o altri Prodotti Muzinich conseguono profitti.

Sebbene i membri del Gruppo di gestione dedichino al Fondo il tempo da essi ritenuto appropriato a svolgere le proprie mansioni in conformità al contratto di gestione di fondi d'investimento alternativo che nomina il GEFIA e al contratto di gestione del portafoglio che nomina Muzinich, nonché in ottemperanza a ragionevoli standard commerciali, tali proprietari, dipendenti e personale professionale potrebbero avere conflitti nel dedicare il proprio tempo e servizi al Fondo e ad altri Prodotti Muzinich. Il Gruppo di gestione potrebbe condurre altre operazioni, comprese eventuali operazioni nel settore mobiliare, indipendentemente dal fatto che tali operazioni siano in concorrenza con il Fondo e, fatta salva la generalità di quanto anzidetto, potrebbe agire in qualità di gestore, consulente per gli investimenti o gestore d'investimento per altri, potrebbe gestire fondi, conti separati o capitali per altri, potrebbe avere, effettuare e mantenere investimenti a proprio nome o tramite altre entità e potrebbe agire in qualità di funzionario, amministratore, consulente, partner o azionista di uno o più fondi d'investimento, partnership, società finanziarie o società di consulenza. Tali altre entità o conti potrebbero avere obiettivi d'investimento o potrebbero attuare strategie d'investimento simili, o diverse o persino opposte a quelle del Fondo.

6.6.2. Operazioni con affiliate

Il Fondo potrebbe acquistare o vendere prestiti, titoli o altri strumenti da o a Prodotti Muzinich; oppure potrebbe anticipare prestiti a o investire nei titoli di società con cui i Gestori del Fondo o altri Prodotti Muzinich hanno un rapporto professionale o in cui i Gestori del Fondo o altri Prodotti Muzinich hanno una partecipazione azionaria o di altra natura. L'acquisto, detenzione e vendita di tali investimenti da parte del Fondo potrebbe aumentare la redditività del Gruppo di gestione e/o di altri investimenti in Prodotti Muzinich in, o altre relazioni con, tali società. I Gestori del Fondo adotteranno decisioni d'investimento alle quali potrebbero essere associati tali conflitti d'interesse in modo compatibile con le proprie responsabilità fiduciarie nei confronti del Fondo.

In conseguenza di quanto sopra esposto, i membri del Gruppo di gestione e loro affiliate potrebbero avere conflitti d'interesse nel distribuire il loro tempo e attività tra, allocare investimenti tra ed effettuare operazioni per, il Fondo, altri Prodotti Muzinich e altre entità, comprese quelle in cui i membri del Gruppo di gestione e/o loro rispettivi amministratori, soci, partner, azionisti, funzionari, dipendenti, agenti e affiliate potrebbero avere un interesse finanziario superiore al loro eventuale interesse nel Fondo.

6.6.3. Informazioni sostanziali non di pubblico dominio

I Gestori del Fondo, durante lo svolgimento delle loro attività di gestione degli investimenti e di altre attività (ad esempio assistenza al consiglio direttivo o al comitato dei creditori), potrebbero entrare in possesso di informazioni non di pubblico dominio riservate o sostanziali relative agli emittenti, compresi gli emittenti in cui il Fondo e i Gestori del Fondo o loro soggetti correlativi hanno investito o

in cui cercano di investire per conto del Fondo. I Gestori del Fondo hanno il divieto di divulgare o utilizzare indebitamente tali informazioni a proprio beneficio o a beneficio di qualsiasi altra persona, indipendentemente dal fatto che tale altra persona sia un cliente. I Gestori del fondo mantengono e attuano politiche e procedure scritte che vietano la comunicazione di dette informazioni a persone che non hanno la legittima necessità di venirne a conoscenza e mirate ad accertare che i Gestori del Fondo adempiano ai propri obblighi nei confronti dei clienti e continuino a osservare la legge applicabile. In alcune circostanze, i Gestori del Fondo potrebbero essere in possesso di alcune informazioni non di pubblico dominio, riservate o sostanziali, che se divulgate potrebbero essere di importanza fondamentale ai fini di una decisione di acquisto, vendita o detenzione di un titolo; tuttavia i Gestori del Fondo hanno il divieto di comunicare tali informazioni al Fondo o di utilizzarle a suo beneficio. In tali circostanze, i Gestori del Fondo non avranno alcuna responsabilità né saranno tenuti a rispondere nei confronti del Fondo per la mancata divulgazione allo stesso di tali informazioni (o per il fatto che i Gestori del Fondo sono in possesso di tali informazioni) o per non utilizzare tali informazioni a beneficio del Fondo, a causa del perseguimento, da parte dei Gestori del Fondo, di politiche e procedure concepite per offrire una ragionevole garanzia che il Fondo agisca in osservanza della legge applicabile.

6.6.4. Creazione di altre entità

Salvo quanto espressamente previsto da eventuali restrizioni contrattuali, ai membri del Gruppo di gestione è consentito (fatta salva la normativa applicabile) commercializzare, organizzare, sponsorizzare e/o agire in qualità di socio accomandatario, gestore, consulente, oppure come fonte primaria per le operazioni per, conti di terzi e altri veicoli d'investimento comuni. I membri del Gruppo di gestione possono intraprendere anche altre attività d'investimento o di altro genere. Dette attività potrebbero generare conflitti d'interesse la cui soluzione potrebbe non essere al momento determinabile.

6.6.5. Co-investimenti

Alcuni investimenti effettuati dal Fondo potrebbero assumere la forma di accordi in virtù dei quali il Fondo fornisce fondi insieme a uno o più co-investitori, oppure aggrega finanze e risorse con terzi. Tali co-investitori possono comprendere, a titolo puramente esemplificativo, altri veicoli d'investimento in ordine ai quali i membri del Gruppo di gestione agiscono in qualità di gestori o consulenti. Tali operazioni generano potenzialmente conflitti d'interesse. Ad esempio, il Fondo potrebbe co-investire con ex o attuali clienti del Gruppo di gestione o di altri partecipanti al mercato con cui i membri del Gruppo di gestione hanno importanti relazioni professionali. Tali relazioni potrebbero influenzare le decisioni assunte da Muzinich relativamente all'acquisto o alla cessione di tali investimenti. Inoltre, dette terze parti potrebbero avere interessi contrari all'obiettivo del Fondo o che potrebbero essere in contrasto con gli interessi del Fondo. Nell'aggregare le risorse con terzi, Muzinich potrebbe entrare in possesso di informazioni sostanziali non di pubblico dominio che potrebbero ridurre o limitare la capacità del Fondo di effettuare o alienare determinati investimenti. Non può essere in alcun modo garantito che quanto precede non genererà alcun impatto sfavorevole sulla capacità del Fondo di procurare, acquisire e/o alienare da sé eventuali investimenti.

6.6.6. Divieto di consulenza separata

Il Fondo, nonché Muzinich e/o altri membri del Gruppo di gestione, possono assumere uno o più consulenti per rappresentarli in relazione all'organizzazione del Fondo e all'offerta e alla vendita di Azioni e non per un investitore o per gli investitori complessivamente considerati. In relazione a tale rappresentazione, inclusa la redazione del presente Prospetto, il consulente ha fatto affidamento su determinate informazioni fornite dal GEFIA, da Muzinich e dagli altri membri del Gruppo di gestione e non ha verificato né svolto indagini circa l'esattezza o la completezza di tali informazioni. In relazione alla presente offerta e alla successiva consulenza, l'assunzione di detti consulenti è limitata alle questioni specifiche per le quali essi sono consultati e pertanto potrebbero verificarsi fatti o circostanze che potrebbero essere rilevanti ai fini delle condizioni finanziarie o delle operazioni del Fondo o di Muzinich relativamente ai quali il consulente non è stato consultato o per i quali esso disconosce espressamente qualsiasi responsabilità. Il Consulente non ha rappresentato e non rappresenterà gli investitori nel Fondo. Nessun consulente indipendente è stato assunto (o si prevede sarà assunto) per rappresentare gli investitori. Non sussiste alcuna relazione consulente legale-cliente tra un consulente che rappresenta il Fondo, Muzinich e qualsiasi altro membro del Consiglio di gestione da una parte e qualsivoglia altra persona dall'altra esclusivamente in virtù di un investimento effettuato da tale persona nel Fondo. Si invitano pertanto i potenziali investitori a rivolgersi ai propri consulenti.

7 ALCUNE CONSIDERAZIONI FISCALI

7.1 Introduzione

Il Consiglio è stato informato che, ai sensi della legge e della prassi vigenti, le caratteristiche principali del trattamento fiscale del Fondo e degli investitori dovrebbero essere quelle riportate nella presente sezione. Si invitano tuttavia gli investitori a rivolgersi ai propri consulenti in merito alle conseguenze fiscali di un investimento nel Fondo, in quanto le informazioni che seguono sono di natura generale e potrebbero non essere applicabili a determinate categorie di investitori. In linea generale, le indicazioni di seguito riportate presuppongono che gli investitori non siano operatori finanziari e che siano i proprietari effettivi assoluti dei propri investimenti nel Fondo. Nessun membro del Gruppo di gestione o alcun loro funzionario, dipendente, agente o consulente può assumersi alcuna responsabilità al riguardo. Le indicazioni riportate in questa sezione sono basate sulla legge fiscale e sulla prassi corrente del Lussemburgo alla data del presente Prospetto e sono soggette a variazioni della legislazione fiscale o della sua interpretazione o applicazione dopo tale data, anche con un possibile effetto retroattivo. Si invitano i potenziali investitori a rivolgersi ai propri consulenti fiscali per quanto concerne le conseguenze fiscali di un investimento nel Fondo alla luce delle loro specifiche circostanze, nonché ai sensi delle leggi dei loro paesi di cittadinanza, residenza o domicilio e di qualsiasi altra legge del Lussemburgo (comprese eventuali leggi su imposte non legate al reddito).

7.2 Alcune considerazioni sulle imposte del Lussemburgo

LA PRESENTE SINTESI È DI NATURA GENERALE E NON INTENDE COSTITUIRE UNA CONSULENZA LEGALE O FISCALE AD ALCUN PARTICOLARE INVESTITORE DEL FONDO. SI INVITANO TUTTI GLI INVESTITORI A RIVOLGERSI AI PROPRI CONSULENTI FISCALI PER INFORMAZIONI CONCERNENTI LE CONSEGUENZE FISCALI DELL'OTTENIMENTO, DETENZIONE, RIMBORSO, CONVERSIONE O ALIENAZIONE DI AZIONI DEL FONDO NELLE CIRCOSTANZE SPECIFICHE A ESSI APPLICABILI.

La presente sezione riporta una sintesi di alcune considerazioni sulle imposte lussemburghesi che potrebbero essere o diventare rilevanti in relazione al Fondo e ai suoi investitori ed è presentata a puro titolo informativo. La presente sintesi è basata sulla giurisprudenza fiscale e pubblicata del Lussemburgo alla data del presente Prospetto. La giurisprudenza fiscale su cui è basata la presente sintesi è soggetta a modifiche, le quali potrebbero avere un effetto retroattivo. Tali modifiche potrebbero annullare il contenuto della presente sintesi, che non sarà aggiornata al fine di tenerne conto. Il Fondo si riserva il diritto di divulgare i nomi dei propri investitori, o qualsiasi altra informazioni rilevante relativa agli stessi, a qualsivoglia autorità ove previsto dalla legge o qualora ritenga che tale divulgazione sia nel suo migliore interesse o in quello dei suoi investitori. In tal caso, ne informerà gli investitori interessati, salvo qualora la legge gli vieti di farlo. Ogni investitore è tenuto a fornire di volta in volta al Fondo le informazioni ragionevolmente richieste al fine di determinare il possesso diretto o indiretto di Azioni. Il Fondo fornirà ai propri investitori l'assistenza ragionevolmente richiesta in relazione a tale determinazione.

SI INVITANO TUTTI I POTENZIALI INVESTITORI A RIVOLGERSI AI PROPRI CONSULENTI FISCALI E A FARE AFFIDAMENTO SUGLI STESSI PER QUANTO CONCERNE LE IMPLICAZIONI FISCALI IN LUSSEMBURGO DELL'INVESTIMENTO NEL FONDO. LA PRESENTE SINTESI HA IL SOLO SCOPO DI AIUTARE IL POTENZIALE INVESTITORE A VALUTARE LE PREVISTE IMPLICAZIONI E PASSIVITÀ FISCALI LEGATE A UN INVESTIMENTO NEL FONDO. UN APPROFONDIMENTO COMPLETO DI TUTTI GLI ASPETTI DI UN INVESTIMENTO NEL FONDO NON RIENTRA NELLA FINALITÀ DEL PRESENTE PROSPETTO. NON SI RILASCIATA ALCUNA DICHIARAZIONE IN MERITO A PARTICOLARI CONSEGUENZE O PASSIVITÀ FISCALI LEGATE A UN INVESTIMENTO NEL FONDO DA PARTE DI QUALSIASI POTENZIALE INVESTITORE. LA PRESENTE SINTESI NON INTENDE INOLTRE FORNIRE AI POTENZIALI INVESTITORI UNA CONSULENZA FISCALE O LEGALE DI ALCUN TIPO.

7.2.1. Regime fiscale del Fondo

Ai sensi della legislazione e della prassi attualmente vigenti, il Fondo non è soggetto in Lussemburgo ad alcuna imposta sul reddito, imposta municipale sulle imprese o imposta sul patrimonio. Il Fondo è tuttavia soggetto in Lussemburgo a un'imposta di sottoscrizione (*taxe d'abonnement*) all'aliquota dello 0,05% annuo del suo patrimonio netto; tale imposta è dovuta trimestralmente ed è calcolata sulla base del patrimonio netto totale del Fondo alla fine del trimestre pertinente. Laddove una classe di Azioni comprenda soltanto investitori istituzionali, come definiti nella legislazione applicabile, per tale classe di Azioni il Fondo potrebbe beneficiare di un'aliquota fiscale ridotta dello 0,01% l'anno. Tuttavia

non può essere in alcun modo garantito che il Fondo riuscirà a beneficiare di tale aliquota fiscale ridotta. Sulle attività del Fondo investite in altri organismi d'investimento collettivo lussemburghesi non è dovuta alcuna imposta di bollo o tassa di altro genere. In Lussemburgo non è dovuta alcuna imposta di bollo o altra tassa sull'emissione delle Azioni del Fondo. Ai sensi della legge e della prassi attualmente vigenti, in Lussemburgo non è dovuta alcun'altra imposta sulle plusvalenze realizzate o non realizzate sulle attività del Fondo.

7.2.2. Regime fiscale di investitori non residenti del Fondo

Eventuali utili e reddito conseguiti o realizzati dal Fondo dagli investimenti potrebbero essere soggetti a un'imposta ad aliquote variabili nel paese in cui è situata la fonte di tale reddito e utili e di norma non recuperabile.

Gli investitori non domiciliati, non residenti o che non hanno una stabile organizzazione in Lussemburgo ai fini fiscali non sono soggetti a imposta su reddito, trasferimenti, plusvalenze, patrimoni, successioni o altre imposte sulla detenzione, trasferimento, acquisto o riacquisto di Azioni o su dividendi, distribuzioni o altri pagamenti erogati a tali investitori.

7.2.3. Regime fiscale di investitori residenti del Fondo

Gli investitori residenti in Lussemburgo o che hanno una stabile organizzazione in Lussemburgo potrebbero essere soggetti all'imposta sul reddito (delle società), alla tassa municipale sulle imprese e/o alla tassa sul valore netto lussemburghesi in relazione alle proprie Azioni.

7.2.4. Ritenuta fiscale sulle distribuzioni effettuate dal Fondo

Le distribuzioni effettuate dal Fondo non dovrebbero essere soggette a ritenuta fiscale.

7.2.5. IVA

Ai fini dei paragrafi successivi, per "IVA" si intende, all'interno dell'Unione Europea, l'Imposta sul valore aggiunto che potrebbe essere applicata in conformità alla Direttiva 2006/112/CE, in particolare (a titolo puramente esemplificativo) l'Imposta sul valore aggiunto del Lussemburgo in conformità alla legge del Lussemburgo del 12 febbraio 1979 sull'imposta sul valore aggiunto (e successive modifiche) e, al di fuori dell'Unione Europea, qualsiasi imposta applicata con riferimento al valore aggiunto o all'imposta sul valore aggiunto sulle vendite.

Poiché il Fondo è un fondo d'investimento alternativo, dovrebbe essere considerato assoggettabile a IVA in Lussemburgo. Ciò nonostante, si prevede che le sue attività saranno esenti da IVA e che esso non avrà il diritto di detrarre l'IVA a credito. Sarebbe pertanto tenuto a ottenere la partita IVA soltanto nella misura in cui riceva servizi non esenti da fornitori non lussemburghesi sui quali sarebbe soggetto all'autoliquidazione dell'IVA lussemburghese.

I servizi di gestione forniti al (e per il) Fondo stesso dovrebbero ricadere nell'ambito di applicazione dell'esenzione IVA in Lussemburgo e non dovrebbero pertanto far scattare l'applicazione dell'IVA lussemburghese.

Altri servizi forniti al Fondo saranno generalmente soggetti all'IVA lussemburghese (17%); ciò implica che le spese (come ad esempio i costi di esercizio) rimborsate dal Fondo faranno generalmente scattare l'applicazione dell'IVA lussemburghese. Si prevede che il Fondo non potrà recuperare l'IVA a credito, la quale dovrebbe quindi costituire un costo finale.

7.3 Il Lussemburgo e lo scambio automatico di informazioni

7.3.1. Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

Negli Stati Uniti le disposizioni Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") sono entrate in vigore nel marzo 2010 nel quadro della legge Hiring Incentives to Restore Employment Act. Le disposizioni FATCA mirano a contrastare l'evasione fiscale da parte di cittadini statunitensi e impongono agli istituti finanziari esteri al di fuori degli Stati Uniti ("FFI") di fornire spontaneamente all'Internal Revenue Service statunitense ogni anno informazioni su conti finanziari direttamente o indirettamente detenuti da determinati soggetti statunitensi. Su alcune forme di reddito di origine statunitense conseguito da FFI che omettono di osservare questo requisito ("Ritenuta FATCA"), è applicata una ritenuta fiscale del 30%.

Al fine di recepire le disposizioni in FATCA nel diritto lussemburghese, il 28 marzo 2014 il Lussemburgo ha perfezionato con gli Stati Uniti un cosiddetto Accordo Intergovernativo Modello 1 ("IGA del Lussemburgo") e un relativo protocollo d'intesa. L'IGA del Lussemburgo è stato recepito nel diritto nazionale lussemburghese con la Legge del 24 luglio 2015 (la "**Legge FATCA del Lussemburgo**"). Gli FFI lussemburghesi che osservano i requisiti dell'IGA del Lussemburgo non saranno assoggettati alla Ritenuta FATCA.

Ai sensi dell'IGA del Lussemburgo, gli FFI lussemburghesi sono tenuti a svolgere alcune necessarie operazioni di due diligence e monitoraggio degli investitori e a riferire annualmente alle autorità tributarie del Lussemburgo informazioni su conti finanziari detenuti da (a) investitori statunitensi specifici, (b) determinati investitori di entità controllate statunitensi e (c) investitori istituti finanziari non statunitensi non conformi alle disposizioni FATCA. Ai sensi dell'IGA del Lussemburgo, le autorità tributarie lussemburghesi provvederanno a inoltrare successivamente tali informazioni all'IRS.

È intenzione del Fondo fare in modo di essere trattato come conforme ai requisiti a esso imposti dalle disposizioni FATCA e dall'IGA del Lussemburgo. Tuttavia non può esservi alcuna garanzia che il Fondo riuscirà a osservare tali requisiti e, nel caso in cui non vi riesca, potrebbe essere esposto a sanzioni che potrebbero ridurre gli importi a sua disposizione per effettuare pagamenti agli investitori. Gli investitori potrebbero essere tenuti a fornire informazioni al Fondo al fine di adempiere agli obblighi di segnalazione previsti dall'IGA del Lussemburgo. In base a quanto sopra illustrato, per assicurare la propria conformità con l'IGA e con la Legge FATCA del Lussemburgo, il Fondo può:

- chiedere informazioni o documentazione, compresi i moduli di autocertificazione, un codice di identificazione di intermediario globale (GIIN), ove applicabile, o qualsiasi altra prova valida di registrazione di un investitore presso l'IRS ai sensi del FATCA o di una rispettiva deroga, al fine di poter accertare lo status FATCA di tale investitore;
- comunicare informazioni concernenti un investitore e le sue Azioni alle autorità tributarie lussemburghesi nel caso in cui tale conto sia considerato un "reportable account" (conto soggetto a obbligo di segnalazione) statunitense ai sensi dell'IGA del Lussemburgo; e
- comunicare informazioni alle autorità tributarie del Lussemburgo in merito a pagamenti effettuati a investitori con status FATCA di istituto finanziario estero non partecipante.

Si invitano gli investitori a rivolgersi ai propri consulenti fiscali in merito all'applicazione delle disposizioni FATCA alle loro situazioni specifiche e al loro investimento nel Fondo.

Definizioni FATCA

Persone controllanti: le persone fisiche che esercitano il controllo su un'Entità. Nel caso di un trust tale termine indica il fiduciante, i fiduciari, l'eventuale tutore, i beneficiari o la classe di beneficiari e qualsiasi altra persona fisica che eserciti il controllo effettivo finale sul trust e, nel caso di un dispositivo giuridico diverso da un trust, tale termine indica persone aventi posizioni equivalenti o analoghe. Il termine "Persone controllanti" sarà interpretato in linea con le Raccomandazioni del Gruppo di Azione Finanziaria.

Entità: una persona giuridica o un dispositivo giuridico, come ad esempio un trust.

FATCA: la legge Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), come codificata nelle sezioni 1471-1474 del Codice, ed eventuali Regolamenti, normative o altre linee guida sui Treasury statunitensi emanati ai sensi di detta legge (anche dopo la data del presente Prospetto) e i termini di qualsiasi accordo intergovernativo, nonché l'eventuale legislazione o normativa attuativa e leggi analoghe, comprese le leggi simili adottate da un governo estero.

Istituto finanziario: un istituto di custodia, un istituto di deposito, un'entità di investimento o una società di assicurazioni specifica, come definiti dall'IGA.

IRS: l'Internal Revenue Service, l'autorità tributaria degli Stati Uniti.

Istituto finanziario lussemburghese: (i) un Istituto finanziario residente in Lussemburgo, ma con l'esclusione di qualsiasi filiale di tale Istituto finanziario che sia situata al di fuori del Lussemburgo e (ii) qualsiasi filiale di un Istituto finanziario non residente in Lussemburgo, qualora tale filiale sia situata in Lussemburgo.

Entità non statunitense: un'Entità che non sia un Soggetto statunitense.

Soggetto statunitense specifico: un Soggetto statunitense, all'infuori di: (i) una società di capitali i cui titoli sono regolarmente negoziati su uno o più mercati mobiliari consolidati; (ii) qualsiasi società di capitali appartenente allo stesso gruppo esteso di affiliate, secondo la definizione di cui alla sezione 1471(e)(2) del Codice, come società di capitali descritta nel punto (i); (iii) gli Stati Uniti o qualsiasi loro agenzia o ente semipubblico; (iv) qualsiasi Stato degli Stati Uniti, Territorio statunitense, suddivisione politica degli stessi o qualsiasi agenzia totalmente controllata o ente semipubblico di uno o più dei precedenti enti; (v) un'organizzazione esente da imposta ai sensi della sezione 501(a) del Codice o un piano pensionistico individuale come definito nella sezione 7701(a)(37) del Codice; (vi) qualsiasi banca, secondo la definizione di cui alla sezione 581 del Codice; (vii) qualsiasi fondo d'investimento immobiliare come definito nella sezione 856 del Codice; (viii) qualsiasi società d'investimento regolamentata come definita nella sezione 851 del Codice o qualsiasi entità registrata presso la U.S. Securities Exchange Commission ai sensi della legge statunitense Investment Company Act (15 USC. 80a-64); (ix) un fondo comune d'investimento come definito nella sezione 584(a) del Codice; (x) un trust esente da imposta ai sensi della sezione 664(c) del Codice o descritto nella sezione 4947(a)(1) del Codice; (xi) un operatore in titoli, materie prime o strumenti finanziari derivati (compresi i contratti con capitale nozionale, future, contratti a termine e opzioni) registrato come tale ai sensi delle leggi degli Stati Uniti o di qualsiasi loro Stato; o (xii) un broker secondo la definizione di cui alla sezione 6045(c) del Codice; o (xiii) un trust esentasse ai sensi di un piano descritto nella sezione 403 (b) o nella sezione 457(g) del Codice.

Soggetto statunitense: un cittadino o persona fisica statunitense, una partnership o persona giuridica costituita negli Stati Uniti o ai sensi delle leggi degli Stati Uniti o di qualsiasi loro Stato, un trust qualora (i) un tribunale all'interno degli Stati Uniti abbia l'autorità ai sensi della legge applicabile di pronunciare ordinanze o sentenze concernenti sostanzialmente tutte le questioni relative all'amministrazione del trust e (ii) uno o più soggetti statunitensi abbiano l'autorità di controllare sostanzialmente tutte le decisioni del trust o di una eredità di un deceduto che era cittadino o residente degli Stati Uniti. Questa definizione deve essere interpretata in conformità all'Internal Revenue Code statunitense.

7.3.2. Common Reporting Standard (Standard di Informativa Comune)

L'OCSE ha sviluppato il Common Reporting Standard ("CRS") che mira a realizzare lo scambio automatico di informazioni su conti finanziari tra i paesi partecipanti.

Il 9 dicembre 2014, è stata adottata la Direttiva del Consiglio 2014/107/UE recante modifica della Direttiva 2011/16/UE ("**DAC 2**") nell'intento di implementare il CRS tra gli stati membri UE. La DAC 2 è stata recepita dal diritto lussemburghese con la legge del 18 dicembre 2015 ("**Legge sul CRS**"). La Legge sul CRS richiede agli istituti finanziari lussemburghesi di identificare i detentori di conti finanziari e stabilire se gli stessi siano fiscalmente residenti in uno stato membro UE e/o in paesi con cui il Lussemburgo ha un accordo di scambio delle informazioni fiscali. Gli istituti finanziari lussemburghesi dovranno riferire le informazioni sui conti finanziari di tali titolari di conti alle autorità tributarie lussemburghesi, le quali provvederanno a inoltrarle alle autorità tributarie estere competenti dell'altro paese.

È intenzione del Fondo fare in modo di essere trattato come conforme ai requisiti a esso imposti dalla Legge sul CRS. Tuttavia non può esservi alcuna garanzia che il Fondo riuscirà a essere conforme alla Legge sul CRS e, nel caso in cui non vi riesca, potrebbe essere esposto a sanzioni che potrebbero ridurre gli importi a sua disposizione per effettuare pagamenti agli investitori. Gli investitori saranno tenuti a fornire informazioni al Fondo al fine di adempiere agli obblighi di segnalazione previsti dalla Legge sul CRS. Per assicurare la propria adempienza alla Legge sul CRS in conformità a quanto sopra esposto, il Fondo può:

- chiedere informazioni o documentazione, come ad esempio i moduli di autocertificazione, il codice fiscale (ove applicabile) o qualsiasi altra informazione pertinente al fine di accertare lo status di un investitore ai sensi della Legge sul CRS; e
- comunicare informazioni in merito a un investitore e alla sua partecipazione nel Fondo alle autorità tributarie lussemburghesi nel caso in cui tale investitore sia un titolare di conto soggetto a obbligo di segnalazione ai sensi della Legge sul CRS.

Si invitano gli investitori a rivolgersi ai propri consulenti fiscali in merito all'applicazione della Legge sul CRS alle loro situazioni specifiche e al loro investimento nel Fondo.

8 PROTEZIONE DEI DATI

Il Fondo e i Gestori del Fondo sono impegnati a mantenere la privacy e l'integrità di tutti i dati personali forniti dagli Azionisti o da potenziali investitori o raccolti nel corso delle attività del Fondo. Il Fondo e ciascun Gestore del Fondo tratteranno i dati personali in conformità alle leggi sulla protezione dei dati vigenti tra cui, a titolo puramente informativo, il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, come recepito o integrato dal diritto nazionale applicabile (insieme le "**Leggi sulla protezione dei dati**"). In particolare, il Fondo e i Gestori del Fondo implementeranno opportune misure tecniche e organizzative mirate ad assicurare un livello appropriato di sicurezza per i dati personali. Il Fondo e i Gestori del Fondo sono titolari del trattamento ai fini delle Leggi sulla protezione dei dati con riguardo ai dati personali raccolti dagli Azionisti o dai potenziali investitori. I termini "dati personali", "titolari del trattamento", "trattamento" e altri termini relativi alla protezione dei dati utilizzati nel presente articolo hanno i significati a essi attribuiti nelle Leggi sulla protezione dei dati.

Le informazioni concernenti il trattamento di dati personali da parte del Fondo e il Fondo e i Gestori del Fondo sono reperibili nella Politica sulla privacy e sui cookie, disponibile su www.muzinich.com.

9 RESTRIZIONI ALLA VENDITA

9.1 Spazio economico europeo

Il GEFIA è autorizzato a pieno titolo come gestore di fondi d'investimento alternativi dalla Banca centrale d'Irlanda e il Fondo è un fondo d'investimento alternativo ai fini dell'AIFMD. Il Fondo presenta inoltre i requisiti di un ELTIF ai sensi del Regolamento ELTIF. In conformità all'articolo 31(2) del Regolamento ELTIF e all'articolo 32 dell'AIFMD, il GEFIA ha presentato domanda e ha ricevuto un passaporto di commercializzazione, come previsto dall'AIFMD, per commercializzare le Azioni sia a investitori professionali che a investitori privati nello Spazio economico europeo. Di conseguenza, quando il Fondo è commercializzato nello Spazio economico europeo, le Azioni possono essere acquistate soltanto da (i) investitori professionali, ossia investitori ritenuti clienti professionali o che possono, su richiesta, essere trattati come clienti professionali ai sensi dell'Allegato II alla Direttiva 2014/65/UE (MiFID II) e (ii) investitori privati che soddisfano i requisiti di idoneità di cui al Regolamento ELTIF.

9.2 Stati Uniti

Il Fondo non è e non sarà registrato come una società d'investimento ai sensi della legge Investment Company Act. Al fine di assicurare che il Fondo non sia soggetto all'obbligo di registrazione previsto dalla legge Investment Company Act, il Fondo si accerterà che le Azioni siano offerte e vendute a soggetti statunitensi costituiti soltanto da "acquirenti qualificati" ai sensi della deroga prevista dalla Sezione 3(c)(7) della legge Investment Company Act. Nell'intento di assicurare il soddisfacimento delle condizioni della deroga applicabile, il Fondo otterrà dichiarazioni e impegni appropriati rilasciati da investitori statunitensi. Il termine "acquirenti qualificati" generalmente comprende persone fisiche con investimenti qualificati per USD 5 milioni ed entità con investimenti qualificati per USD 25 milioni. I dettagli concernenti i criteri di idoneità per soggetti statunitensi sono contenuti nella documentazione di sottoscrizione del Fondo.

Le offerte e le vendite di Azioni, e le Azioni stesse, non saranno registrate ai sensi delle leggi di qualsiasi giurisdizione, compresa la legge statunitense Securities Act del 1933 e successive modifiche (il "**Securities Act**") o delle leggi di qualsiasi stato. Le Azioni saranno offerte negli Stati Uniti per investimento soltanto a determinati "investitori accreditati" (come tale termine è definito nella Regola 501 del Regolamento D promulgato ai sensi del Securities Act) conformemente alla deroga dagli obblighi di registrazione previsti dal Securities Act nella sezione 4(a) (2) e in conformità a qualsiasi legge mobiliare statale applicabile e al di fuori degli Stati Uniti ai sensi del Regolamento S promulgato ai sensi del Securities Act. Ogni potenziale investitore sarà tenuto a dichiarare, tra le altre cose, quanto segue: (i) di essere un "investitore accreditato", (ii) di acquisire le Azioni per proprio conto e non nell'ottica di, o ai fini della rivendita in relazione a, qualsiasi distribuzione di tali Azioni, (iii) di avere ricevuto o avere avuto accesso a tutte le informazioni da esso ritenute rilevanti al fine di valutare i rischi e benefici di un investimento nel Fondo e (iv) di avere la capacità di assumere il rischio economico di un investimento nel Fondo. Le Azioni non possono essere trasferite o rivendute salvo in conformità alle leggi mobiliari federali e statali statunitensi e non statunitensi applicabili, ai sensi della registrazione o di un'esenzione dalla stessa. Si avvertono gli investitori che potrebbero dover sostenere i rischi finanziari di un investimento nel Fondo per un periodo di tempo indeterminato. Né la Securities and Exchange Commission statunitense né altre agenzie di altre giurisdizioni hanno esaminato o approvato il presente Prospetto o i benefici di questa offerta. Qualsiasi dichiarazione contraria costituisce un reato penale.

Il GEFIA e il Gestore di portafoglio prevedono di essere idonei all'esenzione prevista dalla Rule 4.13(a)(3) della CFTC relativamente a ogni veicolo incluso nel Fondo sulla base del fatto che, in qualsiasi momento, gli interessi nei pool: (i) sono esenti da registrazione ai sensi del Securities Act; (ii) non sono commercializzati al pubblico negli Stati Uniti; (iii) sono offerti soltanto a "Investitori accreditati" come definiti nella Rule 501(a) del Regolamento D ai sensi del Securities Act, "dipendenti competenti" come definiti nella Rule 3c-5 della legge Investment Company Act e membri di alcune categorie di "soggetti qualificati idonei" come definiti nella Rule 4.7 della CFTC e (iv) i pool superano uno o l'altro dei seguenti test relativamente alle loro posizioni in materie prime, comprese le posizioni in prodotti future su titoli, siano essi perfezionati a scopo di copertura in buona fede o per altre finalità: (a) il margine iniziale aggregato, i premi e il deposito cauzionale minimo necessario per operazioni su cambi retail non superano il 5% del valore di liquidazione di ogni portafoglio del pool, dopo aver tenuto conto di profitti e perdite non realizzati su tali posizioni da esso perfezionate; o (b) il valore nozionale netto aggregato di tali posizioni non supera il 100% del valore di liquidazione di ogni portafoglio del pool, dopo aver tenuto conto di profitti e perdite non realizzati su tali posizioni da esso perfezionate.

Né la SEC né la commissione titoli o altra agenzia di qualsiasi altra giurisdizione ha esaminato o approvato il presente Prospetto o i benefici di questa offerta, o ha approvato le Azioni. Qualsiasi dichiarazione contraria costituisce un reato penale.

Nell'adottare una decisione d'investimento, i potenziali investitori devono basarsi sul proprio esame del Fondo e delle condizioni del collocamento, compresi i rischi e benefici associati. Si invitano i potenziali investitori a non interpretare il contenuto del presente Prospetto come consulenza legale, d'investimento, fiscale o di altro genere. Ogni potenziale investitore deve basarsi sulle proprie dichiarazioni, comprese quelle dei propri consulenti e contabili, per quanto attiene agli aspetti legali, economici, fiscali e di altro genere dell'investimento descritto nel presente documento e circa l'idoneità di tale investimento per detto investitore.

10 ELENCO

Fondo

Muzinich Firstlight Middle Market ELTIF SICAV, S.A.
6d, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Granducato di Lussemburgo

Amministratori del Fondo

Paul Fehre
Fenton Tom
Alex McKenna
Adam Kaufman
John Alldis
Justin Egan

GEFIA

Muzinich & Co. (Ireland) Limited
32 Molesworth Street
Dublin 2
Irlanda

Amministratori del GEFIA

Brian O'Loughlin
Frank O'Brien
Mark W. Clark
Michael Ludwig
Ersilia Tagliavini
William Slattery

Gestore di portafoglio

Muzinich & Co. Limited
8 Hanover Street
London W1S 1YQ
Regno Unito

Agente Amministrativo

State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49, Avenue John F. Kennedy
L-1855 Lussemburgo
Granducato di Lussemburgo

Depositario

State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49, Avenue John F. Kennedy
L-1855 Lussemburgo
Granducato di Lussemburgo

Consulenti legali per il diritto UE e inglese

Macfarlanes LLP
20 Cursitor Street
London EC4A 1LT

Regno Unito

Consulenti legali per il diritto lussemburghese

Loyens & Loeff Luxembourg S.à.r.l.
18-20 Rue Edward Steichen
2540 Lussemburgo
Granducato di Lussemburgo

Società di revisione

Deloitte Luxembourg
560 Rue de Neudorf
2220 Lussemburgo
Granducato di Lussemburgo

Agenti per i servizi (Facilities agent)

Allfunds Bank, S.A.U.
Estafeta, 6 (La Moraleja) Complejo Plaza de la Fuente - Edificio 3
C.P. 28109 Alcobendas
Madrid
Spagna
Operativo dalle filiali di Milano (Italia)

APPENDICE A: INFORMATIVE PER INVESTITORI PREVISTE
DALL'AIFMD

| RIFERIMENTO AIFMD | INFORMAZIONI DA FORNIRE AI SENSI DELL'AIFMD | RISPOSTA |
|---------------------------|---|--|
| Articolo 23 (1)(a) | Una descrizione della strategia e degli obiettivi d'investimento del FIA. | La strategia d'investimento del Fondo è illustrata nella sezione intitolata "Programma d'investimento". |
| | Una descrizione delle tipologie di attività in cui il FIA può investire e delle tecniche d'investimento che il FIA può impiegare e tutti i rischi associati. | Le tipologie di attività in cui il Fondo può investire e le tecniche d'investimento che il Fondo può impiegare sono illustrate nella sezione intitolata "Programma d'investimento". I rischi associati al Fondo sono descritti nella sezione intitolata "Alcuni fattori di rischio e potenziali conflitti d'interesse". |
| | Una descrizione di eventuali restrizioni d'investimento applicabili. | Gli investimenti effettuati dal Fondo devono essere conformi alla politica d'investimento illustrata nella sezione "Programma d'investimento". Il Fondo è soggetto altresì ai requisiti di diversificazione specificati nella sezione "Programma d'investimento". |
| Articolo 23 (1)(b) | Una descrizione delle procedure secondo le quali il FIA può cambiare la sua strategia di investimento o la sua politica di investimento, o entrambe. | Qualora il Fondo desideri modificare la propria strategia o politica d'investimento illustrata nel presente Prospetto, informerà la CSSF della propria intenzione al riguardo. Ove la CSSF ritenga che la modifica sia sostanziale, il Fondo concederà agli Azionisti un periodo di un mese per chiedere il rimborso gratuito delle proprie Azioni. Ove invece la CSSF consideri la modifica non sostanziale, sarà sufficiente una semplice comunicazione agli Azionisti. |
| Articolo 23 (1)(a) | Una descrizione delle circostanze in cui il FIA può ricorrere alla leva finanziaria, delle tipologie e fonti di leva finanziaria consentite e dei rischi associati. | Le circostanze in cui il Fondo può assumere prestiti sono riportate nella sezione "Programma d'investimento", paragrafo "Ricorso al prestito". I rischi associati al ricorso al prestito sono illustrati nella sezione "Alcuni fattori di rischio e potenziali conflitti d'interesse", paragrafo "Accordi di finanziamento". |
| | Descrizione di eventuali restrizioni all'uso della leva finanziaria. | Le circostanze in cui il Fondo può assumere prestiti sono riportate nella sezione "Programma d'investimento", paragrafo "Ricorso al prestito". |

| RIFERIMENTO AIFMD | INFORMAZIONI DA FORNIRE AI SENSI DELL'AIFMD | RISPOSTA |
|----------------------------------|---|--|
| | <p>Una descrizione di eventuali accordi relativi al riutilizzo di garanzie finanziarie e di attività.</p> <p>Una descrizione del livello massimo di leva finanziaria che il GEFIA è autorizzato a utilizzare per conto del FIA.</p> | <p>Il Fondo non ha stipulato accordi relativi al riutilizzo di garanzie finanziarie e di attività.</p> <p>Il livello massimo di leva finanziaria che il Fondo è autorizzato a utilizzare è indicato nella sezione "Programma d'investimento", paragrafo "Ricorso al prestito".</p> <p>Fermo restando quanto precede, ai sensi dell'AIFMD il GEFIA è tenuto a divulgare il livello massimo di leva finanziaria che è autorizzato a impiegare per conto del Fondo adottando metodi di calcolo specifici. I metodi sono il metodo lordo (come tale termine è definito nell'Articolo 7 del Regolamento delegato della Commissione (UE) n. 231 del 2013 che integra l'AIFMD (il "Regolamento delegato AIFMD") e il metodo degli impegni (come tale termine è definito nell'Articolo 8 del Regolamento delegato AIFMD). In base sia al metodo lordo che al metodo degli impegni, la leva finanziaria è espressa dal rapporto tra l'esposizione e il valore patrimoniale netto di un FIA. Per "esposizione" si intende il valore assoluto di tutti gli investimenti e delle altre posizioni del FIA. Ciò significa che un FIA che abbia investito tutto il suo capitale e senza ricorrere a prestiti riporterebbe una "leva finanziaria" del 100% e non di zero. Anche i derivati (la cui definizione comprende i contratti di cambio a termine) devono essere inclusi nel calcolo della leva finanziaria. In base al metodo lordo, i derivati aumentano la leva finanziaria indipendentemente dal fatto che essi coprano il rischio, mentre in base al metodo degli impegni i derivati a copertura del rischio non sono ritenuti incrementare la leva finanziaria. Conformemente alla sua funzione di gestione del rischio e agli obiettivi d'investimento del FIA, il GEFIA ha fissato al 250% in base al metodo lordo e al 200% in base al metodo degli impegni il livello massimo di leva finanziaria che il Gestore di portafoglio può utilizzare per conto del FIA.</p> |
| <p>Articolo 23 (1)(a)</p> | <p>Le informazioni sul luogo di costituzione di un FIA master e sul luogo di costituzione dei fondi sottostanti qualora</p> | <p>Non pertinente.</p> |

| RIFERIMENTO AIFMD | INFORMAZIONI DA FORNIRE AI SENSI DELL'AIFMD | RISPOSTA |
|---------------------------|--|--|
| | il FIA sia un fondo di fondi. | |
| Articolo 23 (1)(c) | <p>una descrizione delle principali implicazioni giuridiche del rapporto contrattuale stabilito ai fini dell'investimento, comprese le informazioni su:</p> <ul style="list-style-type: none"> • giurisdizione; • legge applicabile; e • eventuale esistenza di strumenti giuridici che prevedano il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze sul territorio in cui è stabilito il FIA. | <p>Il presente Prospetto e lo Statuto sono disciplinati dal diritto lussemburghese. I tribunali del Granducato di Lussemburgo avranno la giurisdizione esclusiva per dirimere eventuali controversie (di natura contrattuale o extra contrattuale) derivanti da tale documentazione. Il presente Prospetto e lo Statuto saranno consultabili su richiesta presso la sede legale del Fondo.</p> <p>In Lussemburgo è in vigore il Regolamento del Consiglio (CE) 44/2001 del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale e il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. In conformità alle sue disposizioni, una sentenza ottenuta nei tribunali di un'altra giurisdizione UE sarà in generale riconosciuta e fatta valere in Lussemburgo senza riesaminarne la sostanza, salvo in alcune circostanze eccezionali.</p> |
| Articolo 23 (1)(d) | L'identità del GEFIA | <p>Il GEFIA è Muzinich & Co. (Ireland) Limited, una società di capitali irlandese. Il GEFIA è regolamentato dalla Banca Centrale d'Irlanda.</p> <p>Il GEFIA sarà responsabile di tutte le attività che un gestore di fondi d'investimento alternativi è tenuto a svolgere ai sensi dell'AIFMD. Delegherà le mansioni di gestione del portafoglio al Gestore di portafoglio.</p> <p>Gli investitori non avranno diritti contrattuali diretti nei confronti del GEFIA.</p> |
| Articolo 23 (1)(d) | L'identità del depositario del FIA | <p>Il depositario del Fondo è State Street Bank Luxembourg S.C.A..</p> <p>Il ruolo del depositario consiste nell'assicurare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • che i flussi finanziari del Fondo siano opportunamente monitorati; • la custodia delle attività del Fondo che possono essere tenute in custodia; • che il Fondo abbia un titolo valido |

| RIFERIMENTO AIFMD | INFORMAZIONI DA FORNIRE AI SENSI DELL'AIFMD | RISPOSTA |
|--|--|--|
| | | <p>nei confronti delle attività che possono essere tenute in custodia;</p> <ul style="list-style-type: none"> • che l'emissione di Azioni sia eseguita in conformità al diritto nazionale vigente e al presente Prospetto; • che il valore delle Azioni sia calcolato in conformità al diritto nazionale applicabile, al presente Prospetto e all'AIFMD; • che quando il Fondo vende un Investimento, il corrispettivo della vendita sia versato al Fondo entro i termini consueti; e • che il reddito del Fondo sia impiegato in conformità al diritto nazionale applicabile e al presente Prospetto. <p>Gli investitori non hanno diritti contrattuali diretti nei confronti del Depositario, ma possono stabilire la responsabilità del Depositario ai sensi del diritto del Lussemburgo in conformità all'articolo 19 (12) della Legge del 2013.</p> |
| <p>Articolo 23 (1)(d)</p> | <p>L'identità della società di revisione</p> | <p>La Società di revisione sarà Deloitte Luxembourg.</p> <p>La Società di revisione ha il compito di eseguire la revisione contabile del bilancio annuale del Fondo.</p> <p>Gli investitori non avranno diritti contrattuali diretti nei confronti della società di revisione.</p> |
| <p>Articolo 23 (1)(d)</p> | <p>L'identità di ogni altro prestatore di servizi</p> | <p>State Street Bank Luxembourg S.C.A. agirà in qualità di Agente amministrativo del Fondo. Tra i servizi che l'Agente amministrativo è tenuto a fornire figurano la conservazione dei libri e registri finanziari del Fondo, la preparazione di relazioni agli investitori e la gestione del pagamento delle spese del Fondo.</p> <p>Gli investitori non avranno diritti contrattuali diretti nei confronti dell'Agente amministrativo.</p> |
| <p>Articolo 23 (1)(e) e Articolo 9(7)</p> | <p>Una descrizione di come il GEFIA stia osservando i requisiti dell'Articolo 9(7). I requisiti dell'Articolo 9(7) relativi al</p> | <p>Il GEFIA è titolare di una polizza assicurativa sulla responsabilità civile professionale in caso di responsabilità per negligenza professionale che sia</p> |

| RIFERIMENTO AIFMD | INFORMAZIONI DA FORNIRE AI SENSI DELL'AIFMD | RISPOSTA |
|----------------------------------|---|--|
| | <p>GEFIA sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • disporre di fondi propri aggiuntivi adeguati a coprire i potenziali rischi di responsabilità derivanti da negligenza professionale; ovvero • essere titolare di un'assicurazione della responsabilità civile professionale in caso di responsabilità per negligenza professionale che sia adeguata ai rischi coperti. | <p>adeguata ai rischi coperti.</p> |
| <p>Articolo 23 (1)(f)</p> | <p>Una descrizione di qualsiasi funzione di gestione (elencate di seguito) delegata dal GEFIA.</p> <p>Le funzioni di gestione sopra menzionate comprendono: (i) gestione del portafoglio; (ii) gestione del rischio; (iii) funzioni amministrative; (iv) funzioni di marketing; e (v) attività legate al patrimonio del FIA.</p> <p>Una descrizione di qualsiasi funzione di custodia delegata dal depositario.</p> <p>Una descrizione dell'identità del delegato.</p> <p>Una descrizione di eventuali conflitti di interesse che possono derivare da tali deleghe.</p> | <p>Il GEFIA delegherà le funzioni di gestione del portafoglio al Gestore di portafoglio.</p> <p>Il Contratto di deposito autorizza il Depositario a incaricare una terza parte di svolgere le mansioni di custodia, ma non ne prevede l'obbligo.</p> <p>Una descrizione del Gestore di portafoglio inclusa nella sezione "Condizioni del Fondo", paragrafo "Gestore di portafoglio" e una descrizione dell'Agente amministrativo inclusa nella sezione "Condizioni del Fondo", paragrafo "Agente amministrativo" e "Depositario".</p> <p>I potenziali conflitti d'interesse sono descritti nella sezione "Alcuni fattori di rischio e potenziali conflitti d'interesse", paragrafo "Poterziali conflitti d'interesse".</p> |
| <p>Articolo 23 (1)(g)</p> | <p>Una descrizione della procedura di valutazione del FIA e della metodologia di determinazione del prezzo per la valutazione delle attività, ivi compresi i metodi utilizzati per valutare le attività difficili da valutare conformemente all'Articolo 19.</p> | <p>Tutti i bilanci del Fondo saranno redatti conformemente agli International Financial Reporting Standard.</p> <p>Il GEFIA è responsabile della valutazione delle attività del Fondo. Nel valutare le attività del Fondo, il GEFIA può essere affiancato da un fornitore di servizi.</p> <p>Le attività e passività del Fondo saranno valutate in ogni suo momento di valutazione, come di seguito</p> |

| RIFERIMENTO AIFMD | INFORMAZIONI DA FORNIRE AI SENSI DELL'AIFMD | RISPOSTA |
|---------------------------|--|---|
| | | <p>indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> Le attività illiquide del Fondo saranno valutate al valore equo in conformità alle International Private Equity and Venture Capital Guidelines (linee guida internazionali su private equity e venture capital), Edizione dicembre 2014 (e successive modifiche o nuove pubblicazioni). La società di revisione del Fondo esaminerà ed esprimerà un parere sul valore equo degli investimenti del Fondo alla fine di ogni anno solare; e Le attività quotate o negoziate su una borsa valori riconosciuta per cui le quotazioni di mercato siano prontamente disponibili saranno valutate all'ultimo prezzo di mercato medio. Laddove un titolo sia quotato o negoziato in più borse valori riconosciute, la borsa valori o il mercato pertinente sarà la borsa valori o il mercato principale in cui il titolo in questione è quotato o negoziato ovvero la borsa valori o il mercato che a giudizio del GEFIA offre i criteri più equi ai fini della determinazione del valore dell'investimento in oggetto. <p>Il valore patrimoniale netto del Fondo e il valore patrimoniale netto per Azione saranno determinati dall'Agente amministrativo nell'ultimo giorno di ogni mese solare.</p> |
| Articolo 23 (1)(h) | Una descrizione della gestione del rischio di liquidità del FIA, inclusi i diritti di rimborso in circostanze normali e in circostanze eccezionali, nonché una descrizione degli accordi esistenti con gli investitori in materia di rimborso. | Al fine di gestire il rischio di liquidità, a ogni Data di rimborso i rimborsi complessivi saranno limitati all'Importo di rimborso anticipato ammissibile. I diritti di rimborso sono descritti nella sezione "Condizioni del Fondo", paragrafo "Rimborsi". |
| Articolo 23 (1)(i) | Una descrizione di tutte le commissioni, i costi e le spese e dei loro importi massimi, sostenuti direttamente o indirettamente dagli investitori. | Si rimanda alla sezione "Condizioni del Fondo". |
| Articolo 23 (1)(j) | Una descrizione del modo in cui il GEFIA garantisce l'equità di trattamento degli investitori e, quando un investitore | Tutti gli investitori delle singole classi di Azioni hanno pari trattamento; ai singoli investitori o a gruppi di |

| RIFERIMENTO AIFMD | INFORMAZIONI DA FORNIRE AI SENSI DELL'AIFMD | RISPOSTA |
|---------------------------|---|--|
| | ottiene un trattamento preferenziale (o il diritto di ottenerlo) (come ad esempio tramite una lettera di accompagnamento), una descrizione del trattamento preferenziale, del tipo di investitori che ottengono tale trattamento preferenziale nonché, ove pertinente, dei loro legami giuridici o economici con il FIA o il GEFIA. | investitori non viene concesso alcun trattamento preferenziale o alcun particolare beneficio economico. |
| Articolo 23 (1)(k) | L'ultima relazione annuale. | La prima relazione annuale del Fondo sarà prodotta entro sei mesi dalla fine del suo primo esercizio finanziario. L'ultima relazione annuale del Fondo sarà consultabile su richiesta presso la sua sede legale. A titolo puramente esemplificativo, le relazioni annuali del Fondo forniranno informazioni sulle giurisdizioni in cui il Fondo ha investito. |
| Articolo 23 (1)(l) | La procedura e le condizioni per l'emissione e la vendita di quote o azioni. | La procedura di sottoscrizione è descritta nel Contratto di sottoscrizione, nella sezione intitolata "Informazioni per i sottoscrittori". Il Fondo può accettare o respingere le richieste di sottoscrizione a sua esclusiva discrezione. |
| Articolo 23 (1)(m) | L'ultimo valore patrimoniale netto del FIA o l'ultimo prezzo di mercato di una quota o di un'azione del FIA, in conformità all'Articolo 19 dell'AIFMD. | Il prezzo iniziale per azione sarà: Per la classe H: EUR 100; Per la classe A: EUR 100; Per la classe R: EUR 100; e Per la classe P: EUR 100. L'ultimo valore patrimoniale netto del Fondo sarà consultabile su richiesta presso la sua sede legale. |
| Articolo 23 (1)(n) | Ove disponibile, il rendimento storico del FIA. | Il Fondo è di nuova costituzione e pertanto non sono disponibili dati sul rendimento storico. |
| Articolo 23 (1)(o) | l'identità dell'intermediario principale e una descrizione di: <ul style="list-style-type: none"> • tutte le disposizioni significative del FIA con i suoi intermediari principali; • il modo in cui sono gestiti i relativi conflitti di interesse; • la clausola contenuta nel contratto | Il Fondo non ha nominato un intermediario principale. In conformità all'Articolo 29 del Regolamento ELTIF, le attività tenute in custodia dal Depositario possono essere riutilizzate soltanto a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> • il riutilizzo delle attività sia |

| RIFERIMENTO AIFMD | INFORMAZIONI DA FORNIRE AI SENSI DELL'AIFMD | RISPOSTA |
|----------------------------------|---|--|
| | <p>con il depositario relativa alla possibilità di trasferire e riutilizzare le attività del FIA; e</p> <ul style="list-style-type: none"> informazioni su qualsiasi trasferimento di responsabilità all'eventuale intermediario principale. | <p>eseguito per conto del Fondo;</p> <ul style="list-style-type: none"> il depositario esegua le istruzioni del GEFIA o del Gestore di portafoglio per conto del Fondo; il riutilizzo avvenga a beneficio del Fondo e nell'interesse degli investitori; e l'operazione sia coperta da garanzia finanziaria di alta qualità e liquida ricevuta dall'ELTIF ai sensi di un accordo di trasferimento di titolarità. <p>Il valore di mercato della garanzia finanziaria di cui al quarto punto che precede deve sempre ammontare almeno al valore di mercato delle attività riutilizzate maggiorato di un premio.</p> |
| <p>Articolo 23 (1)(p)</p> | <p>Una descrizione di come e quando saranno divulgate le informazioni richieste a norma dell'Articolo 23(4) e dell'Articolo 23(5).</p> | <p>La percentuale di attività del Fondo oggetto di disposizioni speciali derivanti dalla loro natura illiquida, eventuali modifiche sostanziali del profilo di rischio del Fondo o dei sistemi di gestione del rischio adottati dal Fondo per gestire tali rischi (compresi eventuali accordi per la gestione della liquidità del Fondo), unitamente a eventuali modifiche delle disposizioni di ricorso al prestito del Fondo e l'importo totale di leva finanziaria impiegata dal Fondo saranno divulgati agli investitori nella relazione finanziaria annuale e nelle relazioni finanziarie semestrali non sottoposte a revisione fornite agli investitori.</p> |
| <p>Articolo 23 (2)</p> | <p>Dettagli di eventuali disposizioni adottate dal depositario per essere esonerato contrattualmente dalla responsabilità conformemente all'Articolo 21(13) della Direttiva.</p> | <p>Il GEFIA informerà gli investitori circa eventuali modifiche in relazione alla responsabilità del Depositario.</p> <p>La responsabilità del Depositario non può essere esclusa o limitata per contratto e il Depositario non può esonerarsi dalla propria responsabilità in caso di perdita di strumenti finanziari detenuti in custodia da terzi.</p> |

APPENDICE B: ULTERIORI REQUISITI DI COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO

1. Requisiti di composizione del portafoglio applicabili a ELTIF

Diversificazione del rischio

In conformità al Regolamento ELTIF, il Fondo investirà soltanto nelle attività di cui all'Articolo 10 del Regolamento ELTIF ("**Attività idonee ai fini ELTIF**") e in Attività liquide. Dopo il Periodo di lancio, almeno il 70% del capitale del Fondo² sarà investito in Attività idonee ai fini ELTIF. Saranno inoltre applicabili le seguenti regole di diversificazione del rischio.

- (i) Il Fondo investirà non oltre il:
 - (a) 10% del proprio capitale in strumenti emessi da, o in prestiti concessi a, qualsiasi impresa di portafoglio ammissibile;
 - (b) 10% del suo capitale direttamente o indirettamente investito in un'unica attività immobiliare³;
 - (c) 10% del suo capitale in quote o azioni di qualsiasi singolo ELTIF, fondo europeo di venture capital ("**FEVC**") o fondo europeo per l'imprenditoria sociale ("**FEIS**"); e
 - (d) 5% del suo capitale in Attività liquide laddove tali attività siano state emesse da qualsiasi singolo organismo; agli investimenti in Attività liquide si applicheranno anche i limiti di concentrazione specificati nell'Articolo 56(2) della Direttiva 2009/65/CE.
- (ii) Il valore complessivo di quote o azioni di ELTIF, FEVC e FEIS nel portafoglio del Fondo non supererà il 20% del valore del suo capitale e il Fondo non acquisirà oltre il 25% delle quote o azioni di un unico ELTIF, FEVC o FEIS.
- (iii) L'esposizione aggregata al rischio nei confronti di una controparte del Fondo derivante da operazioni su derivati OTC, operazioni di vendita con patto di riacquisto⁴ od operazioni di acquisto con patto di rivendita non supereranno il 5% del valore del capitale del Fondo.
- (iv) In deroga ai precedenti punti (i)(a) e (i)(b), il Fondo può far salire il limite dal 10% al 20% purché il valore complessivo delle attività da esso detenute in imprese di portafoglio ammissibili e in singole attività immobiliari in cui esso investe oltre il 10% del proprio capitale non superi il 40% del valore del suo capitale.
- (v) In deroga al precedente punto (i)(d), il Fondo può far salire il limite del 5% al 25% laddove le obbligazioni siano emesse da un istituto di credito che abbia la propria sede legale in uno stato membro e sia soggetto per legge a una supervisione pubblica speciale concepita per proteggere gli obbligazionisti. In particolare, le somme derivanti dall'emissione di tali obbligazioni devono essere investite ai sensi di legge in attività che, durante l'intero periodo di validità delle obbligazioni, siano in grado di coprire i crediti connessi alle obbligazioni e che, in caso di fallimento dell'emittente, siano destinate a essere impiegate su base prioritaria per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi maturati.

² Nella presente Appendice B, "capitale" indica conferimenti di capitale aggregati e capitale impegnato non richiamato, calcolati sulla base di importi investibili al netto di tutte le commissioni, costi e spese sostenuti direttamente o indirettamente dagli investitori.

³ Nella presente Appendice B, "attività immobiliare" indica un'attività il cui valore è dovuto alla sua sostanza e alle sue proprietà e che può generare rendimenti, come ad esempio infrastrutture e altre attività che generano benefici economici o sociali come istruzione, consulenza, ricerca e sviluppo, nonché immobili commerciali o residenziali soltanto qualora essi siano integrativi di o elementi accessori a, un progetto d'investimento di lungo termine che contribuisca all'obiettivo UE di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

⁴ Nella presente Appendice B, "operazione di vendita con patto di riacquisto" indica un'operazione di vendita con patto di riacquisto come definita nel punto (83) dell'Articolo 4(1) del Regolamento (UE) n. 575/2013.

Le società incluse nello stesso gruppo ai fini del bilancio consolidato, regolamentate dalla Direttiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio o in conformità ai principi contabili internazionali riconosciuti, saranno considerate un'unica impresa di portafoglio ammissibile o un singolo organismo ai sensi di quanto precede (compreso il requisito secondo cui, dopo il Periodo di lancio, almeno il 70% del capitale del Fondo deve essere investito in Attività idonee ai fini ELTIF).

Attività idonee ai fini ELTIF

Le seguenti tipologie di attività presentano i requisiti di Attività idonee ai fini ELTIF.

- (i) Strumenti azionari⁵ o quasi azionari⁶ che sono stati:
 - (a) emessi da un'impresa di portafoglio ammissibile e acquisiti dal Fondo dall'impresa di portafoglio ammissibile o da terzi tramite il mercato secondario;
 - (b) emessi da un'impresa di portafoglio ammissibile in cambio di uno strumento azionario o quasi azionario precedentemente acquistato dal Fondo dall'impresa di portafoglio ammissibile o da terzi tramite il mercato secondario; oppure
 - (c) emessi da un'impresa di cui l'impresa di portafoglio ammissibile sia un'affiliata a partecipazione maggioritaria, in cambio di uno strumento azionario o quasi azionario acquistato dal Fondo in conformità ai precedenti punti a) o (b) dall'impresa di portafoglio ammissibile o da terzi tramite il mercato secondario.
- (ii) Strumenti di debito emessi da un'impresa di portafoglio ammissibile.
- (iii) Prestiti concessi dal Fondo a un'impresa di portafoglio ammissibile con una scadenza non superiore alla vita del Fondo.
- (iv) Quote o azioni di uno o più altri ELTIF, FEVC e FEIS, purché questi non abbiano essi stessi investito oltre il 10% del loro capitale in ELTIF.
- (v) Partecipazioni dirette o indirette tramite imprese di portafoglio ammissibili in singole attività immobiliari con un valore pari ad almeno EUR 10.000.000 o controvalore nella valuta e nel momento in cui è stata sostenuta la spesa.

Al fini di quanto precede, “**impresa di portafoglio ammissibile**” ha il significato attribuito a tale termine dall'Articolo 11 del Regolamento ELTIF ed è in sintesi un'impresa di portafoglio diversa da un organismo d'investimento collettivo che soddisfa i seguenti requisiti:

- (i) non è un'impresa finanziaria⁷, all'infuori di un'impresa finanziaria che finanzia esclusivamente imprese di portafoglio ammissibili o attività immobiliari descritte nel punto (c) della definizione di Attività idonee ai fini ELTIF di cui sopra;

⁵ Nella presente Appendice B, “strumenti azionari” indica un'interessenza partecipativa in un'impresa di portafoglio ammissibile rappresentata dalle azioni o altre forme di partecipazione nel capitale di tale impresa emesse a favore dei suoi investitori.

⁶ Nella presente Appendice B, “strumenti quasi azionari” indica qualsiasi tipo di strumento di finanziamento il cui rendimento è legato al profitto o alla perdita dell'impresa di portafoglio ammissibile e in cui il rimborso dello strumento in caso di insolvenza non è totalmente garantito.

⁷ Nella presente Appendice B, “impresa finanziaria” indica qualsivoglia dei seguenti soggetti: (a) un istituto di credito secondo la definizione di cui al punto (1) dell'Articolo 4(1) del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio; (b) un'impresa di investimento secondo la definizione di cui al punto (1) dell'Articolo 4(1) della Direttiva 2014/65/UE; (c) un'impresa di assicurazione secondo la definizione di cui al punto (1) dell'Articolo 13 della Direttiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio; (d) una società di partecipazione finanziaria secondo la definizione di cui al punto (20) dell'Articolo 4(1) del Regolamento (UE) n. 575/2013; (e) una società di partecipazione mista secondo la definizione di cui al punto (22) dell'Articolo 4(1) del Regolamento (UE) n. 575/2013; (f) una società di gestione secondo la definizione di cui al punto (b) dell'Articolo 2(1) della Direttiva 2009/65/CE; e (g) un GEFIA secondo la definizione di cui al punto (b) dell'Articolo 4(1) della Direttiva 2011/61/UE.

- (ii) è un'impresa che:
 - (a) non è ammessa alla negoziazione su un mercato regolamentato o su un sistema di negoziazione multilaterale⁸; o
 - (b) è ammessa alla negoziazione su un mercato regolamentato o su un sistema di negoziazione multilaterale e al contempo ha una capitalizzazione di mercato non superiore a EUR 500.000.000;
- (iii) è stata costituita in una Giurisdizione idonea.

Restrizioni d'investimento

Il Fondo non intraprenderà alcuna delle seguenti attività:

- (i) vendita allo scoperto⁹ di attività;
- (ii) che assume un'esposizione diretta o indiretta a materie prime, anche tramite strumenti finanziari derivati, certificati rappresentativi degli stessi, indici basati sugli stessi, o qualsiasi altro mezzo o strumento che conferirebbe un'esposizione agli stessi;
- (iii) perfezionamento delle cosiddette operazioni di finanziamento ai sensi del Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012, come ad esempio operazioni di prestito titoli, acquisto titoli¹⁰, operazioni di vendita con patto di riacquisto, total return swap, o qualsiasi altro accordo che abbia un effetto economico equivalente e comporti rischi analoghi; e
- (iv) utilizzo di strumenti finanziari derivati, salvo laddove l'utilizzo degli stessi abbia il solo scopo di coprire i rischi insiti in altri investimenti del Fondo.

Il Fondo non può investire in un'Attività idonea ELTIF in cui il GEFIA abbia o assuma un interesse diretto o indiretto, se non detenendo quote o azioni de Fondo e di qualsiasi altro ELTIF, FEIS o FEVC gestito dal GEFIA.

2. Requisiti di composizione del portafoglio applicabili a fondi autorizzati ai sensi della Parte II della Legge del 2010

Oltre ai requisiti di composizione del portafoglio applicabili a ELTIF, le seguenti regole sulla diversificazione del rischio si applicano in virtù dello status del Fondo di fondo autorizzato ai sensi della Parte II della Legge del 2010, in conformità alle disposizioni della Legge del 2010, della Circolare CSSF 02/80 e di qualsiasi altra circolare CSSF applicabile ed eventuali loro successive modifiche e/o integrazioni.

Strumenti finanziari derivati e alcune altre tecniche

Fatta salva la limitazione specificata in "Requisiti di composizione del portafoglio applicabili a ELTIF - Restrizioni d'investimento", il Fondo può perfezionare contratti per il regolamento a termine di valute estere tramite contratti di cambio a termine, contratti di opzione o altri strumenti di copertura valutaria.

⁸ Nella presente Appendice B, "mercato regolamentato" indica un mercato regolamentato secondo la definizione di cui al punto (21) dell'Articolo 4(1) della Direttiva 2014/65/UE e "sistema di negoziazione multilaterale" indica un sistema di negoziazione multilaterale secondo la definizione di cui al punto (22) dell'Articolo 4(1) della Direttiva 2014/65/UE.

⁹ Nella presente Appendice B, "vendita allo scoperto" indica l'attività definita nel punto (b) dell'Articolo 2(1) del Regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

¹⁰ Nella presente Appendice B, "prestito titoli" e "acquisto titoli" indicano qualsiasi operazione in cui una controparte trasferisce titoli a fronte di un impegno del debitore a restituire titoli equivalenti in una data futura o quando richiesto dal cedente; tale operazione dovrà essere considerata un prestito titoli per la controparte che trasferisce i titoli e un acquisto di titoli per la controparte a cui essi sono trasferiti.

Il Fondo perfezionerà operazioni in valuta estera come strumento di copertura e non acquisterà né venderà autonomamente valute estere. Per finalità di copertura il Fondo può inoltre ricorrere all'uso di credit default swap (sia "single-name" che su indici) e future su tassi d'interesse. Gli strumenti finanziari derivati possono essere utilizzati soltanto a scopo di copertura dei rischi insiti in altri investimenti del Fondo. Gli strumenti finanziari derivati devono essere negoziati su un mercato organizzato o perfezionati tramite accordi privati con professionisti di prim'ordine specializzati in questo tipo di operazioni.

Gli impegni aggregati risultanti da strumenti finanziari derivati perfezionati tramite contratti privati e, ove applicabile, gli impegni risultanti da strumenti finanziari derivati negoziati su un mercato regolamentato non possono mai superare il valore delle attività del Fondo. Agli strumenti finanziari derivati si applicano inoltre le seguenti restrizioni:

- (i) I depositi a margine in relazione a strumenti finanziari negoziati su un mercato organizzato, nonché gli impegni derivanti da strumenti finanziari derivati perfezionati tramite accordi privati non possono superare il 50% delle attività del Fondo. La riserva di attività liquide del Fondo deve rappresentare un importo almeno pari ai depositi a margine effettuati dal Fondo. Le attività liquide non comprendono soltanto depositi vincolati e strumenti del mercato monetario negoziati regolarmente la cui scadenza sia inferiore a 12 mesi, ma anche buoni del Tesoro e obbligazioni emessi da stati membri dell'OCSE o loro autorità locali o istituti sovranazionali e organizzazioni a carattere europeo, regionale o mondiale, nonché obbligazioni quotate su una borsa valori o negoziate su un mercato regolamentato, regolarmente operante e aperto al pubblico, emesse da emittenti di prim'ordine e altamente liquide.
- (ii) I premi versati per l'acquisizione di opzioni in essere sono inclusi nel limite del 50% di cui al precedente punto (i).
- (iii) Il Fondo deve assicurare un'adeguata distribuzione dei rischi d'investimento tramite un'opportuna diversificazione.
- (iv) Il Fondo non può detenere una posizione aperta in un singolo contratto relativo a uno strumento finanziario derivato negoziato su un mercato organizzato o un singolo contratto relativo a uno strumento finanziario derivato perfezionato mediante accordo privato per il quale il margine richiesto o l'impegno assunto rappresenti rispettivamente almeno il 5% delle attività del Fondo.
- (v) I premi versati per acquisire opzioni in essere con caratteristiche identiche non possono superare il 5% delle attività del Fondo.
- (vi) Il Fondo non può detenere una posizione aperta in strumenti finanziari derivati relativi a un'unica categoria di contratti a termine su strumenti finanziari per i quali il margine richiesto (in relazione a strumenti finanziari derivati negoziati su un mercato organizzato), insieme all'impegno (in relazione a strumenti finanziari derivati perfezionati mediante accordo privato), rappresenti almeno il 20% delle attività del Fondo.

Ai fini di quanto precede, l'"impegno" in relazione a un'operazione su uno strumento finanziario derivato perfezionato dal Fondo mediante accordo privato indica la perdita non realizzata risultante, in quel momento, dall'operazione pertinente.

APPENDICE C: STATUTO DEL FONDO

[PARTE RIMANENTE DELLA PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE VUOTA]